

NOTE

1		<p>In accordo con la ddDecisione della Commissione Europea 2006/771/CE e successive modifiche le bande di frequenze 9-148,5 kHz, 148,5-5.000 kHz, 400-600 kHz, -5.000-30.000 kHz, 6.765-6.795 kHz, 7.400-8.800 kHz, 10.200-11.000 kHz e 13.553-13.567 kHz possono essere impiegate ad uso collettivo da apparati a corto raggio per applicazioni di tipo induttivo aventi le caratteristiche tecniche della raccomandazione <u>della</u> CEPT ERC/REC 70-03 (Annesso 9).</p> <p><u>Inoltre la banda 0,1-9 kHz può essere impiegata ad uso collettivo da apparati a corto raggio per applicazioni di tipo induttivo aventi le caratteristiche tecniche della raccomandazione della CEPT ERC/REC 70-03 (Annesso 9).</u></p> <p>Tali applicazioni rientrano nel regime di “libero uso” ai sensi dell'art. 105, comma 1, lettera g) del <u>Codice delle comunicazioni elettroniche, emanato con D. Lgs. 1° agosto 2003 n. 259 e successive modifiche</u>decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259 e successive modifiche, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche.</p>
2		<p>In accordo con la ddDecisione <u>della Commissione Europea</u> 2006/771/CE e successive modifiche le bande di frequenze 9-315 kHz, 30-30,75 MHz e 2.483,5 – 2.500 MHz possono essere impiegate ad uso collettivo, da apparati a corto raggio destinati ad impianti medici attivi, aventi le caratteristiche tecniche della raccomandazione <u>della della</u> CEPT ERC/REC 70-03 (Annesso 12).</p> <p>Inoltre, con la ddDecisione 2006/771/CE e successive modifiche la banda di frequenze 2.483,5-2.500 MHz può essere impiegata ad uso collettivo da apparati a corto raggio per acquisizione di dati ad uso medicale (<u>Medical Body Area Network System - MBANS</u>), <u>per uso in ambienti chiusi</u>, aventi le caratteristiche tecniche della raccomandazione della della CEPT ERC/REC 70-03 (Annesso <u>132</u>).</p> <p>Tali applicazioni rientrano nel regime di “libero uso” ai sensi dell'art. 105, comma 1, lettera j) del <u>Codice delle comunicazioni elettroniche, emanato con D. Lgs. 1° agosto 2003 n. 259 e successive modifiche</u>decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259 e successive modifiche, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche.</p>
3	(5.53) ¹ (5.54)	<p>Qualora vengano effettuate ricerche scientifiche su frequenze inferiori a 8,3 kHz, devono essere informate le Amministrazioni che potrebbero essere interessate al fine di far beneficiare queste ricerche delle protezioni praticamente realizzabili contro i disturbi pregiudizievoli. In ogni caso le eventuali utilizzazioni di frequenze al di sotto di 8,3 kHz non devono provocare disturbi pregiudizievoli ai servizi a cui sono attribuite le bande di frequenze al di sopra di 8,3 kHz (WRC-12)</p>
3A	(5.54A)	<p>L'impiego della banda di frequenze 8,3-11,3 kHz, da parte del servizio di ausili meteorologici è limitato al solo uso passivo. Nella banda 9-11,3 kHz, le stazioni del servizio di ausili meteorologici non devono chiedere protezione dalle stazioni del servizio di radionavigazione notificate all'Ufficio delle Radiocomunicazioni dell'UIT prima del 1° gennaio 2013. Per la condivisione della banda 9-11,3 kHz tra le stazioni del servizio di ausili meteorologici e le stazioni del servizio di radionavigazione notificate dopo la suddetta data, si applica la versione più recente della Raccomandazione ITU-R RS.1881.</p>
4	(5.57)	<p>L'impiego delle bande 14-19,95 kHz, 20,05-70 kHz, 72-84 kHz e 86-90 kHz per il servizio mobile marittimo è limitato alle stazioni costiere radiotelegrafiche ed alle sole classi di emissione A1A e F1B. L'utilizzazione delle classi di emissione J2B o J7B può essere autorizzata in via eccezionale, purché la larghezza di banda necessaria dell'emissione non sia superiore a quella delle classi A1A or F1B.</p>
5	(5.60)	<p>Nelle bande 70-86 kHz e 112-130 kHz i sistemi di radionavigazione ad impulsi possono essere usati a condizione che non creino disturbi pregiudizievoli agli altri servizi che condividono le stesse bande.</p>
6	(5.62)	<p>Nella banda 90 -110 kHz le stazioni del servizio di radionavigazione devono essere coordinate dal punto di vista tecnico ed operativo onde evitare disturbi pregiudizievoli ai servizi espletati da queste stazioni.</p>
7	(5.64)	<p>Le stazioni del servizio fisso nelle bande attribuite a questo servizio tra 90 kHz e 148,5 kHz e le stazioni del servizio mobile nelle bande attribuite a questo servizio tra 110 kHz e 148,5 kHz possono utilizzare soltanto le classi di emissione A1A o F1B, A2C, A3C, F1C o F3C. In via eccezionale le stazioni del servizio mobile marittimo nelle bande tra 110 kHz e 148,5 kHz possono essere autorizzate ad effettuare emissioni nelle classi J2B o J7B.</p>
<u>7A</u>		<p><u>Frequenze delle bande 100 Hz-148 kHz, 148-5.000 kHz, 5.000 kHz-30 MHz e 30-130 MHz possono essere impiegate ad uso collettivo da apparati a corto raggio per applicazioni di risonanza magnetica nucleare (NMR), aventi le caratteristiche tecniche della raccomandazione della CEPT ERC/REC 70-03 (Annesso 6). Tali applicazioni rientrano nel regime di “libero uso” ai sensi dell'art. 105, comma 1 del</u></p>

¹ Il simbolo riportato in parentesi indica la nota alla tabella di attribuzione delle frequenze del Regolamento delle radiocomunicazioni, che ha dato origine alla nota del piano nazionale di ripartizione delle frequenze.

Codice delle comunicazioni elettroniche, emanato con D. Lgs. 1° agosto 2003 n. 259 e successive modifiche

7B

La banda di frequenze 100 Hz-9 kHz può essere impiegata ad uso collettivo da apparati a corto raggio per sistemi ad anello induttivo destinati ad assistere i non udenti, aventi le caratteristiche tecniche della raccomandazione della CEPT ERC/REC 70-03 (Annesso 10).

Tali applicazioni rientrano nel regime di “libero uso” ai sensi dell'art. 105, comma 1, lettera i) del Codice delle comunicazioni elettroniche, emanato con D. Lgs. 1° agosto 2003 n. 259 e successive modifiche.

8 (5.67A) La banda di frequenze 135,7-137,8 kHz è anche attribuita al servizio di radioamatore con statuto di servizio secondario. La massima potenza isotropa equivalente irradiata (e.i.r.p.) dalle stazioni del servizio di radioamatore non può superare 1 W. Dette stazioni non devono causare interferenze nocive alle stazioni del servizio di radionavigazione dei Paesi elencati nella nota 5.67 del Regolamento delle radiocomunicazioni.

9 (5.73) Nella banda 283,5-325 kHz le stazioni di radiofaro del servizio di radionavigazione marittima possono trasmettere anche informazioni supplementari riguardanti la navigazione utilizzando tecniche a banda stretta, a condizione di non provocare disturbi pregiudizievoli alle stazioni di radiofaro esercite nell'ambito del servizio di radionavigazione.

10 (5.74) La banda di frequenze 285,3-285,7 kHz è inoltre attribuita al servizio di radionavigazione marittima (diverso dai radiofari) con statuto di servizio primario.

10A SOPPRESSA ~~In accordo con la Decisione 2006/771/CE e successive modifiche le bande di frequenze 315-600 kHz e 12,5-20 MHz possono essere impiegate ad uso collettivo da apparati a corto raggio destinati ad impianti medici attivi per dispositivi impiantabili per animali, aventi le caratteristiche tecniche della raccomandazione della CEPT ERC/REC 70-03 (Annesso 12). Tali applicazioni rientrano nel regime di “libero uso” ai sensi dell'art. 105, comma 1, lettera j) del decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259 e successive modifiche, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche.~~

11 (5.76) Nel servizio di radionavigazione marittima la frequenza 410 kHz è riservata alla radiogoniometria. Gli altri servizi di radionavigazione, ai quali la banda 405-415 kHz è attribuita, non devono provocare disturbi pregiudizievoli alla radiogoniometria nella banda 406,5-413,5 kHz.

12 (5.79) ~~L'impiego delle bande 415-495 kHz e 505-526,5 kHz da parte del servizio mobile marittimo è limitato alla radiotelegrafia. Nel servizio mobile marittimo, le bande di frequenze 415-495 kHz e 505-526,5 kHz sono limitate alla radiotelegrafia e possono essere utilizzate anche per il sistema NAVDAT in accordo alla versione più recente della Raccomandazione ITU-R M.2010, previo accordo tra le amministrazioni interessate e coinvolte. Le stazioni di trasmissione NAVDAT sono limitate alle stazioni costiere.~~

12A (5.82C) La banda di frequenze 495-505 kHz è utilizzata per il sistema NAVDAT internazionale come descritto nella versione più recente della Raccomandazione ITU-R M.2010. Le stazioni di trasmissione NAVDAT sono limitate alle stazioni costiere.

13 Le bande di frequenze 450-470 kHz e 10.550-10.850 kHz sono le bande utilizzate per la media frequenza dei ricevitori di radiodiffusione sonora rispettivamente a modulazione d'ampiezza e a modulazione di frequenza. Nell'assegnare frequenze di tali bande alle stazioni dei servizi previsti in tabella devono essere adottate le precauzioni necessarie a proteggere detti ricevitori.

13A (5.79A) Le caratteristiche operative delle stazioni costiere che effettuano servizio NAVTEX sulle frequenze 490 kHz, 518 kHz e 4.209,5 kHz devono essere coordinate secondo le procedure stabilite dall'Organizzazione Marittima Internazionale (IMO) (vedere la Risoluzione n. 339 del Regolamento delle radiocomunicazioni. Rev. WRC-07).

14 In accordo con la ~~d~~Decisione della Commissione Europea 2006/771/CE e successive modifiche la banda di frequenze 456,9 – 457,1 kHz può essere impiegata ad uso collettivo da apparati a corto raggio destinati ad impieghi non specifici, ~~es~~clusivamente per la rilevazione di emergenza di vittime sepolte e oggetti di valore- aventi le caratteristiche tecniche della raccomandazione della CEPT ERC/REC 70-03 (Annesso 2).

Inoltre, in accordo con la medesima decisione 2006/771/CE e successive modifiche la banda di frequenze 442,2-450 kHz può essere impiegata ad uso collettivo da apparati a corto raggio, esclusivamente per i dispositivi di rilevamento persone e anticollisione, aventi le caratteristiche tecniche della raccomandazione della CEPT ERC/REC 70-03 (Annesso 2).

Tali applicazioni rientrano nel regime di “libero uso” ai sensi dell'art. 105, comma 1, lettera n) del Codice delle comunicazioni elettroniche, emanato con D. Lgs. 1° agosto 2003 n. 259 e successive

~~modifiche decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259 e successive modifiche, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche.~~

- 15 (5.82) Nel servizio mobile marittimo la frequenza 490 kHz deve essere usata esclusivamente per la trasmissione da parte delle stazioni costiere degli avvisi ai naviganti e meteorologici e per le informazioni urgenti alle navi per mezzo della telegrafia a stampa a banda stretta. Le condizioni per l'impiego della frequenza 490 kHz sono stabilite negli articoli 31 e 52- del Regolamento delle radiocomunicazioni. -Nell'impiego della banda 415-495 kHz per il servizio di radionavigazione aeronautica deve essere assicurata l'assenza di disturbi pregiudizievoli alla frequenza 490 kHz. La banda di frequenze 472-479 kHz è anche attribuita al servizio di radioamatore a statuto secondario e tale impiego non deve causare interferenze pregiudizievoli alla frequenza 490 kHz. (WRC-12)
- 16 (5.80A) La massima potenza equivalente irradiata (e.i.r.p.) dalle stazioni del servizio di radioamatore che impiegano frequenze nella banda 472-479 kHz non deve eccedere 1W. In questa banda di frequenze le stazioni del servizio di radioamatore non devono causare interferenze pregiudizievoli né chiedere protezione dalle stazioni del servizio di radionavigazione aeronautica. ~~-(WRC-12).~~
- 17 (5.84) L'utilizzazione della frequenza 518 kHz è soggetta a particolari disposizioni contenute negli articoli 31 e 52 e del Regolamento delle radiocomunicazioni.
- 18 (5.103) Nell'assegnare a stazioni del servizio fisso e del servizio mobile frequenze nelle bande 1.850-2.045 kHz, 2.194-2.498 kHz, 2.502-2.625 kHz e 2.650-2.850 kHz si deve tenere conto delle particolari necessità del servizio mobile marittimo.
- 19 (5.90) La zona di servizio delle stazioni del servizio mobile marittimo deve essere limitata a quella assicurata dalla propagazione per onda di terra, nel caso in cui tali emissioni possano interessare una stazione di radiodiffusione della Regione 2 operante nella banda 1605-1705 kHz.
- 20 (5.104) L'impiego della banda 2.025-2.045 kHz per il servizio di ausili meteorologici è limitato alle stazioni di boe oceanografiche.
- 21 (5.110) Le frequenze 2.174,5 kHz, 4.177,5 kHz, 6.268 kHz, 8.376,5 kHz, 12.520 kHz e 16.695 kHz sono frequenze internazionali di soccorso per la telegrafia a stampa a banda stretta. Le condizioni per l'impiego di tali frequenze sono stabilite nell'articolo 31 del Regolamento delle radiocomunicazioni.
- 22 (5.108) La frequenza portante 2.182 kHz è una frequenza internazionale di soccorso e chiamata in radiotelegrafia. Le condizioni per l'impiego della banda 2.173,5-2.190,5 kHz sono stabilite negli articoli 31 e 52 del Regolamento delle radiocomunicazioni.
- 23 (5.111) Le frequenze portanti 2.182 kHz, 3.023 kHz, 5.680 kHz, 8.364 kHz e le frequenze 121,5 MHz, 156,8 MHz e 243 MHz possono essere anche usate, in accordo con le procedure vigenti per i servizi di radiocomunicazione di Terra, per operazioni di ricerca e soccorso di veicoli spaziali con pilota. Le condizioni per l'impiego di tali frequenze sono stabilite nell'articolo 31 ~~-~~del Regolamento delle radiocomunicazioni. La stessa possibilità è estesa alle frequenze 10.003 kHz, 14.993 kHz e 19.993 kHz, ma in questi casi le emissioni devono essere comprese in una banda di ± 3 kHz attorno alla frequenza considerata.
- 24 (5.109) Le frequenze 2.187,5 kHz, 4.207,5 kHz, 6.312 kHz, 8.414,5 kHz, 12.577 kHz e 16.804,5 kHz sono frequenze internazionali di soccorso per la chiamata selettiva numerica. -Le condizioni per l'impiego di tali frequenze sono stabilite nell'articolo 31 del Regolamento delle radiocomunicazioni.
- 25 (5.115) Le frequenze portanti 3.023 kHz e 5.680 kHz possono essere anche usate da stazioni del servizio mobile marittimo impiegate in operazioni coordinate di ricerca e salvataggio. Le condizioni per il loro impiego sono stabilite nell'articolo 31 del Regolamento delle radiocomunicazioni.
- 26 (5.116-) In accordo con la ~~d~~Decisione della Commissione Europea 2006/771/CE e successive modifiche le bande di frequenze 3.155-3.400 kHz possono essere- impiegate ad uso collettivo da apparati a corto raggio per applicazioni di tipo induttivo aventi le caratteristiche tecniche della raccomandazione della CEPT ERC/REC 70-03 (Annesso 9).
- 27 (5.127) L'impiego della banda 4.000-4.063 kHz da parte del servizio mobile marittimo è limitato alle stazioni radiotelefoniche di nave.
- 28 (5.128)
(5.137) Frequenze nelle bande 4.063-4.123 kHz, 4.130-4.438 kHz, 6.200-6.213,5 kHz e 6.220,5- 6.525 kHz possono essere usate in via eccezionale da stazioni del servizio fisso che comunicano solo all'interno dei

confini nazionali in cui sono ubicate a condizione che non provochino disturbi pregiudizievoli al servizio mobile marittimo. La potenza media di queste stazioni non può superare 50 W.

- | | | |
|-----|----------------------|---|
| 29 | (5.130) | Le condizioni per l'utilizzazione delle frequenze portanti 4.125 kHz e 6.215 kHz sono stabilite negli articoli 31, 52 del Regolamento delle radiocomunicazioni. |
| 30 | (5.131) | La frequenza 4.209,5 kHz è impiegata esclusivamente per la trasmissione dalle stazioni costiere di bollettini meteorologici, di avvisi ai naviganti ed avvisi urgenti alle navi per mezzo di telegrafia a stampa a banda stretta. |
| 31 | (5.132) | Le frequenze 4.210 kHz, 6.314 kHz, 8.416,5 kHz, 12.579 kHz, 16.806,5 kHz, 19.680,5 kHz, 22.376 kHz e 26.100,5 kHz sono le frequenze internazionali per la trasmissione di informazioni per la sicurezza marittima (App.17 del Regolamento delle radiocomunicazioni). |
| 32 | | In accordo con la Decisione <u>Decisione</u> della Commissione Europea 2006/771/CE e successive modifiche, la banda di frequenze 984-7484 kHz, con frequenza centrale 4.234 kHz, e la banda 7,3-23 MHz, con frequenza centrale 13.547 kHz, possono essere impiegate da apparati a corto raggio in ausilio al traffico ferroviario aventi le caratteristiche tecniche della raccomandazione <u>della</u> CEPT ERC/REC 70-03 (Annesso 4). Tali applicazioni rientrano nel regime di "libero uso" ai sensi dell'art. 105, comma 1, lettera k) del <u>Codice delle comunicazioni elettroniche, emanato con D. Lgs. 1° agosto 2003 n. 259 e successive modifiche</u> decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259 e successive modifiche recante il Codice delle comunicazioni elettroniche. |
| 32A | (5.132A)
(5.145A) | Le stazioni del servizio di radiolocalizzazione che operano nelle bande di frequenze 4.438-4.488 kHz, 5.250-5.275 kHz, 9.305-9.355 kHz, 13.450-13.550 kHz, 16.100-16.200 kHz, 24.450-24.600 kHz, 26.200-26.350 kHz e 39-39,5 MHz non devono causare interferenze pregiudizievoli o richiedere protezione dalle stazioni dei servizi fisso e mobile. Le applicazioni del servizio di radiolocalizzazione, nelle suddette bande, sono limitate ai radar oceanografici che operano in accordo alla Risoluzione 612 (Rev. WRC-12). |
| 32B | (5.133B) | La banda di frequenze 5351,5-5366,5 kHz è anche attribuita al servizio di radioamatore con statuto di servizio secondario. Le stazioni del servizio di radioamatore che utilizzano la banda di frequenze 5351,5-5366,5 kHz non devono superare la massima potenza isotropa equivalente irradiata di 15 W (e.i.r.p.) (WRC-15). |
| 33 | (5.136) | La banda di frequenze 5.900-5.950 kHz può essere utilizzata sia per usi civili sia dal Ministero della difesa per stazioni dei servizi fisso e mobile terrestri per comunicazioni limitate all'interno dei confini nazionali, a condizione che non provochino disturbi pregiudizievoli al servizio di radiodiffusione. La potenza irradiata da tali stazioni deve essere la minima necessaria, tenendo altresì conto dell'impiego stagionale delle frequenze da parte del servizio di radiodiffusione, pubblicato in accordo al Regolamento delle Radiocomunicazioni. |
| 34 | (5.134) | L'utilizzazione delle bande <u>di frequenze</u> 5.900-5.950 kHz, 7.300-7.350 kHz, 9.400-9.500 kHz, 11.600-11.650 kHz, 12.050-12.100 kHz, 13.570-13.600 kHz, 13.800-13.870 kHz, 15.600-15.800 kHz, 17.480-17.550 kHz e 18.900-19.020 kHz da parte del servizio di radiodiffusione è soggetta all'applicazione della procedura di cui all'Articolo 12 del Regolamento delle Radiocomunicazioni. Nelle suddette bande di frequenze deve essere facilitata l'introduzione delle tecniche di modulazione numerica, in accordo con le disposizioni previste dalla Risoluzione 517 <u>del Regolamento delle radiocomunicazioni (Rev. WRC-19).</u> (Rev. WRC07) del Regolamento delle Radiocomunicazioni. |
| 35 | (5.138) | Le bande 6.765-6.795 kHz (frequenza centrale 6.780 kHz), 61-61,5 GHz (frequenza centrale 61,25 GHz), 122-123 GHz (frequenza centrale 122,5 GHz) e 244-246 GHz (frequenza centrale 245 GHz) sono designate per le applicazioni industriali, scientifiche e medicali (ISM). L'impiego di queste bande di frequenze per le applicazioni ISM è soggetto al rilascio di un'autorizzazione particolare, in accordo con le altre Amministrazioni, i cui servizi possono essere disturbati. Nell'applicazione di questa disposizione si deve tenere conto delle più recenti Raccomandazioni in materia dell'UIT-R |
| 36 | | In accordo con la decisione della Commissione Europea 2006/771/ CEEC <u>CEEC</u> e successive modifiche, frequenze delle bande 13.553-13.567 kHz, 26.957-27.283 kHz, 40,66-40,70 MHz, possono essere impiegate ad uso collettivo da apparati a <u>a</u> corto raggio destinati ad impieghi non specifici, aventi le caratteristiche tecniche della raccomandazione <u>della</u> CEPT ERC/REC 70-03 (Annesso 1). Tali applicazioni rientrano nel regime di "libero uso" ai sensi dell'art. 105, comma 1, lettera o) del Codice delle comunicazioni elettroniche, emanato con D. Lgs. decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259 e successive modifiche, <u>comunicazioni elettroniche, emanato con D. Lgs. decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259 e successive modifiche,</u> recante il Codice delle comunicazioni elettroniche. |

37	(5.143)	La banda di frequenze 7.300-7.350 kHz può essere utilizzata sia per usi civili sia dal Ministero della difesa per stazioni dei servizi fisso e mobile terrestre per comunicazioni limitate all'interno dei confini nazionali, a condizione che non provochino disturbi pregiudizievoli al servizio di radiodiffusione. La potenza irradiata da tali stazioni deve essere la minima necessaria, tenendo altresì conto dell'impiego stagionale delle frequenze da parte del servizio di radiodiffusione, pubblicato in accordo al Regolamento delle Radiocomunicazioni.
37A	(5.143B)	Frequenze nella banda 7.350-7.450 kHz possono essere utilizzate, sia per usi civili sia dal Ministero della difesa, per stazioni dei servizi fisso e mobile terrestre per comunicazioni limitate all'interno dei confini nazionali, a condizione che non provochino disturbi pregiudizievoli al servizio di radiodiffusione. La potenza irradiata da ciascuna di tali stazioni non deve superare 24 dBW (WRC-03).
38	(5.145)	Le condizioni per l'utilizzazione delle frequenze portanti 8.291 kHz, 12.290 kHz e 16.420 kHz sono stabilite negli articoli 31 e 52 del Regolamento delle radiocomunicazioni.
39	(5.146)	Le bande di frequenze 9.400-9.500 kHz, 11.600-11.650 kHz, 12.050-12.100 kHz, 15.600-15.800 kHz, 17.480-17.550 kHz e 18.900-19.020 kHz possono essere utilizzate sia per usi civili sia dal Ministero della difesa per stazioni del servizio fisso per comunicazioni limitate all'interno dei confini nazionali, a condizione che non provochino disturbi pregiudizievoli al servizio di radiodiffusione. La potenza irradiata da tali stazioni deve essere la minima necessaria, tenendo altresì conto dell'impiego stagionale delle frequenze da parte del servizio di radiodiffusione, pubblicato in accordo al Regolamento delle Radiocomunicazioni.
40	(5.147)	Frequenze nelle bande 9.775-9.900 kHz, 11.650-11.700 kHz e 11.975-12.050 kHz possono essere usate da stazioni del servizio fisso che comunicano solo con altre stazioni situate all'interno delle frontiere nazionali a condizione che non provochino disturbi pregiudizievoli al servizio di radiodiffusione. La potenza irradiata da queste stazioni non può superare 24 dBW.
41	(5.149)	Nell'assegnare le frequenze alle stazioni degli altri servizi ai quali sono attribuite le bande seguenti: 13.360-13.410 kHz, 406,1-410,0 MHz, 1.610,6-1.613,8 MHz, 1.660-1.670 MHz, 22-22,50 GHz, 31,5-31,8 GHz, 42,5-43,5 GHz (ed in particolare nelle sottobande 42,77-42,87 GHz, 43,07-43,17 GHz e 43,37-43,47 GHz, ove sono effettuate osservazioni di righe spettrali), 48,94-49,04 GHz, 76-77,5 GHz, 79-81 GHz, 81-86 GHz, 92-94 GHz, 94,1-100 GHz, 102-109,5 GHz, 111,8-114,25 GHz, 130-134 GHz, 136-148,5 GHz, 151,5-158,5 GHz, 209-226 GHz, 241-248 GHz, 252-275 GHz, si deve cercare di adottare le misure praticamente possibili per evitare disturbi pregiudizievoli al servizio di radioastronomia. Le emissioni provenienti dallo spazio o dalle stazioni di aeromobile possono essere fonti di disturbi al servizio di radioastronomia.
42	(5.150)	Le bande di frequenze 13.553-13.567 kHz (frequenza centrale 13.560 kHz), 26.957-27.283 kHz (frequenza centrale 27.120 kHz), 40,66-40,70 MHz (frequenza centrale 40,68 MHz), 2.400-2.500 MHz (frequenza centrale 2.450 MHz), 5.725-5.875 MHz (frequenza centrale 5.800 MHz) e 24,00-24,25 GHz (frequenza centrale 24,125 GHz) sono anche utilizzate dagli apparecchi per applicazioni industriali, scientifiche e medicali (ISM). I servizi di radiocomunicazione operanti in queste bande devono accettare i disturbi pregiudizievoli che possono verificarsi a causa delle citate applicazioni. Ogni misura praticamente possibile deve essere adottata per assicurare che le irradiazioni delle apparecchiature usate per tali applicazioni siano minime e che al di fuori della banda il livello delle irradiazioni sia tale da non causare disturbi pregiudizievoli ai servizi di radiocomunicazione ed in particolare alla radionavigazione e ad ogni altro servizio di sicurezza operante in accordo con le prescrizioni del presente piano.
43	(5.151)	Le bande di frequenze 13.570-13.600 kHz e 13.800-13.870 kHz possono essere utilizzate sia per usi civili sia dal Ministero della difesa per stazioni dei servizi fisso e mobile escluso mobile aeronautico (R) per comunicazioni limitate all'interno dei confini nazionali, a condizione che non provochino disturbi pregiudizievoli al servizio di radiodiffusione. La potenza irradiata da tali stazioni deve essere la minima necessaria, tenendo altresì conto dell'impiego stagionale delle frequenze da parte del servizio di radiodiffusione, pubblicato in accordo al Regolamento delle Radiocomunicazioni.
44	(5.155B) (5.156A)	Le bande di frequenze 21.870-21.924 kHz e 23.200-23.350 kHz sono utilizzate dal servizio fisso per la trasmissione di disposizioni di servizio relative alla sicurezza del volo.
45	(5.157)	L'impiego della banda 23.350-24.000 kHz da parte del servizio mobile marittimo è limitato alla radiotelegrafia tra stazioni di nave.
46		Le frequenze -26.190 kHz, 26.200 kHz, 26.210 kHz, 26.340 kHz, 26.350 kHz, 26.360 kHz, 26.490 kHz, 26.500 kHz, 26.510 kHz con larghezza di canale di 10 kHz, 40,0125 MHz, 40,0250 MHz, 40,0375 MHz, 40,0500 MHz, 40,0625 MHz, 40,0750 MHz e 40,0875 MHz con larghezza di canale di 12,5 kHz, nonché

- le frequenze -459,650 MHz e 469,650 MHz, con larghezza di canale di 12,5 -kHz, possono essere impiegate ad uso collettivo da apparati di debole potenza, operanti con modulazione angolare, per la ricerca delle persone (trasmettitori di chiamata) con potenza di uscita massima di 5 W. Le frequenze 161,000 MHz e 161,100 MHz, con larghezza di canale 12,5 -kHz, possono essere impiegate sempre ad uso collettivo da apparati di debole potenza, operanti con modulazione angolare, -per la ricerca delle persone (trasmettitori di risposta) con massima potenza equivalente irradiata di 50 mW. Tali applicazioni sono soggette al regime di "autorizzazione generale" ai sensi dell'art. 104, comma 1, lettera c) numero 2.6) del Codice delle Comunicazioni elettroniche, emanato con ~~decreto legislativo D.~~ Lgs. 1° agosto 2003 n. 259 e successive modifiche.
- 47 Le frequenze 26.875 kHz, 26.885 kHz, con larghezza di canale di 10 kHz, 43,3 MHz , 43,3125 MHz, 43,3250 MHz, 43,3375 MHz, 43,35 MHz e 43,3625 MHz, con larghezza di canale 12,5 kHz, possono essere impiegate ad uso collettivo da apparati di debole potenza, da utilizzare in ausilio al traffico ed al trasporto su strada e rotaia, agli addetti alla sicurezza ed al soccorso sulle strade, alla vigilanza del traffico, ai trasporti a fune, al controllo delle foreste, alla disciplina della caccia e della pesca ed alla sicurezza notturna. Gli apparati operano con modulazione angolare, con massima potenza di uscita o equivalente irradiata di 4 W. Per il solo caso di apparati operanti a 26.875 kHz e 26.885 kHz è ammessa anche la modulazione di ampiezza a doppia banda laterale e di ampiezza a banda laterale unica con -massima potenza equivalente irradiata di 1 W, mentre la massima potenza di uscita è di 5 W. Tali applicazioni sono soggette al regime di "autorizzazione generale" ai sensi dell'art. 104, comma 1, lettera c) numero 2.2) del Codice delle Comunicazioni elettroniche, emanato con ~~decreto legislativo D.~~ Lgs. 1° agosto 2003 n. 259 e successive modifiche.
- 48 Le frequenze 26.895 kHz, 26.905 kHz, con larghezza di canale di 10 kHz, 43,375 MHz, 43,3875 MHz, 43,4 MHz, 43,4125 MHz, 43,4250 MHz, 43,4375 MHz, con larghezza di canale 12,5 kHz, possono essere impiegate ad uso collettivo da apparati di debole potenza, operanti con modulazione angolare, da utilizzare in ausilio alle imprese industriali, commerciali, artigiane ed agrarie. Gli apparati operano con modulazione angolare, con massima potenza di uscita o equivalente irradiata di 4 W. Per il solo caso di apparati operanti a 26.895 kHz e 26.905 kHz è ammessa anche la modulazione di ampiezza a doppia banda laterale e di ampiezza a banda laterale unica con -massima potenza equivalente irradiata di 1 W, mentre la massima potenza di uscita è di 5 W. Tali applicazioni sono soggette al regime di "autorizzazione generale" ai sensi dell'art. 104, comma 1, lettera c) numero 2.3) del Codice delle Comunicazioni elettroniche, emanato con ~~decreto legislativo D.~~ Lgs. 1° agosto 2003 n. 259 e successive modifiche.
- 49 Le frequenze 26.915 kHz, -26.925 kHz, 26.935 kHz, con larghezza di canale di 10 kHz, -43,45 MHz, 43,4625 MHz, 43,475 MHz e 43,4875 MHz, con larghezza di canale 12,5 kHz, possono essere impiegate ad uso collettivo da apparati di debole potenza da utilizzare per collegamenti riguardanti la sicurezza della vita umana in mare, o comunque di emergenza, fra piccole imbarcazioni e stazioni base collocate presso sedi di organizzazioni nautiche, nonché di collegamenti di servizio fra diversi punti di una stessa nave. Gli apparati operano con modulazione angolare, con massima potenza di uscita o equivalente irradiata di 4 W. Per il solo caso di apparati operanti a 26.915 kHz, 26.925 kHz, 26.935 kHz è ammessa anche la modulazione di ampiezza a doppia banda laterale e di ampiezza a banda laterale unica con -massima potenza equivalente irradiata di 1 W, mentre la massima potenza di uscita è di 5 W. Tali applicazioni sono soggette al regime di "autorizzazione generale" ai sensi dell'art. 104, comma 1, lettera c) numero 2.4) del Codice delle Comunicazioni elettroniche, emanato con ~~decreto legislativo D.~~ Lgs. 1° agosto 2003 e successive modifiche.
- 49A Le frequenze 26.945 kHz, -26.955 kHz, con larghezza di canale di 10 kHz, 43,5 MHz, 43,5125 MHz, 43,525 MHz e 43,5375 MHz, con larghezza di canale 12,5 kHz, possono essere impiegate ad uso collettivo da apparati di debole potenza da utilizzare in ausilio alle attività agonistiche e sportive. Gli apparati operano con modulazione angolare, con massima potenza di uscita o equivalente irradiata di 4 W. Per il solo caso di apparati operanti a 26.945 kHz, 26.955 kHz è ammessa anche la modulazione di ampiezza a doppia banda laterale e di ampiezza a banda laterale unica con -massima potenza equivalente irradiata di 1 W, mentre la massima potenza di uscita è di 5 W. Tali applicazioni sono soggette al regime di "autorizzazione generale" ai sensi dell'art. 104, comma 1, lettera c) numero 2.5) del Codice delle Comunicazioni elettroniche, emanato con ~~decreto legislativo D.~~ Lgs. 1° agosto 2003 n. 259 e successive modifiche.
- 49B Le frequenze 26.855 kHz e 26.865 kHz con larghezza di canale di 10 kHz, -43,55 MHz, 43,5625 MHz, 43,575 MHz e 43,5875 MHz, con larghezza di canale 12,5 kHz, possono essere impiegate, ad uso collettivo, -da apparati di debole potenza da utilizzare in ausilio alle attività professionali sanitarie ed alle attività direttamente ad esse collegate. Gli apparati operano con modulazione angolare, con massima potenza di uscita o equivalente irradiata di 4 W. -Per il solo caso di apparati operanti a 26.855 kHz e

26.865 kHz è ammessa anche la modulazione di ampiezza a doppia banda laterale e di ampiezza a banda laterale unica con massima potenza equivalente irradiata di 1 W, mentre la massima potenza di uscita è di 5 W.

Tali applicazioni sono soggette al regime di "autorizzazione generale" ai sensi dell'art. 104, comma 1, lettera c) numero 2.7) del Codice delle Comunicazioni elettroniche, emanato con ~~decreto legislativo~~D. Lgs. 1° agosto 2003 n. 259 e successive modifiche.

49C

In accordo con la raccomandazione della CEPT ERC/REC 70-03 le bande di frequenze 26.990 – 27.000 kHz, -27.040 – 27.050 kHz, 27.090 – 27.100 kHz, 27.140 – 27.150 kHz, 27.190 – 27.200 kHz, e in accordo con la decisione della CEPT ERC/DEC/(01)12 le frequenze 40,665 MHz, 40,675 MHz, 40,685 MHz, 40,695 MHz possono essere impiegate ad uso collettivo, da apparati a corto raggio, per telecomandi dilettantistici, aventi le caratteristiche tecniche della raccomandazione della CEPT ERC/REC 70-03 (Annesso 8). Per le stesse finalità sono designate anche le seguenti frequenze da utilizzare con apparati aventi le predette caratteristiche tecniche: 27.235 kHz, 27.275 kHz, 40,715 MHz, 40,725 MHz, 40,735 MHz, 40,765 MHz, 40,775 MHz, 40,785 MHz, 40,815 MHz, 40,825 MHz, 40,835 MHz, 40,865 MHz, 40,875 MHz, 72,080 MHz e 72,240 MHz.

Tali applicazioni rientrano nel regime di "libero uso" ai sensi dell'art. 105, comma 1, lettera f) del ~~Codice delle Comunicazioni elettroniche, emanato con D. Lgs. 1° agosto 2003 n. 259 e successive modifiche, decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259 e successive modifiche, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche.~~

Inoltre, in accordo con la ~~d~~Decisione della Commissione Europea 2006/771/CE e successive modifiche le bande di frequenze 26.990 – 27.000 kHz, -27.040 – 27.050 kHz, 27.090 – 27.100 kHz, 27.140 – 27.150 kHz, 27.190 – 27.200 kHz, possono essere impiegate ad uso collettivo, da apparati a corto raggio, destinati ad impieghi non specifici, aventi le caratteristiche tecniche della raccomandazione della CEPT ERC/REC 70-03 (Annesso 1), o possono essere impiegate ad uso collettivo, da apparati a corto raggio, per telecomandi dilettantistici, aventi le caratteristiche tecniche della raccomandazione della CEPT ERC/REC 70-03 (Annesso 8). Tali applicazioni rientrano nel regime di "libero uso" ai sensi dell'art. 105, comma 1, lettera o) del ~~Codice delle Comunicazioni elettroniche, emanato con D. Lgs. 1° agosto 2003 n. 259 e successive modifiche, decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259 e successive modifiche, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche.~~

49D

Le frequenze 26.965 kHz, 26.975 kHz, 26.985 kHz, 27.005 kHz, 27.015 kHz, 27.025 kHz, 27.035 kHz, 27.055 kHz, 27.065 kHz, 27.075 kHz, 27.085 kHz, 27.105 kHz, 27.115 kHz, 27.125 kHz, 27.135 kHz, 27.155 kHz, 27.165 kHz, 27.175 kHz, 27.185 kHz, 27.205 kHz, 27.215 kHz, 27.225 kHz, 27.235 kHz, 27.245 kHz, 27.255 kHz, 27.265 kHz, 27.275 kHz, 27.285 kHz, 27.295 kHz, 27.305 kHz, 27.315 kHz, 27.325 kHz, 27.335 kHz, 27.345 kHz, 27.355 kHz, 27.365 kHz, 27.375 kHz, 27.385 kHz, 27.395 kHz, 27.405 kHz, con larghezza di canale di 10 kHz, possono essere impiegate ad uso collettivo da apparati potenza per comunicazioni in banda cittadina.

Nel caso di apparati operanti con modulazione angolare la massima potenza di uscita o equivalente irradiata è di 4 W. Nel caso di apparati operanti con modulazione di ampiezza a doppia banda laterale e di ampiezza a banda laterale unica, la massima potenza equivalente irradiata è di 1 W, mentre la massima potenza di uscita è di 5 W.

Tali applicazioni rientrano nel regime di "libero uso" ai sensi dell'art. 105, comma 1, lettera p) del Codice delle comunicazioni elettroniche, emanato con ~~decreto legislativo~~D. Lgs. 1° agosto 2003 n. 259 e successive modifiche, salvo quanto disposto dal capo VI Art. 145 (dichiarazione) e dall'allegato 25 art. 36 dello stesso Codice.

49E

La frequenza 27.095 kHz può essere impiegata ad uso collettivo da ~~apparati~~ a corto raggio in ausilio al traffico ferroviario aventi le caratteristiche tecniche della raccomandazione della CEPT ERC/REC 70-03 (Annesso 4).

Tali applicazioni rientrano nel regime di "libero uso" ai sensi dell'art. 105, comma 1, lettera c) del Codice delle comunicazioni elettroniche, emanato con D. Lgs. 1° agosto 2003 n. 259 e successive modifiche~~Codice delle comunicazioni elettroniche, emanato con decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259 e successive modifiche recante il Codice delle comunicazioni elettroniche.~~

50

~~Le~~ frequenze 27,515 MHz, 27,525 MHz, 27,535 MHz, 27,545 MHz, 27,555 MHz, 27,565 MHz, 27,575 MHz, 27,585 ~~–~~ MHz, 29,815 MHz, 29,825 MHz, 29,835 MHz, 29,845 MHz, 29,855 MHz, 29,865 MHz, 29,875 MHz, 29,885 MHz, ~~–~~ 30,8625 MHz, 30,8750 MHz, 30,8875 MHz, 30,9000 MHz, 30,9125 MHz, 30,9250 MHz, 30,9375 MHz, 30,9500 ~~–~~ MHz possono essere impiegate, ad uso collettivo, da apparati a corto raggio destinati ad essere utilizzati come radiocomandi per apriporte, apricancelli e applicazioni analoghe. Il passo di canalizzazione nelle bande di frequenze dei 27 MHz e dei 29 MHz è di 10 kHz, mentre nella banda di frequenze dei 30 MHz il passo di canalizzazione è di 12,5 kHz. La massima potenza equivalente irradiata è di 5 mW.

Tali applicazioni rientrano nel regime di "libero uso" ai sensi dell'art. 105, comma 1, lettera l) del Codice delle comunicazioni elettroniche, emanato con ~~decreto legislativo~~D. Lgs. 1° agosto 2003 n. 259 e successive modifiche.

51		La frequenza 29,7 MHz è utilizzata ad uso collettivo—per apparati a corto raggio destinati esclusivamente all'impiego quali "radiogiocattoli". La massima larghezza di banda del canale è di 12,5 kHz e la massima potenza equivalente irradiata è di 10 mW. Tali applicazioni rientrano nel regime di “libero uso” ai sensi dell'art. 105, comma 1, lettera m) del Codice delle comunicazioni elettroniche, emanato con decreto legislativo <u>D. Lgs. 1° agosto 2003 n. 259 e successive modifiche.</u>
52		La banda di frequenze 33,15-40,15 MHz è la banda di media frequenza dei ricevitori televisivi. Nell'assegnare frequenze di tale banda alle stazioni dei servizi previsti in tabella devono essere adottate le precauzioni necessarie a proteggere detti ricevitori.
52A		In accordo con la decisione <u>della</u> CEPT ERC/DEC/(01)11 nella banda di frequenze 34,995-35,225 MHz possono essere impiegati ad uso collettivo apparati a corto raggio per telecomandi dilettantistici, riservati ad aeromodelli, aventi le caratteristiche tecniche della raccomandazione <u>della</u> CEPT ERC/REC 70-03 (Annesso 8). Tali applicazioni rientrano nel regime di “libero uso” ai sensi dell'art. 105, comma 1, lettera f) del <u>Codice delle comunicazioni elettroniche, emanato con D. Lgs. 1° agosto 2003 n.259 e successive modifiche</u> Codice delle comunicazioni elettroniche, emanato con decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259 e successive modifiche recante il Codice delle comunicazioni elettroniche.
53	(5.149)	Le bande di frequenze 37,5-38,25 MHz, 73-74,6 MHz, 150,05-153 MHz, 1.330-1.400 MHz, 1.718,8-1.722,2 MHz, 3.260-3.267 MHz, 3.332-3.339 MHz, 3.345,8-3.352,5 MHz, 4.825-4.835 MHz, 4.950-4.990 MHz, 6.650-6.675,2 MHz, 22,81-22,86 GHz, 31,2-31,3 GHz, 36,43-36,5 GHz,—sono anche attribuite al servizio di radioastronomia con statuto di servizio secondario. Esse possono essere utilizzate per tale servizio, previo accertamento da parte dell'autorità civile competente, di concerto con il Ministero della difesa, della possibilità di assicurare alle stazioni di radioastronomia protezione accettabile. Gli enti interessati all'attività delle stazioni di radioastronomia dovranno accertare presso la suddetta autorità, in fase di pianificazione delle ricerche, l'effettiva possibilità di protezione di dette stazioni.
54		La banda di frequenze 39-45 MHz può essere anche utilizzata dal Ministero della difesa, su base di non interferenze ai servizi in tabella e senza diritto di protezione, per sistemi mobili funzionanti in agilità di frequenza (frequency hopping).
55		La banda di frequenze 41-43,6 MHz può essere impiegata ad uso collettivo anche da apparati a corto raggio destinati a radiomicrofoni a banda stretta aventi le caratteristiche tecniche della raccomandazione <u>della</u> della CEPT ERC/REC 70-03 (Annesso 10). Tali applicazioni rientrano nel regime di “libero uso” ai sensi dell'art. 105, comma 1, lettera h) del <u>Codice delle comunicazioni elettroniche, emanato con D. Lgs. 1° agosto 2003 n.259 e successive modifiche</u> Codice delle comunicazioni elettroniche, emanato con decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259 e successive modifiche recante il Codice delle comunicazioni elettroniche.
56	(5.162A)	La banda di frequenze 46-68 MHz è anche attribuita al servizio di radiolocalizzazione avente statuto di servizio secondario. Questa utilizzazione è limitata all'esercizio di radar per il rilievo della velocità e della direzione del vento (wind profilers) conformemente alla <u>R</u> risoluzione 217 del Regolamento delle radiocomunicazioni <u>(Rev. WRC-97).</u>
57	<u>(5.166C)</u>	<u>Le stazioni del servizio di radioamatore nella banda di frequenze 50-52 MHz non devono provocare disturbi pregiudizievoli ai radar per il rilievo della velocità e della direzione del vento (wind profilers) operanti nel servizio di radiolocalizzazione in accordo alla nota 5.162 A del Regolamento delle Radiocomunicazioni, né pretendere protezione da questi.</u> Frequenze della banda 50-52 MHz possono essere usate dal servizio di radioamatore con statuto di servizio secondario e sulla base del numero 4.4 del Regolamento delle radiocomunicazioni.
58		Nelle bande di frequenze 174-223 MHz e 470-790 MHz, e, a partire dal Piano Nazionale di Assegnazione delle Frequenze 2018, nelle bande di frequenze 174-223 MHz e 470-694 MHz, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni definisce il piano di assegnazione di frequenze alle stazioni di radiodiffusione televisiva pubbliche e private.
58A		La banda di frequenze 470-790 MHz dovrà essere utilizzata in accordo con la <u>d</u> d Decisione della Commissione Europea 2017/899/UE e con la Legge 23 <u>Dicembre</u> dicembre 2017, n°205.
59		Per il soccorso alpino possono essere assegnate le seguenti frequenze con le limitazioni corrispondenti:

- 68,75 MHz e 169,8125 MHz da impiegare su tutto il territorio nazionale salvo la Valle d'Aosta;
- 71,50 MHz, 71,55 MHz da impiegare su tutto il territorio nazionale anche per il collegamento con elicottero;
- 71,575 MHz, 72,975 MHz e 161,300 MHz da impiegare solo in Valle d'Aosta.

60		Frequenze delle bande 74,6-74,8 MHz, 75,2-76,950 MHz, 78,6-87,5 MHz possono essere destinate, previo coordinamento con il Ministero della difesa, per utilizzazioni temporanee di radiotelefoni da parte di organizzazioni o imprese straniere itineranti o in occasione di eventi sportivi.
61	(5.180)	La frequenza 75 MHz è utilizzata dai radiofari asserviti ai sistemi di atterraggio strumentale (ILS). Devono evitarsi assegnazioni di frequenze vicine ai limiti della banda di guardia a stazioni di altri servizi che a causa della loro potenza e della loro posizione geografica potrebbero causare disturbi pregiudizievoli ai suddetti radiofari o imporre altre restrizioni.
62		Nella banda di frequenze 87,5-108 MHz l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni definisce il piano di assegnazione di frequenze alle stazioni di radiodiffusione sonora pubbliche e private. La parte del predetto piano, che riguarda la sottobanda di frequenze 104-108 MHz deve essere coordinata con il Ministero della difesa e con le autorità aeronautiche preposte al controllo del traffico aereo al fine di assicurare in via preventiva assenza di disturbi pregiudizievoli al servizio di radionavigazione aeronautica funzionante nella banda adiacente al di sopra di 108 MHz.
63	(5.197A)	La banda di frequenze 108-117,975 MHz può anche essere utilizzata dal servizio mobile aeronautico (R) con statuto primario, limitatamente a sistemi operanti in accordo con gli standard aeronautici riconosciuti a livello internazionale. Tali utilizzazioni devono essere in <u>accordo con la Risoluzione</u> 413 del Regolamento delle radiocomunicazioni (Rev. WRC-07) . L'uso della banda 108-112 MHz da parte del servizio mobile aeronautico (R) deve essere limitato a sistemi composti da trasmettitori installati a terra ed associati ricevitori, che forniscono informazioni di navigazione in supporto di funzioni di navigazione aerea, in accordo con gli standard aeronautici riconosciuti a livello internazionale.
64	(5.200)	Nella banda di frequenze 117,975-137 MHz la frequenza aeronautica ausiliaria d'emergenza 121,5 MHz e la frequenza aeronautica ausiliaria 123,1 MHz possono essere usate dalle stazioni mobili del servizio mobile marittimo per comunicare, esclusivamente per scopi di sicurezza, con le stazioni del servizio mobile aeronautico, secondo le condizioni stabilite dall'Articolo 31 del Regolamento delle radiocomunicazioni.
64 A		Nella banda di frequenze 117,975-137 MHz la frequenza aeronautica 130,0 MHz, deve essere usata esclusivamente sulla base di quanto previsto dall' Art. 11 comma 4 del d.M. 1 Febbraio <u>febbraio</u> 2006 "Norme di attuazione della legge 2 aprile 1968, n. 518, concernente la liberalizzazione dell'uso delle aree di atterraggio." (<u>GU Serie Generale n.106 del 09-05-2006</u>)
65	(5.208)	L'impiego della banda 137-138 MHz da parte del servizio mobile via satellite è soggetto all'applicazione delle procedure di coordinamento e notifica previste nel n. 9.11A del Regolamento delle radiocomunicazioni.
<u>65A</u>	<u>(5.203C)</u>	<u>L'uso del servizio di operazioni spaziali (spazio-Terra) da parte di sistemi satellitari non geostazionari per missioni di breve durata nella banda di frequenze 137-138 MHz è soggetto alla Risoluzione 660 del Regolamento delle radiocomunicazioni (Rev. WRC-19). Si applica la Risoluzione 32 del Regolamento delle radiocomunicazioni (Rev. WRC-19).</u> <u>Tali sistemi non devono causare interferenze pregiudizievoli ai servizi esistenti ai quali la banda di frequenze è assegnata su base primaria, né pretendere protezione da questi.</u>
66	(5.209)	L'impiego delle bande 137-138 MHz, 148-150,05 MHz, 399,9-400,05 MHz e 400,15-401 MHz da parte del servizio mobile via satellite è limitato a sistemi di satelliti non geostazionari.
<u>66A</u>	<u>(5.209A)</u>	<u>L'uso della banda di frequenze 137,175-137,825 MHz da parte di sistemi satellitari non geostazionari nell'ambito del servizio di operazioni spaziali identificato come missione di breve durata secondo quanto previsto dall'appendice 4 non è soggetto alle disposizioni del n. 9.11A del Regolamento delle Radiocomunicazioni.</u>
67		La banda di frequenze 138,20-138,45 MHz può essere impiegata ad uso collettivo da apparati a <u>a</u> corto raggio destinati ad impieghi non specifici, aventi le caratteristiche tecniche della raccomandazione <u>della</u> CEPT ERC/REC 70-03 (Annesso 1). Tali applicazioni rientrano nel regime di "libero uso" ai sensi dell'art. 105, comma 1, lettera o) del <u>Codice delle comunicazioni elettroniche, emanato con D. Lgs. 1° agosto 2003 n.259 e successive</u>

~~modifiche decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259 e successive modifiche, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche.~~

- 68 (5.208A) Nell'assegnare frequenze alle stazioni spaziali del servizio mobile via satellite nelle bande di frequenze 137-138 MHz, 387-390 MHz e 400,15-401 MHz e nel servizio mobile marittimo via satellite (spazio-Terra) nelle bande di frequenze 157,1875-157,3375 MHz and 161,7875-161,9375 MHz debbono essere adottati tutti i possibili provvedimenti per proteggere il servizio di radioastronomia nelle bande di frequenze 150,05-153 MHz, 322-328,6 MHz, 406,1-410 MHz e 608-614 MHz da interferenze pregiudizievoli originate da emissioni non desiderate come indicato nella versione più recente della raccomandazione ITU-R RA.769.
~~. I livelli di soglia delle interferenze pregiudizievoli al servizio di radioastronomia sono riportati nella relativa raccomandazione UIT-R.~~
- 69 La banda di frequenze 144,0-145,8 MHz è ad uso esclusivo del servizio di radioamatore. La banda di frequenze 145,8 – 146,0 MHz è ad uso esclusivo del servizio di radioamatore via satellite, limitatamente ai collegamenti con i satelliti radioamatoriali che operano in accordo alle disposizioni dell'ITU. Le stazioni ripetitrici non presidiate del servizio di radioamatore, autorizzate ad operare in questa banda, possono continuare ad operare fino alla scadenza della autorizzazione.
- 70 (5.219) L'impiego della banda di frequenze 148-149,9 MHz da parte del servizio mobile via satellite è soggetto all'applicazione delle procedure di coordinamento e notifica previste nel n. 9.11A del Regolamento delle radiocomunicazioni. Il servizio mobile via satellite non deve limitare lo sviluppo e l'impiego dei servizi fisso, mobile e di operazioni spaziali nella banda 148-149,9 MHz. L'impiego della banda di frequenze 148-149,9 MHz da parte di sistemi satellitari non geostazionari nell'ambito del servizio di operazioni spaziali identificato come missione di breve durata non è soggetto al n. 9.11A del Regolamento delle radiocomunicazioni.
- 71 (5.218) Nella banda di frequenze 148-149,9 MHz, previo coordinamento con il Ministero della difesa, possono essere assegnate frequenze per il telecomando spaziale. La larghezza di banda dell'emissione non deve superare ± 25 kHz.
- 71A (5.218A) La banda di frequenze 148-149,9 MHz nell'ambito del servizio di operazioni spaziali (Terra-spazio) può essere utilizzata da sistemi satellitari non geostazionari per missioni di breve durata. Tali sistemi in accordo alla Risoluzione 32 del Regolamento delle radiocomunicazioni (Rev. WRC-19) non sono soggetti agli accordi previsti dall'art. 9.21 del Regolamento delle radiocomunicazioni. In fase di coordinamento, si applicano anche le disposizioni dei numeri 9.17 e 9.18 del Radio Regolamento. Nella banda di frequenze 148-149,9 MHz, i sistemi satellitari non geostazionari per missioni di breve durata non devono causare interferenze pregiudizievoli ai servizi esistenti ai quali la banda di frequenze è assegnata su base primaria, né pretendere protezione da questi, o imporre ulteriori vincoli ai servizi di operazioni spaziali e mobile via satellite. Inoltre, le stazioni terrene in sistemi satellitari non geostazionari nel servizio di operazioni spaziali con missioni di breve durata nella banda di frequenze 148-149,9 MHz dovranno garantire che la densità del flusso di potenza non superi -149 dB (W/(m² 4 kHz)) per più dell'1% del tempo al confine del territorio dei Paesi elencati nella nota 5.218A del Regolamento delle radiocomunicazioni. Nel caso in cui questo limite di densità di flusso di potenza venga superato, l'accordo previsto dall'art. 9.21 del Regolamento delle radiocomunicazioni deve essere ottenuto dai paesi menzionati nella nota 5.218A del Regolamento delle radiocomunicazioni.
- 72 (5.220) L'impiego delle bande di frequenze 149,9-150,05 MHz e 399,9 - 400,05 MHz da parte del servizio mobile via satellite è soggetto all'applicazione delle procedure di coordinamento e notifica previste nel n. 9.11A del Regolamento delle radiocomunicazioni.
- 73 ~~SOPPRESSA~~
~~74 SOPPRESSA~~
~~75 SOPPRESSA~~
~~76 SOPPRESSA~~
~~74 SOPPRESSA~~
~~75 SOPPRESSA~~
~~76 SOPPRESSA~~
- 77 L'utilizzazione delle bande di frequenza 156-156,7625 MHz, 156,8375-165,5125 MHz, 167,2125-169,4 MHz, 169,8-170,1125 MHz e 171,8125-174 MHz da parte del servizio mobile terrestre è destinata a sistemi radiomobili ad uso privato. Le predette bande di frequenze sono utilizzate anche per il servizio fisso limitatamente:

~~a)~~ ~~a)~~ ai collegamenti telefonici realizzati nell'ambito della legge concernente i collegamenti per le frazioni e zone montane;

~~a)~~

~~b)~~ ~~b)~~ ad altri collegamenti telefonici monocanali d'abbonato realizzati anteriormente al 30 giugno 1980;

~~b)~~

c) ~~e)~~ ai collegamenti tra punti fissi facenti parte di reti radiomobili.

77A (5.228AB) L'uso delle bande di frequenze 157,1875-157,3375 MHz e 161,7875-161,9375 MHz da parte del servizio mobile marittimo via satellite (Terra-spazio) è limitato ai sistemi satellitari non geostazionari che operano in conformità con l'Appendice 18 del Regolamento delle radiocomunicazioni.

77B (5.228AC) L'uso delle bande di frequenze 157,1875-157,3375 MHz e 161,7875-161,9375 MHz da parte del servizio mobile marittimo via satellite (spazio-Terra) è limitato ai sistemi satellitari non geostazionari che operano in conformità con l'Appendice 18 del Regolamento delle radiocomunicazioni. Tale uso è soggetto ad accordo ottenuto sotto il 9.21 R.R. rispetto ai servizi terrestri dei Paesi di cui alla nota. 5.228AC del Regolamento delle Radiocomunicazioni.

77C Le bande di frequenze 157,1875-157,3375 MHz e 161,7875-161,9375 MHz sono identificate per l'utilizzo del sistema di scambio dati VHF (VDES) secondo quanto previsto dall'Appendice 18 del Regolamento delle radiocomunicazioni. I componenti terrestri e satellitari del VDES sono descritti nella versione più recente della raccomandazione ITU-R M.2092. La componente Terra-spazio del VDES non deve causare interferenze dannose, né pretendere protezione dai sistemi terrestri che operano nelle stesse bande di frequenze, né limitarne lo sviluppo futuro.

78 Le bande di frequenze 165,5125 - 167,2125 MHz e 170,1125 - 171,8125 MHz sono destinate ad applicazioni radiomobile ad uso privato (PMR) numeriche.

79 (5.227) Le bande 156,4875-156,5125 MHz e 156,5375-156,5625 MHz sono anche attribuite ai servizi fisso e mobile terrestre su base primaria. L'uso di queste bande da parte dei servizi fisso e mobile terrestre non deve causare interferenze nocive al servizio mobile marittimo in onde metriche né chiedere protezione da questo.

80 (5.226) La frequenza 156,525 MHz è la frequenza internazionale di soccorso, sicurezza e chiamata per il servizio mobile marittimo radiotelefonico ad onde metriche per la chiamata selettiva (DSC). Le condizioni per l'impiego di questa frequenza e della banda 156,4875- 156,5625 MHz sono fissate negli articoli 31 e 52 e nell' Appendice 18 del Regolamento delle radiocomunicazioni.
La frequenza 156,8 MHz è la frequenza internazionale di soccorso, sicurezza e chiamata per il servizio mobile marittimo radiotelefonico ad onde metriche. Le condizioni per l'impiego di questa frequenza e della banda 156,7625- 156,8375 MHz sono fissate negli Articoli 31 e nell' Appendice 18 del Regolamento delle radiocomunicazioni.
Nelle bande di frequenze 156-156,4875 MHz, 156,5625-156,7625 MHz, 156,8375-157,45 MHz, 160,6-160,975 MHz e 161,475-162,05 MHz deve essere accordata priorità alle utilizzazioni per il servizio mobile marittimo solo sulle frequenze assegnate alle stazioni di tale servizio (vedi Articoli 31 e 52 e Appendice 18 del Regolamento delle radiocomunicazioni).
Qualsiasi uso di frequenze in queste bande da parte di stazioni di altri servizi ai quali esse sono attribuite, dovrebbe essere evitato nelle aree dove tale uso potrebbe causare disturbi nocivi al servizio mobile marittimo ad onde metriche.
Tuttavia, le frequenze 156,8 MHz e 156,525 MHz e le bande di frequenze nelle quali è data priorità al servizio mobile marittimo possono essere utilizzate per radiocomunicazioni nelle acque interne. Tale impiego è soggetto ad accordi con le Amministrazioni che possono essere interferite, tenendo conto dell'attuale uso delle frequenze e gli accordi esistenti.

81 (5.228) L'impiego delle bande di frequenze 156,7625 – 156,7875 MHz e 156,8125-156,8375 MHz da parte del servizio mobile via satellite (T-s) è limitato alla ricezione delle emissioni del sistema di identificazione automatica (AIS), che diffondono -messaggi AIS a lunga distanza (Messaggio 27, si veda la versione più recente della raccomandazione ITU-R M.1371). Ad eccezione delle emissioni AIS, le emissioni in queste bande di frequenze da parte dei sistemi operanti nel servizio mobile marittimo per le comunicazioni, non devono superare 1 W.

82 (5.228A) Le bande di frequenze 161,9625 – 161,9875 MHz e 162,0125-162,0375 MHz possono essere utilizzate dalle stazioni di aeromobile a scopo di ricerca e soccorso e altre comunicazioni relative alla sicurezza.

83	(5.228B)	L'impiego delle bande di frequenze 161,9625 – 161,9875 MHz e 162,0125-162,0375 MHz da parte del servizio mobile terrestre non deve causare disturbi pregiudizievoli né richiedere protezione dal servizio mobile marittimo.
83A	(5.228F)	L'impiego delle bande di frequenze 161,9625 – 161,9875 MHz e 162,0125-162,0375 MHz da parte del servizio mobile via satellite (T-s) è limitato alla ricezione delle emissioni del sistema di identificazione automatica generate dalle stazioni operanti nel servizio mobile marittimo.
84		<u>Le frequenze 156,300 MHz (canale 06), 156,525 MHz (canale 70), 156,800 MHz (canale 16), 161,975 MHz (AIS 1) e 162,025 MHz (AIS 2) possono essere utilizzate anche dalle stazioni aeronautiche per le operazioni di ricerca e salvataggio e per altre comunicazioni relative alla sicurezza secondo l'Appendice 18 del Regolamento delle radiocomunicazioni. Le frequenze 156,525 MHz (canale 70), 161,975 MHz (AIS 1) e 162,025 MHz (AIS 2) possono essere utilizzate anche da dispositivi radio marittimi autonomi del gruppo A che migliorano la sicurezza della navigazione, utilizzando la chiamata selettiva digitale e/o la tecnologia AIS secondo l'Appendice 18 del Regolamento delle radiocomunicazioni. Tale uso deve essere conforme alla versione più recente della raccomandazione ITU-R M.2135.</u> Nel servizio mobile marittimo ad onde metriche le frequenze 161,975 MHz e 162,025 MHz sono riservate al sistema universale di identificazione automatica e di sorveglianza delle navi (AIS), secondo l'Appendice 18 del Regolamento delle radiocomunicazioni.
84A		<u>Nel servizio mobile marittimo, secondo l'Appendice 18 del Regolamento delle radiocomunicazioni, la frequenza 160,9 MHz (canale 2006) è designata per i dispositivi radio marittimi autonomi del Gruppo B che non migliorano la sicurezza della navigazione, utilizzando la tecnologia AIS, in accordo alla versione più recente della raccomandazione ITU-R M.2135. I dispositivi radio marittimi autonomi del gruppo B sono limitati ad una e.i.r.p. del trasmettitore di 100 mW e un'altezza dell'antenna non superiore a 1 m sopra la superficie del mare. Nel servizio mobile marittimo, secondo l'Appendice 18 del Regolamento delle radiocomunicazioni, questa frequenza può anche essere utilizzata a titolo sperimentale per applicazioni o sistemi futuri (ad esempio, nuove applicazioni AIS, sistemi man over board, ecc.). Se autorizzata per l'uso sperimentale, l'operazione non deve causare interferenze dannose alle stazioni che operano nei servizi fisso e mobile, né pretendere protezione da queste ultime, compreso l'uso di dispositivi radio marittimi autonomi del gruppo B. (WRC-19).</u>
85		<u>Le coppie di frequenze– 159,2125 -163,8125 MHz, 159,2250 -163,8250 MHz, 159,2500 -163,8500 MHz, 159,3000 -163,9000 MHz, 159,3125 - 163,9125 MHz, 159,3375 - 163,9375 MHz, 159,3750-163,9750 MHz, 159,3875 - 163,9875 MHz, 159,4000 - 164,0000 MHz, 159,4125 - 164,0125 MHz, 159,4250-164,0250 MHz, 159,4625 - 164,0625 MHz, 159,5000-164,1000 MHz, 159,5125 - 164,1125 MHz, 159,5250-164,1250 MHz, 159,5375-164,1375 MHz, 159,5500-164,1500 MHz, 159,5625-164,1625 MHz, 159,6250-164,2250 MHz, 159,6375-164,2375 MHz, 159,6500-164,2500 MHz, 159,6625 - 164,2625 MHz–, 159,6875-164,2875 MHz, 159,7000-164,3000 MHz, 159,7125 - 164,3125 MHz, 159,7375 - 164,3375 MHz, 159,7500-164,3500 MHz, 159,7625-164,3625 MHz, 159,7750-164,3750 MHz, 159,7875-164,3875 MHz, 159,8000-164,4000 MHz, 159,8125 - 164,4125 MHz, 159,8250-164,4250 MHz, 159,9125-164,5125 MHz, 159,9250-164,5250 MHz, 450,4000-460,4000 MHz, 450,7000-460,7000 MHz, 450,7375-460,7375 MHz e 459,2750-469,2750 MHz sono riservate sull'intero territorio nazionale per scopi di protezione civile, a supporto dei compiti istituzionali del Dipartimento della protezione civile. Dette frequenze possono essere utilizzate anche a bordo degli elicotteri, nei casi di emergenza, con limitazione dell'altitudine a 150 mt dal suolo. L'uso di apparati radioelettrici a bordo degli aeromobili nazionali è soggetto al rilascio del certificato di navigabilità da parte degli organismi nazionali o dell'Unione europea competenti in materia di aviazione civile, come previsto nell'introduzione del presente piano al punto 4.5.</u>
86		In accordo con la decisione della Commissione Europea 2006/771/ CEEC e successive modifiche, frequenze delle bande 169,4-169,475 MHz, 169,4-169,4875 MHz, 169,4875-169,5875 MHz e 169,5875-169,8125 MHz possono essere– impiegate ad uso collettivo da apparati–, a corto raggio destinati ad impieghi non specifici, aventi le caratteristiche tecniche della raccomandazione <u>della</u> CEPT ERC/REC 70-03 (Annesso 1). Tali applicazioni rientrano nel regime di “libero uso” ai sensi dell'art. 105, comma 1, lettera o) del <u>Codice delle comunicazioni elettroniche, emanato con D. Lgs. 1° agosto 2003 n.259 e successive modifiche</u> Codice delle comunicazioni elettroniche, emanato con decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259 e successive modifiche, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche. La frequenza 169,8125 MHz può continuare ad essere utilizzata per il soccorso alpino in accordo con la nota 59.
86A		La banda di frequenze 169,4-174,0 MHz può essere impiegata ad uso collettivo da apparati a corto raggio destinati a dispositivi per l'ascolto assistito, aventi le caratteristiche tecniche della raccomandazione <u>della</u> CEPT ERC/REC 70-03 (Annesso 10). Tali applicazioni rientrano nel regime di “libero uso” ai sensi dell'art. 105, comma 1, lettera i) del <u>Codice delle comunicazioni elettroniche, emanato con D. Lgs. 1°</u>

~~agosto 2003 n.259 e successive modifiche~~Codice delle comunicazioni elettroniche, emanato con decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259 e successive modifiche recante il Codice delle comunicazioni elettroniche.

La frequenza 169,8125 MHz può continuare ad essere utilizzata per il soccorso alpino in accordo con la nota 59.

86B In accordo con la decisione della Commissione Europea 2006/771/~~CEEC~~ e successive modifiche, frequenze della banda 169,4-169,475 MHz, possono- essere- impiegate ad uso collettivo da apparati- a corto raggio destinati a- dispositivi di misura, aventi le caratteristiche tecniche della raccomandazione della CEPT ERC/REC 70-03 (Annesso 2).

Tali applicazioni rientrano nel regime di "libero uso" ai sensi dell'art. 105, comma 1 ~~del -~~Codice delle comunicazioni elettroniche, emanato con D. Lgs. 1° agosto 2003 n.259 e successive modifiche~~del Codice delle comunicazioni elettroniche, emanato con decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259 e successive modifiche, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche.~~

86C In accordo con la decisione della Commissione Europea 2006/771/~~CEEC~~ e successive modifiche, frequenze delle bande 169,4-169,475 MHz e 169,4875-169,5875 MHz possono essere -impiegate ad uso collettivo da apparati- a corto raggio destinati a dispositivi per l'ascolto assistito, aventi le caratteristiche tecniche della raccomandazione della CEPT ERC/REC 70-03 (Annesso 10).

Tali applicazioni rientrano nel regime di "libero uso" ai sensi dell'art. 105, comma 1, lettera i) del Codice delle comunicazioni elettroniche, emanato con D. Lgs. 1° agosto 2003 n.259 e successive modifiche~~Codice delle comunicazioni elettroniche, emanato con decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259 e successive modifiche, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche.~~

86D In accordo con la decisione della Commissione Europea 2006/771/~~CEEC~~ e successive modifiche, la banda di frequenze 173,965-216 MHz può essere -impiegata ad uso collettivo da apparati- a corto raggio destinati a dispositivi per l'ascolto assistito, aventi le caratteristiche tecniche della raccomandazione della CEPT ERC/REC 70-03 (Annesso 10).

Tali applicazioni rientrano nel regime di "libero uso" ai sensi dell'art. 105, comma 1, lettera i) del Codice delle comunicazioni elettroniche, emanato con D. Lgs. 1° agosto 2003 n.259 e successive modifiche~~Codice delle comunicazioni elettroniche, emanato con decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259 e successive modifiche, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche~~

-

87 Le assegnazioni di frequenze alle stazioni di radiodiffusione televisiva nella banda 174-230 MHz sono uniformi alla canalizzazione europea, che prevede otto canali contigui da 7 MHz (canali da 5 a 12). La banda di frequenze 174-223 MHz può essere riservata alla radiodiffusione sonora numerica di Terra in accordo con gli Atti finali della Conferenza Regionale delle Radiocomunicazioni per la pianificazione del servizio di radiodiffusione digitale terrestre, Ginevra 2006. La banda di frequenze 223-230 MHz (canale 12) è riservata alla radiodiffusione sonora numerica di Terra in accordo con gli Atti finali della Conferenza Regionale delle Radiocomunicazioni per la pianificazione del servizio di radiodiffusione digitale terrestre, Ginevra 2006.

87A (5.235) Le bande di frequenze 174-223 MHz, 470-694 MHz e fino a 30 giugno 2022 la banda di frequenze 694-790MHz, possono essere impiegate ad uso collettivo da apparati a corto raggio da impiegare come radiomicrofoni professionali, aventi le caratteristiche tecniche della raccomandazione della della CEPT ERC/REC 70-03 (Annesso 10).

(5.296)

L'utilizzo di tali apparati è soggetto al regime di "autorizzazione generale" ai sensi dell'art. 104, comma 1, lettera c) -numero 2.3) del Codice delle comunicazioni elettroniche, emanato con D. Lgs. 1° agosto 2003 n.259 e successive modifiche~~decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259 e successive modifiche recante il Codice delle comunicazioni elettroniche.~~

87B (5.235) Le bande di frequenze 174-223 MHz, 470-694 MHz e fino a 30 giugno 2022 la banda di frequenze 694-790 MHz, possono essere impiegate nell'ambito del servizio mobile terrestre, limitatamente ad applicazioni in ausilio alla radiodiffusione e per la realizzazione di programmi, per collegamenti audio a larga banda temporanei con massima potenza equivalente irradiata (e.r.p.) non superiore a 5 W. Le stazioni di tale servizio non devono causare interferenze pregiudizievoli al servizio di radiodiffusione, né pretendere protezione da questo.

(5.296)

L'utilizzo di tali apparati è soggetto al regime di "autorizzazione generale" con rilascio del relativo "diritto individuale d'uso" ai sensi dell'art. 104, comma 1, lettera a)-numero 1) del Codice delle comunicazioni elettroniche, emanato con D. Lgs. 1° agosto 2003 n.259 e successive modifiche~~decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259 e successive modifiche recante il Codice delle comunicazioni elettroniche.~~

88	(5.256)	La frequenza 243 MHz è riservata a stazioni di mezzi di salvataggio e ad apparecchi e dispositivi da utilizzarsi a scopi di salvataggio.
89	(5.254)	Le bande 235-322 MHz e 335,4-399,9 MHz possono essere usate, previo accordo da ottenersi con la procedura del n. 9.21 del Regolamento delle radiocomunicazioni, dal servizio mobile via satellite, a condizione che le stazioni di questo servizio non provochino disturbi pregiudizievoli alle stazioni degli altri servizi che operano o sono pianificate per operare in accordo con il presente piano ed in base a quanto previsto dal Regolamento delle radiocomunicazioni.
90	(5.255)	Le bande 312 - 315 MHz (Terra-spazio) e 387 - 390 MHz (spazio-Terra) nel servizio mobile via satellite possono essere anche usate da sistemi di satelliti non geostazionari. Tale impiego è soggetto all'applicazione delle procedure di coordinamento e notifica previste nel n. 9.11A del Regolamento delle radiocomunicazioni.
91	(5.258)	Nella banda di frequenze 328,6-335,4 MHz il servizio di radionavigazione aeronautica è limitato ai sistemi di atterraggio strumentale (<u>ILS</u>).
92		Le bande di frequenze 322-328,6 MHz, 2.655-2.690 MHz, 4.990-5.000 MHz, 10,6-10,68 GHz, 14,47-14,5 GHz, 77,5-79 GHz, 94-94,1 GHz, 123-130 GHz, 134-136 GHz, 248-250 GHz possono essere utilizzate per il servizio di radioastronomia alle condizioni e previo l'espletamento delle procedure indicate nella nota 53.
93		Nel quadro dell'Accordo di Schengen le bande di frequenze 380-385 MHz e 390-395 MHz possono essere utilizzate, in accordo con la d <u>Decisione della</u> CEPT ECC/DEC/(08)05, per sistemi armonizzati numerici del servizio mobile terrestre- per -applicazioni PPDR di Enti le cui esigenze di frequenze sono soddisfatte dal Ministero della difesa. Tali servizi non devono causare interferenze ai sistemi operanti in agilità di frequenza, né pretendere protezione dagli stessi.
93A		Le bande di frequenze 380-380,15 MHz e 390-390,15 MHz sono designate, in accordo con la decisione <u>della</u> CEPT ERC/DEC/(01)19, per l'impiego armonizzato per i collegamenti diretti tra terminali (DMODMO) nei sistemi mobili numerici di Enti le cui esigenze sono soddisfatte dal Ministero della difesa.
93B		Le bande di frequenze 384,8-385 MHz e 394,8-395 MHz sono designate, in accordo con la decisione <u>della</u> CEPT ECC/DEC/(06)05, per l'impiego armonizzato nelle operazioni T <u>terra</u> -bordo- T <u>terra</u> (AGA) nei sistemi mobili numerici di Enti le cui esigenze sono soddisfatte dal Ministero della difesa.
<u>93C</u>	<u>(5.260A)</u>	<u>Nella banda di frequenze 399,9-400,05 MHz, la massima potenza isotropa equivalente irradiata (e.i.r.p.) di ogni emissione delle stazioni terrene nel servizio mobile via satellite non deve superare i 5 dBW in ogni banda di 4 kHz massima potenza isotropa equivalente irradiata (e.i.r.p.) di ogni stazione terrena nel servizio mobile via satellite non deve superare i 5 dBW in tutta la banda di frequenze 399,9-400,05 MHz. Fino al 22 novembre 2022, questo limite non si applica ai sistemi satellitari per i quali le informazioni di notifica complete sono pervenute all'Ufficio delle radiocomunicazioni dell'UIT entro il 22 novembre 2019 e che sono stati messi in servizio entro tale data. Dopo il 22 novembre 2022, questi limiti si applicano a tutti i sistemi del servizio mobile via satellite che operano in questa banda di frequenze. Nella banda di frequenze 399,99-400,02 MHz, i limiti di potenza isotropa equivalente irradiata (e.i.r.p.) sopra specificati si applicano dopo il 22 novembre 2022 a tutti i sistemi del servizio mobile via satellite.</u>
<u>93D</u>	<u>(5.260B)</u>	<u>Nella banda di frequenze 400,02-400,05 MHz, le disposizioni del n. 5.260A non sono applicabili per uplink di telecomando nell'ambito del servizio mobile via satellite.</u>
94	(5.261)	La frequenza campione è 400,1 MHz. La larghezza di banda dell'emissione non può superare ± 25 kHz.
95	(5.263)	La banda 400,15 - 401 MHz è anche attribuita al servizio di ricerca spaziale nella direzione spazio-spazio per comunicazioni con veicoli spaziali abitati. In queste applicazioni il servizio di ricerca spaziale non può essere considerato come un servizio di sicurezza.
96	(5.264)	L'impiego della banda 400,15 - 401 MHz da parte del servizio mobile via satellite è soggetto all'applicazione delle procedure di coordinamento e notifica previste nel n. 9.11A del Regolamento delle radiocomunicazioni. Il limite di densità di flusso indicato nell'Annesso 1 all'Appendice 5 del Regolamento delle radiocomunicazioni si applica fino a quando non sarà rivisto da una competente Conferenza mondiale delle radiocomunicazioni.
96A		In accordo con la decisione <u>della Commissione Europea</u> 2006/771/CE e successive modifiche le bande di frequenze 401-402 MHz, 402-405 MHz e 405-406 MHz possono essere impiegate ad uso collettivo da

Tali applicazioni rientrano nel regime di “libero uso” ai sensi dell'art. 105, comma 1, lettera j) del Codice delle comunicazioni elettroniche, emanato con D. Lgs. 1° agosto 2003 n.259 e successive modifiche~~decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259 e successive modifiche, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche.~~

- 64

		<p>applicazioni Ultra Low Power Wireless Medical Capsule Endoscopy (ULP-WMCE), aventi le caratteristiche tecniche della raccomandazione della CEPT ERC/REC 70-03 (Annesso 132).</p> <p>Tali applicazioni rientrano nel regime di “libero uso” ai sensi dell'art. 105, comma 1, lettera o) del Codice delle comunicazioni elettroniche, emanato con D. Lgs. 1° agosto 2003 n.259 e successive modificheCodice delle comunicazioni elettroniche, emanato con decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259 e successive modifiche recante il Codice delle comunicazioni elettroniche.</p>
100B		Le bande di frequenze 436,100-440,00 MHz, 440,00-443,00 MHz, 445,00-446,00 MHz, 446,200-450,00 MHz e 450,00-470,00 MHz possono essere utilizzate per collegamenti monocanali punto-multipunto nelle reti radiomobili professionali ad uso privato.
101		L'eventuale utilizzazione della banda 433,05-434,79 MHz (frequenza centrale 433,92 MHz) da parte delle apparecchiature ISM è subordinata all'emanazione di una particolare disciplina da parte del Ministero dello sviluppo economico di concerto con gli altri Ministeri interessati, al fine di garantire adeguata protezione ai servizi di radiocomunicazione previsti in tabella.
101A		<p>La banda di frequenze 436-436,1 MHz è destinata a sistemi di telemetria, telemisura-e telecontrollo per apparati ad uso collettivo aventi larghezza di banda di 12,5 kHz, potenza equivalente irradiata di 500 mW, ciclo operativo 10% e antenna dedicata o integrata .Tali applicazioni sono soggette al regime di "autorizzazione generale" ai sensi dell'art. 104, comma 1, lettera c) numeri 2.2), 2.3), 2.5), 2.7) e 2.8); del Codice delle Comunicazioni elettroniche, emanato con decreto legislativoD. Lgs. 1° agosto 2003 n. 259 e successive modifiche -</p> <p>L'assimilazione di detti apparati a quelli operanti in banda cittadina di cui all'art.37, all.25 del Codice delle Comunicazioni elettroniche, opera esclusivamente all'assoggettamento dei contributi da corrispondere per l'esercizio degli apparati.</p>
101B		La banda di frequenze 445,2-445,3 MHz può essere utilizzata per collegamenti diretti tra terminali (DMO) nei sistemi mobili numerici. Per tali operazioni è fissato un limite di potenza equivalente irradiata di 1 W .
101C		<p>In accordo con la decisione della Commissione Europea 2006/771/CE e successive modifiche, la-banda di frequenze 446,0-446,2 è anche attribuita al servizio mobile terrestre e designata, in accordo con la decisione della CEPT-ECC/DEC/(15)05, per essere impiegata ad uso collettivo da apparati portatili con antenna integrata, denominati “PMR 446” per comunicazioni vocali a breve distanza. La larghezza di banda del canale è di 12,5 kHz nel caso di PMR analogici e di 6,25 kHz e 12,5 kHz nel caso di -PMR digitali. Per detti impieghi, la massima potenza equivalente irradiata (e.r.p.) è di 500 mW e ne resta vietato l'esercizio-di stazioni base, ripetitori o di qualsiasi infrastruttura fissa.</p> <p>Tali applicazioni rientrano nel regime di “libero uso” ai sensi dell'art. 105, comma 1, lettera p) del Codice delle Comunicazioni elettroniche, emanato con decreto legislativoD. Lgs. 1° agosto 2003 e successive modifiche, analogamente a quanto previsto per le “comunicazioni in banda cittadina C.B.”, salvo quanto disposto dal capo 6 art.145 (dichiarazione) e dall'allegato 25 dello stesso Codice.</p> <p>Le utilizzazioni PMR446 non devono causare interferenze ai collegamenti del servizio fisso, né possono pretendere protezione da essi. Nella banda di frequenze 446,1-446,2 MHz, resta la possibilità di continuità di esercizio per i collegamenti esistenti fino alla loro scadenza e non ne saranno più autorizzati di nuovi.</p>
102	(5.286)	Nella banda di frequenze 449,75-450,25 MHz possono essere assegnate, per usi civili, frequenze per il servizio di operazioni spaziali (Terra-spazio) e per il servizio di ricerca spaziale (Terra-spazio) soggette al coordinamento previsto dall'art. 9.21 del Regolamento delle radiocomunicazioni.
103		<p>L'utilizzazione delle bande di frequenze 156-174 MHz, 440-450 MHz e 450-470 MHz da parte del servizio mobile è destinata a sistemi radiomobili professionali ad uso privato di tipo autogestito (PMR), in accordo con la decisione della CEPT ECC/DEC/(19)02 nel rispetto delle condizioni tecniche previste dalla suddetta decisione per i sistemi mobili terrestri all'annesso 1. Le In accordo con la decisione CEPT ECC/DEC/(06)06 le porzioni di spettro 450,86875-451,99375/460,86875-461,99375 MHz e 452,7375-454,9875/462,7375-464,9875 MHz sono disponibili per sistemi mobili terrestri professionali numerici a banda stretta con canali da 6,25 KHz fino a 25 kHz, di tipo autogestito (PMR), ricavabili dal-piano di canalizzazione vigente suddividendo o raggruppando canali da 12,5 KHz. Sulla base delle richieste di mercato, tutte le suddette bande di frequenze, fatta eccezione delle quote in gestione al Ministero della Difesa, possono essere utilizzate per sistemi di tipo numerico.</p> <p>La banda di frequenze 450-470 MHz è utilizzata anche per il servizio fisso, limitatamente ai collegamenti tra punti fissi facenti parte di reti radiomobili.</p>
104		Le bande di frequenze 452-455 MHz e 462-465 MHz sono riservate per sistemi radiomobili professionali numerici ad accesso multiplo- di di tipo autogestito PMR. In accordo alla decisione CEPT ECC/DEC/(04)06 Le porzioni di spettro 452,7375-454,9875/462,7375-464,9875 MHz possono essere utilizzate per sistemi radiomobili professionali terrestri numerici a banda estesa, con canali da 25 kHz fino a 150 kHz.

105	(5.287)	<p>Nel servizio mobile marittimo possono essere utilizzate le frequenze 457,5125-457,5875 MHz e 467,5125-467,5875 MHz -per comunicazioni a bordo di imbarcazione. Se necessario possono essere impiegati apparati canalizzati a 12,5 kHz- utilizzanti anche le ulteriori frequenze 457,5375 MHz, 457,5625 MHz, 467,5375 MHz e 467,5625 MHz.</p> <p>Nelle acque territoriali è consentito l'uso delle frequenze 457,550 MHz e 467,550 MHz con canalizzazione a 12,5 kHz mentre l'uso delle altre frequenze è consentito su base di non interferenza con le utilizzazioni previste in tabella.</p> <p>Le caratteristiche degli apparati utilizzati devono essere conformi alle specifiche di cui alla Raccomandazione ITU-R M.1174-43-(WRC-195).</p>
106	(5.289)	Nelle bande 460-470 MHz, 1.690-1.710 MHz possono essere assegnate per usi civili frequenze per il servizio di esplorazione della Terra via satellite (spazio-Terra), che fruisce dello statuto di servizio secondario.
107		La frequenza 466,075 MHz è utilizzata per il servizio mobile pubblico di radioavviso.
107A		Per le esigenze del sistema di emergenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N. - 118), sono designate 30 coppie di frequenze canalizzate a 12,5 kHz e ricadenti nella banda di frequenze 450 – 450,3875 MHz accoppiata con la banda di frequenze 460 – 460,3875 MHz, di cui al d.M 6 ottobre 1998. Dette frequenze possono essere utilizzate anche a bordo degli elicotteri (Elisoccorso), nei casi di emergenza, con limitazione dell'altitudine a 150 mt dal suolo. L'uso di apparati radioelettrici a bordo degli aeromobili nazionali è soggetto al rilascio del certificato di navigabilità da parte degli organismi nazionali o dell'Unione europea competenti in materia di aviazione civile, come previsto nell'introduzione del presente piano al punto 4.5.
108	(5.306)	Nella banda di frequenze 608-614 MHz attribuita al servizio di radioastronomia con statuto di servizio secondario, vengono effettuate osservazioni VLBI (interferometria a lunghissima linea di base) ed osservazioni ad antenna singola.
109	(5.312A)	L'impiego della banda di frequenze 694-790 MHz da parte del servizio mobile escluso mobile aeronautico è soggetto alle disposizioni della Risoluzione 760 (WRC-15) <u>del Regolamento delle radiocomunicazioni (Rev. WRC-19)</u> . Si veda anche la Risoluzione 224 <u>del Regolamento delle radiocomunicazioni (Rev. WRC-19)</u> . <u>(Rev. WRC-15)</u> .
110		<p>In accordo con la d<u>d</u>Decisione della Commissione Europea 2006/771/CE e successive modifiche le bande di frequenze 87,5-108 MHz e 863-865 MHz possono essere impiegate ad uso collettivo da apparati a corto raggio destinati a sistemi audio, con trasmissione continua o ad alto ciclo di funzionamento, aventi le caratteristiche tecniche della raccomandazione della della CEPT ERC/REC 70-03 (Annesso -10).</p> <p>Tali applicazioni rientrano nel regime di "libero uso" ai sensi dell'art. 105, comma 1, lettera k) del <u>Codice delle comunicazioni elettroniche, emanato con D. Lgs. 1° agosto 2003 n.259 e successive modifiche</u>decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259 e successive modifiche recante il Codice delle comunicazioni elettroniche.</p>
110A		<p>In accordo con le d<u>d</u>Decisioni della Commissione Europea 2006/771/CE e successive modifiche le bande di frequenze 868,6-868,7 MHz, 869,25-869,3 MHz, 869,3-869,4 MHz e 869,65-869,7 MHz possono essere impiegate ad uso collettivo da apparati a corto raggio destinati a sistemi di allarme, con dispositivi ad alta affidabilità o basso ciclo di funzionamento, aventi le caratteristiche tecniche della raccomandazione della della CEPT ERC/REC 70-03 (Annesso 7).</p> <p>In accordo con la d<u>d</u>Decisione della Commissione Europea 2006/771/CE e successive modifiche la banda di frequenze 869,2-869,25 MHz può essere impiegata ad uso collettivo da apparati a corto raggio destinati ad apparecchiature di telesoccorso, con dispositivi ad alta affidabilità o basso ciclo di funzionamento, aventi le caratteristiche tecniche della raccomandazione della della CEPT ERC/REC 70-03 (Annesso 7).</p> <p>Tali applicazioni rientrano nel regime di "libero uso" ai sensi dell'art. 105, comma 1, lettera e) del <u>Codice delle comunicazioni elettroniche, emanato con D. Lgs. 1° agosto 2003 n.259 e successive modifiche</u>decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259 e successive modifiche recante il Codice delle comunicazioni elettroniche.</p>

- 110B In accordo con la decisione della Commissione Europea 2006/771/CE e successive modifiche le bande di frequenze 862-863 MHz, 863,0-865,0 MHz, 865,0-868,0 MHz, 868,0-868,6 MHz, 868,7-869,2 MHz, 869,40-869,65 MHz e 869,7-870,0 MHz e, in accordo con la raccomandazione della CEPT ERC/REC 70-03, la banda di frequenze 863,0-870,0 MHz possono essere impiegate ad uso collettivo da apparati a corto raggio destinati ad impieghi non specifici, aventi le caratteristiche tecniche della raccomandazione della CEPT ERC/REC 70-03 (Annesso 1).
- Inoltre, in accordo con la decisione della Commissione Europea 2006/771/CE e successive modifiche, la banda di frequenze 865-868 MHz può essere impiegata ad uso collettivo da apparati a corto raggio destinati ad impieghi non specifici, esclusivamente per le reti dati, aventi le caratteristiche tecniche della raccomandazione della CEPT ERC/REC 70-03 (Annesso 2).
- Inoltre le bande 870-875,8 MHz e 870-876 MHz possono essere impiegate ad uso collettivo da apparati a corto raggio destinati ad impieghi non specifici, aventi le caratteristiche tecniche della raccomandazione della CEPT ERC/REC 70-03 (Annesso 1).
- Tali applicazioni rientrano nel regime di "libero uso" ai sensi dell'art. 105, comma 1, lettera o) del Codice delle comunicazioni elettroniche, emanato con D. Lgs. 1° agosto 2003 n.259 e successive modifiche~~decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259 e successive modifiche recante il Codice delle comunicazioni elettroniche.~~
- 110C In accordo con la decisione della Commissione Europea 2006/771/CE e successive modifiche- la banda di frequenze 865-868 MHz può essere impiegata, su base di non interferenza e senza diritto a protezione, ad uso collettivo da apparati a corto raggio per le apparecchiature di identificazione a radiofrequenza (RFID), aventi le caratteristiche tecniche della suddetta decisione, contenute anche nella raccomandazione della CEPT ERC/REC 70-03 (Annesso 11).
- I dispositivi di interrogazione RFID immessi sul mercato prima 1 gennaio 2018 sono soggetti alla clausola *grandfathering*, vale a dire che ne viene consentito l'utilizzo senza interruzioni in linea con le disposizioni stabilite nella decisione della Commissione Europea 2006/804/CE prima della suddetta data.
- Tali applicazioni rientrano nel regime di "libero uso" ai sensi dell'art. 105, comma 1 del Codice delle comunicazioni elettroniche, emanato con ~~decreto legislativo~~D. Lgs. 1° agosto 2003 n. 259 e successive modifiche.
- 110D In accordo con la decisione della Commissione Europea 2006/771/CE e successive modifiche la banda ~~de~~ di frequenze 863,0-868,0 MHz può essere impiegata ad uso collettivo esclusivamente per apparati a corto raggio a banda larga nelle reti di dati, aventi le caratteristiche tecniche della raccomandazione ~~della~~ della CEPT ERC/REC 70-03 (Annesso 3).
- Tali applicazioni rientrano nel regime di "libero uso" ai sensi dell'art. 105, comma 1 del Codice delle comunicazioni elettroniche, emanato con ~~decreto legislativo~~D. Lgs. 1° agosto 2003 n. 259 e successive modifiche.
- Inoltre, in accordo con la decisione della Commissione Europea 2018/1538/UE la banda di frequenze 917,4-919,4 MHz, previo assenso del Ministero della Difesa, può essere impiegata ad uso collettivo, su base di non interferenza e senza diritto a protezione, secondo le disposizioni di suddetta decisione, esclusivamente da apparati a corto raggio a banda larga connessi a reti di dati, aventi le caratteristiche tecniche della raccomandazione della CEPT ERC/REC 70-03 (Annesso 3).
- Tutti gli apparati connessi alla rete di dati operanti nella suddetta banda devono essere comandati dai punti di accesso alla rete.
- L'utilizzo di tali apparati è soggetto, previo assenso del Ministero della Difesa, al regime di "autorizzazione generale" ai sensi dell'art. 104 comma 1, lettera c) numero 2.8) del Codice delle comunicazioni elettroniche, emanato con D. Lgs. 1° agosto 2003 n.259 e successive modifiche.
- 110E In accordo con la decisione della Commissione Europea 2018/1538/UE le bande di frequenze 874-874,4 MHz e 917,3-918,9 MHz, previo assenso del Ministero della Difesa, possono essere impiegate ad uso collettivo, su base di non interferenza e senza diritto a protezione, da apparati a corto raggio destinati ad impieghi non specifici, secondo le disposizioni di suddetta decisione, esclusivamente per le reti dati, aventi le caratteristiche tecniche della raccomandazione della CEPT ERC/REC 70-03 (Annesso 2).
- Eventuali norme nazionali come quelle per il coordinamento locale possono risultare necessarie per evitare interferenze ai servizi di radiocomunicazione operanti nelle bande adiacenti, causate ad esempio da intermodulazione o bloccaggi.
- Inoltre, in accordo con la medesima decisione 2018/1538/UE la banda di frequenze 917,4-919,4 MHz, previo assenso del Ministero della Difesa, può essere impiegata ad uso collettivo, su base di non interferenza e senza diritto a protezione, da apparati a corto raggio destinati ad impieghi non specifici, secondo le disposizioni di suddetta decisione, esclusivamente per gli apparati a corto raggio connessi a reti dati aventi le caratteristiche tecniche della raccomandazione della CEPT ERC/REC 70-03 (Annesso 2).
- Tutti gli apparati connessi alla rete di dati operanti nelle tre suddette bande devono essere comandati dai punti di accesso alla rete.

L'uso di tali apparati operanti nelle tre suddette bande può essere limitato in modo tale che l'installazione e l'esercizio sia riservato in via esclusiva ad utenti professionali.
L'utilizzo di tali apparati è soggetto, previo assenso del Ministero della Difesa, al regime di "autorizzazione generale" ai sensi dell'art. 104 comma 1, lettera c) numero 2.8) del Codice delle comunicazioni elettroniche, emanato con D. Lgs. 1° agosto 2003 n.259 e successive modifiche.

- 110F Le bande di frequenze 865,0-868,0 MHz, 868,0-868,6 MHz e 869,40-869,65 MHz possono essere impiegate, fatte salve le esigenze di difesa e sicurezza dello Stato, ad uso collettivo da apparati a corto raggio destinati ad impieghi non specifici per sistemi LPWAN aventi le caratteristiche tecniche della raccomandazione della CEPT ERC/REC 70-03 (Annesso 1). Tali applicazioni rientrano nel regime di "autorizzazione generale" ai sensi dell'art. 104, comma 1, lettera c. numero 2.8-bis) del Codice delle comunicazioni elettroniche, emanato con D. Lgs. 1° agosto 2003 n.259 e successive modifiche.
- 111 In accordo alla decisione della Commissione Europea 2021/1730/UE con la decisione CEPT ECC/DEC/(02)05 le bande di frequenze 874,46-880 MHz e 919,421-925 MHz e la banda non accoppiata 1900-1910 MHz sono designate, su base non esclusiva, per l'impiego da parte della radio mobile ferroviaria (RMR), con le caratteristiche tecniche stabilite nella suddetta decisione. Nelle gamme 874,4-876 MHz e 919,4-921 tale impiego sarà soggetto al coordinamento con il Ministero della Difesa. ~~sono riservate per la realizzazione da parte di gestori di reti ferroviarie di una rete radiomobile cellulare numerica destinata esclusivamente al controllo automatico dei convogli ferroviari ivi incluse le connesse comunicazioni di servizio. La rete deve essere realizzata utilizzando i criteri tecnici e progettuali idonei a conseguire un'ottimale utilizzazione dello spettro nelle zone ad elevata densità di traffico.~~
- 112 Le bande di frequenze 790-862 MHz, 880-915/925-960 MHz e 1.710-1.785/1.805-1.880 MHz sono designate per sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche, in accordo alla ~~d~~Decisione della Commissione Europea 2009/766/CE e successive -modifiche
- 112A Le bande di frequenze 880-915/925-960 MHz, 1.710-1.785/1.805-1.880 MHz, 1920-1980/2110-2170 MHz e 2510-2570/2630-2690 MHz possono essere impiegate, su base di non interferenza e senza diritto a protezione, per servizi di comunicazione mobile a bordo di imbarcazioni (servizi MCV) nelle acque territoriali dell'Unione europea, in accordo con le ~~d~~Decisioni della Commissione Europea 2010/166/UE e 2017/191/UE. Le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni dei servizi MCV sono stabilite dalla raccomandazione della Commissione Europea 2010/167/UE.
- 112B (5.317A) La banda di frequenze 694-960 MHz è identificata per l'impiego da parte del sistema IMT, di cui fa parte anche il sistema UMTS, in accordo con le Risoluzioni 224 (Rev. WRC-195), 760 (Rev. WRC-195) e 749 (Rev. WRC-195) del Regolamento delle radiocomunicazioni. Questa identificazione non preclude l'impiego di questa banda da parte di altre applicazioni dei servizi ai quali è attribuita e non stabilisce priorità.
- 112C In accordo con la ~~d~~Decisione della Commissione Europea 2014/641/UE le bande di frequenze 823-832 MHz e 1785-1805 MHz possono -essere impiegate ad uso collettivo da apparecchiature audio senza fili per la realizzazione di programmi e di eventi speciali (PMSE). L'utilizzo di tali apparati è soggetto al regime di "autorizzazione generale" ai sensi dell'art. 104, comma 1, lettera c) numero 2.3) del Codice delle comunicazioni elettroniche, emanato con D. Lgs. 1° agosto 2003 n.259 e successive modifiche~~decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259 e successive modifiche recante il Codice delle comunicazioni elettroniche.~~
- ~~112D~~
- 112D A partire dal 1° luglio 2022, in accordo alle decisioni della Commissione Europea 2016/687/UE e 2017/899/UE e alla Legge 23 dicembre 2017, n° 205, la banda di frequenze 694-790 MHz è designata per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili e per l'uso nazionale flessibile nell'Unione.
- 112 E A partire dal 1° ~~Luglio~~luglio 2022, in accordo alle ~~ea~~ decisioni della Commissione Europea e 2016/687/UE e ~~e~~ alla decisione 2017/899/UE e alla Legge 23 Dicembre 2017, n°205, le bande di frequenze, 703-733 MHz, per la trasmissione della stazione terminale (uplink FDD) e 758-788 MHz, per la trasmissione della stazione di base (downlink FDD), sono designate per sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche a banda larga senza fili.
- 112F A partire dal 1° Luglio 2022, in accordo alle ~~ea~~ decisioni della Commissione Europea e 2016/687/UE e ~~e~~ alla decisione 2017/899/UE e alla Legge 23 Dicembre 2017, n°205, le bande di frequenze, 698-703 MHz e 733-736 MHz, per la trasmissione della stazione terminale (uplink PPDR) e 753-758 MHz e 788-791 MHz, ~~—~~per la trasmissione della stazione di base (downlink PPDR), sono designate per comunicazioni radio per scopi di ordine pubblico, sicurezza e difesa e per i soccorsi in caso di catastrofe (PPDR) da parte

del Comparto Difesa e Sicurezza e del Servizio Nazionale della Protezione Civile—le cui esigenze di frequenze sono soddisfatte dal Ministero della difesa.

- 112G A partire dal 1° ~~Luglio~~luglio 2022, in accordo alle ~~ea~~ decisioni della Commissione Europea e 2016/687/UE e, ~~alla decisione~~ 2017/899/UE e alla Legge 23 Dicembre 2017, n°205, le bande di frequenze 694-698 MHz e 736-738 MHz possono essere impiegate ad uso collettivo da apparecchiature audio senza fili per la realizzazione di programmi e di eventi speciali (PMSE). L'utilizzo di tali apparati è soggetto al regime di "autorizzazione generale" ai sensi dell'art. 104, comma 1, lettera c) numero 2.3) del Codice delle comunicazioni elettroniche, emanato con D. Lgs. 1° agosto 2003 n.259 e successive modifiche~~decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259 e successive modifiche recante il Codice delle comunicazioni elettroniche.~~
- 112H A partire dal 1° ~~Luglio~~luglio 2022, in accordo alle ~~ea~~ decisioni della Commissione Europea e 2016/687/UE, alla e decisione 2017/899/UE e alla Legge 23 Dicembre 2017, n°205, i tre blocchi di frequenze da 5 MHz ciascuno, 738-743 MHz, 743-748 MHz e 748-753 MHz, potranno essere utilizzati per sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche, per collegamenti supplementari limitati alla trasmissione della stazione base (SDL) o per altre opzioni che saranno definite sulla base di esigenze nazionali.
- 112I In accordo con la decisione della Commissione Europea 2018/1538/UE la banda di frequenze 916,1-918,9 MHz, previo assenso del Ministero della Difesa, può essere impiegata ad uso collettivo, su base di non interferenza e senza diritto a protezione, secondo le disposizioni di suddetta decisione, da apparati a corto raggio destinati a dispositivi di identificazione a radiofrequenza (RFID), aventi le caratteristiche tecniche della raccomandazione della CEPT ERC/REC 70-03 (Annesso 11).
Eventuali norme nazionali come quelle per il coordinamento locale possono risultare necessarie per evitare interferenze ai servizi di radiocomunicazione operanti nelle bande adiacenti, causate ad esempio da intermodulazione o bloccaggi.
L'uso di tali apparati operanti nella suddetta banda può essere limitato in modo tale che l'installazione e l'esercizio sia riservato in via esclusiva ad utenti professionali.
L'utilizzo di tali apparati è soggetto, previo assenso del Ministero della Difesa, al regime di "autorizzazione generale" ai sensi dell'art. 104 comma 1, lettera c) numero 2.8) del Codice delle comunicazioni elettroniche, emanato con D. Lgs. 1° agosto 2003 n.259 e successive modifiche.
- 113 (5.328) L'uso della banda 960-1.215 MHz da parte del servizio di radionavigazione aeronautica è riservato, su base mondiale, -all'impiego ed allo sviluppo di aiuti elettronici alla navigazione aerea installati a bordo di aerei, nonché alle installazioni a terra che sono loro direttamente associate.
- 113A (5.327A) L'uso della banda 960-1.164 MHz da parte del servizio mobile aeronautico (R) è limitato ai sistemi che operano in accordo agli standard aeronautici riconosciuti a livello internazionale. Tale uso deve essere in accordo con la Risoluzione 417 (Rev.WRC-15).
- 113B (5.328AA) La banda di frequenze 1.087,7 – 1.092,3 MHz è anche attribuita al servizio Mobile Aeronautico (R) (T-s) su base primaria, limitato alla ricezione delle emissioni delle stazioni spaziali dell'Automatic dependent surveillance –Broadcast ADS-B dai trasmettitori degli aeromobili che operano in accordo con gli standard aeronautici internazionali riconosciuti.
Le stazioni che operano nel servizio mobile aeronautico via satellite non devono richiedere protezione dalle stazioni che operano nel servizio di radionavigazione aeronautica. Si applica la Risoluzione 425 del Regolamento delle radiocomunicazioni (Rev. WRC-19).
(WRC-15)
- 114 La banda di frequenze 960-1.215 MHz può essere anche utilizzata per il sistema di comunicazioni militari JTIDS/MIDS. Tale utilizzazione non deve provocare alcuna interferenza ai sistemi di radionavigazione, che godono di protezione ai sensi della legge 8 aprile 1983, n. 110.
- 114A (5.328A) Le stazioni del servizio di radionavigazione via satellite nella banda di frequenze 1.164-1.215 MHz devono operare in accordo con le disposizioni della Risoluzione 609 (WRC-03) del Regolamento delle radiocomunicazioni e non devono richiedere protezione dalle stazioni del servizio di radionavigazione aeronautica nella banda di frequenze 960-1.215 MHz.
Non si applica l'art. 5.43A -del Regolamento delle radiocomunicazioni. Si applicano le disposizioni dell'art. 21.18 del Regolamento delle radiocomunicazioni.
- 114B (5.328B) L'uso delle bande di frequenze 1.164-1.300 MHz, 1.559-1.610 MHz e 5.010-5.030 MHz da parte di sistemi e reti del servizio di radionavigazione via satellite per cui il coordinamento completo o l'informazione della notifica, è ricevuto dall'Ufficio delle Radiocomunicazioni dell'UIT dopo la data dell'1 gennaio 2005 è soggetto all'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 9.12, 9.12A e 9.13 del

Regolamento delle radiocomunicazioni. Si applica anche la Risoluzione 610 del Regolamento delle radiocomunicazioni [\(Rev. WRC-19\)](#).

- 115 (5.329) L'utilizzazione della banda 1.215-1.300 MHz da parte del servizio di radionavigazione via satellite non deve provocare disturbi pregiudizievoli, né richiedere protezione, al servizio di radionavigazione autorizzato a titolo primario dal Regolamento delle radiocomunicazioni in alcuni Paesi della Regione 1 sulla base dell'art. 5.331 del Regolamento delle Radiocomunicazioni.
Inoltre l'utilizzazione della banda 1.215-1.300 MHz da parte del servizio di radionavigazione via satellite non deve provocare disturbi pregiudizievoli al servizio di radiolocalizzazione. Nei confronti del servizio di radiolocalizzazione non si applica l'art. 5.43 del Regolamento delle radiocomunicazioni.
Si applica la Risoluzione 608 del Regolamento delle radiocomunicazioni [\(Rev. WRC-19\)](#).
- 115A (5.329A)- L'impiego di sistemi del servizio di radionavigazione via satellite (s-s) che operano nelle bande di frequenze 1.215-1.300MHz e 1.559-1.610 MHz non deve essere destinato a fornire applicazioni relative alla sicurezza e non deve imporre alcun ulteriore vincolo ad altri sistemi o servizi che operano in conformità con la tabella di attribuzione di frequenze del Regolamento delle radiocomunicazioni.
- 116 (5.332)— Nella banda di frequenze 1.215-1.260 MHz i sensori attivi a bordo di veicoli spaziali nei servizi di esplorazione della Terra via satellite e di ricerca spaziale non devono provocare disturbi pregiudizievoli, né imporre vincoli alle operazioni e allo sviluppo dei servizi di radiolocalizzazione e di radionavigazione via satellite e degli altri servizi con statuto primario, né possono pretendere protezione dagli stessi.
- 116A (5.335A) Nella banda di frequenze 1.260-1.300 MHz i sensori attivi a bordo di veicoli spaziali nei servizi di esplorazione della Terra via satellite e di ricerca spaziale non devono provocare disturbi pregiudizievoli, né imporre vincoli alle operazioni e allo sviluppo del servizio di radiolocalizzazione e degli altri servizi con statuto primario, né possono pretendere protezione dagli stessi.
- 117 (5.282) La banda 1.267-1.270 MHz è anche attribuita al servizio di radioamatore via satellite (Terra-spazio) con statuto di servizio secondario. L'impiego di tale banda da parte del servizio di radioamatore via satellite è soggetto alle disposizioni dell'art. 25.11 del regolamento delle radiocomunicazioni.
- 118 (5.337) Nelle bande di frequenze 1.300-1.350 MHz, 2.700-2.900 MHz e 9.000-9.200 MHz il servizio di radionavigazione aeronautica è limitato ai radar al suolo ed ai radar a risposta aeroportati associati che operano su frequenze di dette bande solo quando vengono eccitati dai radar funzionanti nella stessa banda.
- 118A (5.337A) L'impiego della banda di frequenze 1.300-1.350 MHz da parte delle stazioni terrene del servizio di radionavigazione via satellite e delle stazioni del servizio di radiolocalizzazione non deve provocare disturbi pregiudizievoli, né imporre vincoli alle operazioni e allo sviluppo del servizio di radionavigazione aeronautica.
- 119 (5.339) Nelle bande 1.370-1.400 MHz, 2.640-2.655 MHz, 4.950-4.990 MHz e 15,20-15,35 GHz possono essere assegnate, per usi civili, frequenze per il servizio di esplorazione della Terra via satellite (passiva) e per il servizio di ricerca spaziale (passiva), che non hanno diritto di protezione da parte dei servizi previsti in tabella.
- 120 (5.340) Nelle bande di frequenze 1.400-1.427 MHz, 2.690-2.700 MHz, 10,68-10,7 GHz, 15,35-15,4 GHz, 23,6-24 GHz, 31,3-31,5 GHz, 50,2-50,4 GHz, 52,6-54,25 GHz, 86-92 GHz, 100-102 GHz, 109,5-111,8 GHz, 114,25-116 GHz, 148,5-151,5 GHz, 164-167 GHz, 182-185 GHz, 190-191,8 GHz, 200-209 GHz, 226-231,5 GHz e 250-252 GHz è vietato ogni tipo di emissione. Nella banda di frequenze 48,94-49,04 GHz sono vietate le emissioni da stazioni di aeromobile.
- 120A I livelli delle emissioni indesiderate nella banda 1400-1427 MHz generati dei servizi attivi ai quali sono attribuite le bande 1350-1400 MHz e 1427-1452 MHz, devono rispettare i limiti indicati nella decisione [della](#) CEPT ECC/DEC/(11) 01, allo scopo di proteggere il servizio di esplorazione della ~~T~~erra via satellite (passiva).
- 121 Nell'assegnare frequenze alle stazioni dei servizi operanti nelle bande adiacenti alle bande 1.400-1.427 MHz, 2.690-2.700 MHz, 10,68-10,7 GHz, 15,35-15,4 GHz, 23,6-24 GHz, 31,3-31,5 GHz, 50,2-50,4 GHz, 52,6-54,25 GHz, 86-92 GHz, 100-102 GHz, 109,5-111,8 GHz, 114,25-116 GHz, 148,5-151,5 GHz, 164-167 GHz, 182-185 GHz, 190-191,8 GHz, 200-209 GHz, 226-231,5 GHz e 250-252 GHz si deve cercare di adottare le misure praticamente possibili per proteggere le stazioni di radioastronomia.

121A	(5.338A)	Nelle bande di frequenze 1.350-1.400 MHz, 1.427-1.452 MHz, 22,55-23,55 GHz, 24,25-27,5 GHz , -30-31,3 GHz, 49,7-50,2 GHz, 50,4-50,9 GHz, 51,4-52,4 GHz , 52,4-52,6 GHz , 54,4-52,6 GHz , 81-86 GHz e 92-94 GHz si applica la Risoluzione 750 <u>del Regolamento delle radiocomunicazioni (Rev. WRC-19)</u> , (WRC-15) .
121B		I livelli delle emissioni indesiderate nella banda 31,3-31,5 GHz generate dalle stazioni terrene del servizio fisso via satellite (T-s) operanti nella banda di frequenze 30-31 GHz -devono rispettare i limiti previsti dalla decisione <u>della CEPT ECC/DEC/(10) 02</u> , allo scopo di proteggere il servizio di esplorazione della <u>T</u> erra via satellite (passiva).
122		La banda di frequenze 1492-1518 MHz, limitatamente all'utilizzo all'interno di edifici, può essere impiegata ad uso collettivo da apparati a corto raggio per radiomicrofoni professionali aventi le caratteristiche tecniche della raccomandazione <u>della CEPT ERC/REC 70-03 (Annesso 10)</u> , <u>fino a quando non verranno assegnate frequenze di tale banda per reti di comunicazioni fisso/mobile per collegamenti supplementari limitati alla trasmissione della stazione base (MFCN SDL)</u> , ai sensi della <u>decisione della CEPT ECC/DEC/(17)06</u> . L'utilizzo di tali apparati è soggetto al regime di "autorizzazione generale" ai sensi dell'art. 104, comma 1, lettera c) -numero 2.3) del <u>Codice delle comunicazioni elettroniche, emanato con D. Lgs. 1° agosto 2003 n.259 e successive modifiche</u> decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259 e successive modifiche <u>recante il Codice delle comunicazioni elettroniche</u> .
123	(5.208B)	Nell'assegnare le frequenze alle stazioni spaziali dei servizi spaziali attivi- ai quali sono attribuite le bande seguenti: 137-138 MHz, 157,1875-157,3375 MHz , 161,7875-161,9375 MHz , 387-390 MHz, 400,15—401 MHz, 1525- 1559 MHz , 1559-1610 MHz , 1613,8-1626,5 MHz, 2655- 2670 MHz , 2670-2690 MHz , 21,4-22 GHz, si devono rispettare i limiti di flusso a terra contenuti nella Risoluzione 739 <u>del Regolamento delle Radiocomunicazioni</u> (Rev. WRC-19 5) per la compatibilità con il servizio di radioastronomia operante nelle bande adiacenti o vicine.
124		In accordo alla Legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)" e in accordo alla decisione <u>della Commissione Europea</u> 2015/750/UE la banda di frequenze 1452-1492 MHz è designata per sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche, per collegamenti supplementari limitati alla trasmissione della stazione base.
124A	(5.351A)	Per l'impiego delle bande di frequenze- 1.518-1.544 MHz, 1.545-1.559 MHz, 1.610-1.645,5 MHz, 1.646,5-1.660,5 MHz, 1.670-1.675 MHz, 1.980-2.010 MHz, 2.170-2.200 MHz e 2.483,5-2.520 MHz e 2.670-2.690 MHz da parte del servizio mobile via satellite si deve tener conto delle Risoluzioni 212 (Rev.WRC- 1997) e 225 (Rev. WRC- 122007) del Regolamento delle radiocomunicazioni.
124B	(5.348)	L'impiego della banda di frequenze 1.518-1.525 MHz da parte del servizio mobile via satellite è soggetto al coordinamento ai sensi dell'art. 9.11 A del Regolamento delle radiocomunicazioni. Nella banda di frequenze 1.518-1.525 MHz le stazioni del servizio mobile via satellite non possono chiedere protezione dalle stazioni del servizio fisso. Non si applica il n° 5.43A -del Regolamento delle radiocomunicazioni.
124C	(5.379D) (5.380-A)	Nella condivisione della banda 1.670-1.675 MHz tra il servizio mobile via satellite ed i servizi fisso e mobile si applica la Risoluzione 744 (WRC-07). Nella banda 1.670-1.675 MHz le stazioni del servizio mobile via satellite non devono causare disturbi pregiudizievoli, né limitare lo sviluppo delle esistenti stazioni terrene del servizio di meteorologia via satellite notificate entro il 1° gennaio 2004. Qualsiasi nuova assegnazione a queste stazioni terrene, in questa banda, deve inoltre essere protetta da interferenze nocive causate dalle stazioni del servizio mobile via satellite.
124D	(5.341A)	Le bande di frequenza 1.427-1.452 MHz e 1.492-1.518 MHz sono identificate per l'uso dell'implementazione del sistema IMT in accordo con la Risoluzione 223 (Rev.WRC-15) <u>Risoluzione 223 del Regolamento delle radiocomunicazioni (Rev. WRC-19)</u> . Questa identificazione non preclude l'uso di queste bande di frequenze da parte di altre applicazioni di servizi a cui sono- attribuite e non stabilisce priorità nel regolamento del Radio regolamento. L'uso delle stazioni-IMT è soggetta ad accordo ottenuto sotto il 9.21 R.R. con rispetto al servizio mobile aeronautico usato per telemetria aeronautica.
124E		In accordo alla decisione 2015/750/UE <u>della Commissione Europea</u> modificata dalla decisione 2018/661/UE (MFCN SDL) <u>e con le decisioni della CEPT ECC/DEC/(13)03 e ECC/DEC/(17)06</u> , la banda di frequenze 1.427-1.517 MHz è designata per sistemi terrestri in grado di fornire servizi di

comunicazioni elettroniche, per collegamenti supplementari limitati alla trasmissione della stazione base, conformemente ai parametri stabiliti nell'allegato delle decisioni sopra citate.

Nell'assegnare frequenze nella banda 1.427-1.452 MHz- anche nei casi in cui solo una porzione di quest'ultima banda sia assegnata ai servizi di comunicazioni elettroniche a larga banda, possono essere necessarie ulteriori misure nazionali per migliorare la protezione delle osservazioni radioastronomiche nella banda di frequenze passiva 1.400- 1.427 MHz.

Nell'assegnare frequenze nella banda 1.492-1.517 MHz, possono essere necessarie ulteriori misure nazionali per migliorare la protezione dei servizi mobili via satellite nella banda 1.518-1.559 MHz

- | | | |
|------|--------------------|---|
| 125 | (5.351) | Le bande 1.525-1.544 MHz, 1.545-1.559 MHz, 1.626,5-1.645,5 MHz e 1.646,5-1.660,5 MHz non devono essere usate per collegamenti di connessione (feeder links) di alcun servizio spaziale. |
| 126 | (5.352A) | Nella banda di frequenze 1.525-1.530 MHz le stazioni del servizio mobile via satellite, ad eccezione delle stazioni del servizio mobile marittimo via satellite, non devono causare disturbi pregiudizievoli né chiedere protezione alle stazioni del servizio fisso purché notificate prima del 1 aprile 1998 (WRC-15). |
| 126A | (5.353A) | Nell'applicazione delle procedure previste nella sezione II dell'articolo 9 del Regolamento delle radiocomunicazioni al servizio mobile via satellite nelle bande di frequenze 1.530-1.544 MHz e 1.626,5-1.645,5 MHz debbono essere soddisfatte in modo prioritario le necessità di frequenze per le comunicazioni di soccorso, d'urgenza e di sicurezza del sistema mondiale di soccorso e sicurezza in mare (<u>GMDSS</u>). Le comunicazioni di soccorso, d'urgenza e di sicurezza del servizio mobile marittimo via satellite devono beneficiare di un accesso prioritario e di un'immediata disponibilità rispetto a tutte le altre comunicazioni del servizio mobile via satellite all'interno di una rete. I sistemi del servizio mobile via satellite non debbono provocare disturbi inaccettabili alle comunicazioni di soccorso, d'urgenza e di sicurezza del <u>GMDSS</u> né pretendere da queste protezione. Negli altri servizi mobili via satellite si deve tener conto della priorità delle comunicazioni riguardanti la sicurezza. Devono infine essere applicate le disposizioni della Risoluzione 222 del Regolamento delle radiocomunicazioni. |
| 127 | (5.354) | L'impiego delle bande 1.525-1.559 MHz e 1.626,5-1.660,5 MHz da parte del servizio mobile via satellite è soggetto all'applicazione delle procedure di coordinamento e notifica previste nel numero 9.11A del Regolamento delle radiocomunicazioni. |
| 127A | (5.357A) | Nell'applicazione delle procedure previste nella sezione II dell'articolo 9 del Regolamento delle radiocomunicazioni al servizio mobile via satellite nelle bande di frequenze 1.545-1.555 MHz e 1.646,5-1.656,5 MHz devono essere soddisfatte in modo prioritario le necessità di frequenze del servizio mobile aeronautico via satellite (R) per assicurare la trasmissione di messaggi di categorie di priorità da 1 a 6, definite all'art. 44 del Regolamento delle radiocomunicazioni. Queste comunicazioni devono beneficiare di un accesso prioritario e di una disponibilità immediata, se necessario anche per mezzo di un blocco delle comunicazioni, rispetto a tutte le altre comunicazioni del servizio mobile via satellite all'interno di una rete. I sistemi del servizio mobile via satellite non devono provocare disturbi inaccettabili, né richiedere protezione dalle comunicazioni del servizio mobile aeronautico (R) di categorie di priorità da 1 a 6, definite all'art. 44 del Regolamento delle radiocomunicazioni. Negli altri servizi mobili via satellite si deve tener conto della priorità delle comunicazioni riguardanti la sicurezza. Devono infine essere applicate le disposizioni della Risoluzione 222 del Regolamento delle radiocomunicazioni. (WRC-12). |
| 128 | (5.356)
(5.375) | Nelle bande di frequenze 1.544-1.545 MHz e 1.645,5-1.646,5 MHz il servizio mobile via satellite è limitato alle emissioni destinate al soccorso ed alla sicurezza. |
| 129 | (5.357) | Nella banda di frequenze 1.545-1.555 MHz sono anche autorizzate le trasmissioni dirette dalle stazioni aeronautiche di Terra verso le stazioni di aeromobile o tra stazioni di aeromobile del servizio mobile aeronautico (R) nei casi in cui tali trasmissioni servano ad estendere o completare i collegamenti delle stazioni spaziali verso le stazioni di aeromobile. |
| 130 | (5.364) | L'utilizzazione della banda 1.610-1.626,5 MHz da parte del servizio mobile via satellite (Terra-spazio) e del servizio di radiodeterminazione via satellite (Terra-spazio) è soggetta all'applicazione delle procedure di coordinamento e di notifica stabilite nel numero 9.11A del Regolamento delle radiocomunicazioni. Una stazione terrena mobile operante in uno dei due servizi in questa banda non deve produrre una densità di potenza isotropa equivalente irradiata superiore a -15 dB(W/4 kHz)- nella parte di banda usata dal sistema che opera in accordo con le disposizioni della nota 132 del presente piano, salvo che- non sia diversamente concordato dalle Amministrazioni disturbate. Nella parte di banda dove tale sistema non è operante è consentito un valore di 3 dB(W/4 kHz). Stazioni del servizio mobile via satellite non devono causare disturbi pregiudizievoli a stazioni del servizio di radionavigazione aeronautica, a stazioni che operano in accordo con le disposizioni della nota 132 del presente piano e stazioni del servizio fisso, né possono pretendere protezione dalle suddette stazioni. Nell'effettuare il coordinamento delle reti del servizio |

mobile via satellite deve essere adottata ogni iniziativa possibile volta ad assicurare la protezione delle stazioni esercite conformemente alle disposizioni della nota 132 del presente piano.

- 131 (5.368) Nella banda 1.610-1.626,5 MHz le disposizioni del n. 4.10 del Regolamento delle radiocomunicazioni non si applicano ai servizi di radiodeterminazione via satellite e mobile via satellite. Tuttavia nella banda di frequenze 1.610-1.626,5 MHz le disposizioni del n. 4.10 del Regolamento delle radiocomunicazioni si applicano al servizio di radionavigazione aeronautica via satellite quando opera in conformità al n. 5.366 del Regolamento delle radiocomunicazioni, al servizio mobile aeronautico via satellite (R) quando opera in conformità con il n. 5.367 del Regolamento delle radiocomunicazioni, e si applicano nella banda di frequenze 1.621,35-1.626,5 MHz al servizio mobile marittimo via satellite quando utilizzato per GMDSS, con esclusione del servizio di radionavigazione aeronautica via satellite.
- 132 (5.366) La banda 1.610-1.626,5 MHz è riservata all'impiego ed allo sviluppo di sistemi elettronici di bordo in ausilio alla navigazione aerea ed ad ogni sistema di Terra o via satellite ad essi direttamente associati.
- 133 (5.372) Le stazioni dei servizi di radiodeterminazione via satellite e mobile via satellite non devono causare disturbi pregiudizievoli alle stazioni di radioastronomia operanti nella banda 1.610,6-1.613,8 MHz. La densità di flusso di potenza equivalente (epfd) prodotta nella banda di frequenze 1.610,6-1.613,8 MHz da tutte le stazioni spaziali di un sistema satellitare non geostazionario nel servizio mobile via satellite (spazio-Terra) operante nella banda di frequenze 1.613,8-1.626,5 MHz deve essere conforme ai criteri di protezione forniti nelle Raccomandazioni ITU-R RA.769-2 e ITU-R RA.1513-2, utilizzando la metodologia fornita nella Raccomandazione ITU-R M.1583-1, e il pattern dell'antenna radioastronomica descritto nella Raccomandazione ITU-R RA.1631-0.
- 134 Le bande di frequenze 1.610-1.626,5 MHz (T-s), 1.613,8-1.626,5 MHz (s-T) e 2.483,5-2.500 MHz (s-T) sono armonizzate per sistemi del servizio mobile via satellite. Nel rilascio di autorizzazioni per l'operazione di stazioni terrene mobili operanti sotto il controllo di sistemi mobili satellitari, si deve tener conto di quanto previsto dalla decisione della CEPT—ECC/DEC/(09)02 (Rev.2012), allo scopo di proteggere il servizio di radioastronomia operante nella banda di frequenze 1.610,6-1.613,8 MHz.
- 135 (5.367) Nella banda di frequenze 1.610–1.626,5 MHz possono essere assegnate per usi civili frequenze per il servizio mobile aeronautico via satellite (R) che gode dello statuto di servizio primario. Tali utilizzazioni sono soggette all'accordo da ottenersi con le procedure di cui al n. 9.21 del Regolamento delle radiocomunicazioni.
- 136 (5.365) L'utilizzazione della banda 1.613,8-1.626,5 MHz da parte del servizio mobile via satellite (spazio-Terra) è soggetta all'applicazione delle procedure di coordinamento e di notifica stabilite nel n. 9.11A del Regolamento delle radiocomunicazioni.
- 136A (5.373) Le stazioni terrene mobili marittime che ricevono nella banda di frequenze 1.621,35-1.626,5 MHz non devono imporre ulteriori vincoli alle stazioni terrene che operano nel servizio mobile marittimo via satellite o le stazioni terrene marittime del servizio di radiodeterminazione via satellite che operano in conformità con il Radio Regolamento nella banda di frequenze 1.610-1.621,35 MHz o su stazioni terrene operanti nel servizio mobile marittimo via satellite operanti secondo il Radio Regolamento nella banda di frequenze 1.626,5-1.660,5 MHz, salvo diverso accordo tra le amministrazioni notificanti.
- 136B (5.373A) Le stazioni terrene mobili marittime che ricevono nella banda di frequenze 1.621,35-1.626,5 MHz non devono imporre vincoli alle assegnazioni delle stazioni terrene del servizio mobile via satellite (Terra-spazio) e del servizio di radiodeterminazione via satellite (Terra-spazio) nella banda di frequenze 1.621,35-1.626,5 MHz nelle reti per le quali sono state ricevute dal Bureau le informazioni complete sul coordinamento prima del 28 ottobre 2019.
- 137 (5.376) Nella banda di frequenze 1.646,5-1.656,5 MHz sono anche autorizzate le trasmissioni dirette dalle stazioni di aeromobile del servizio mobile aeronautico (R) verso le stazioni aeronautiche di Terra o tra stazioni di aeromobile nei casi in cui tali trasmissioni servano ad estendere o completare i collegamenti delle stazioni di aeromobile verso le stazioni spaziali.
- 138 (5.376A) Le stazioni terrene mobili funzionanti nella banda di frequenze 1.660-1.660,5 MHz non devono provocare disturbi pregiudizievoli alle stazioni del servizio di radioastronomia.
- 139 Frequenze della banda 1.660,5-1.668,4 MHz possono essere utilizzate per ponti radio di collegamento a sussidio della radiodiffusione sonora privata con canalizzazione a passi di 200 kHz a partire da 1.660,7 MHz fino a 1.668,1 MHz.
Al fine di assicurare il livello di protezione richiesto dal servizio di radioastronomia, i collegamenti fissi:

- possono essere autorizzati solo in zone sufficientemente lontane dalle stazioni di radioastronomia con le quali non esista visibilità diretta, ovvero esistano schermi naturali che garantiscano la necessaria protezione;
- devono impiegare sistemi di antenna molto direttivi e trasmettitori di potenza limitata al minimo necessario ad assicurare il collegamento.

In ogni caso, i collegamenti devono operare con statuto secondario su base di non interferenza e senza diritto a protezione e con revoca immediata in caso di interferenze ai servizi primari previsti in tabella.

140	(5.379B)	L'impiego della banda di frequenze 1.670-1.675 MHz da parte del servizio mobile via satellite è soggetto al coordinamento ai sensi dell'art. 9.11 A del Regolamento delle radiocomunicazioni-.
141		La banda di frequenze 1.795-1.800 MHz - può essere impiegata ad uso collettivo da apparati a corto raggio per applicazioni audio senza fili, aventi le caratteristiche tecniche della raccomandazione della della CEPT ERC/REC 70-03 (Annesso 10). Tali applicazioni rientrano nel regime di "libero uso" ai sensi dell'art. 105, comma 1, lettere k) del <u>Codice delle comunicazioni elettroniche, emanato con D. Lgs. 1° agosto 2003 n.259 e successive modifiche</u> decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259 e successive modifiche recante il Codice delle comunicazioni elettroniche.
142		In accordo con la decisione della Commissione Europea 2016/2317/UE che modifica la decisione 2008/294/CE e la decisione 2013/654/UE, le bande di frequenze 1710-1785 MHz, 1805-1880 MHz, 1920-1980 MHz e 2110-2170 MHz possono essere impiegate, su base di non interferenza e senza diritto a protezione, per servizi di comunicazione mobile a bordo di aeromobili (servizi MCA) nella Comunità europea. Le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni dei servizi MCA sono stabilite dalla raccomandazione della Commissione Europea 2008/295/CE.
143		La banda di frequenze 1.880-1.900 MHz è riservata ad uso collettivo al sistema numerico evoluto di telecomunicazioni senza fili (DECT) in accordo con la direttiva CEE 91/287. Il sistema DECT ha priorità sulle altre applicazioni che utilizzano questa banda di frequenze e deve godere di protezione. Tale applicazione è soggetta al regime di "libero uso" ai sensi dell'art. 105, comma 1, lettera a); del Codice delle Comunicazioni elettroniche, emanato con decreto legislativo <u>D. Lgs. 1° agosto 2003 n. 259 e successive modifiche</u> ad eccezione di quanto disposto dall'art. 104, comma 1, lettera c), numero 2.1); dello stesso Codice che prevede il regime di "autorizzazione generale".
144	(5.388)	Le bande di frequenze 1.920-1.980 MHz e 2.110-2.170 sono designate per sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche, in accordo alla decisione <u>della Commissione Europea 2012/688/UE, come modificata dalla 2020/667/UE</u> . In accordo con la decisione <u>della</u> CEPT ECC/DEC/(06)01 le bande di frequenze 1.920-1.980 MHz e 2.110-2.170 MHz sono destinate all'impiego su base mondiale di reti di comunicazioni fisso/mobile (MFCN) di cui fanno parte i - sistemi di telecomunicazioni mobili internazionali IMT.
145	(5.388A)	Le bande di frequenze 1.900-1.980 MHz, 2.010-2.025 MHz e 2.110-2.170 MHz possono essere utilizzate da stazioni installate su piattaforme situate ad alta quota come stazioni di base del sistema <u>IMT</u> , in accordo con la Risoluzione 221 del Regolamento delle radiocomunicazioni. L'impiego di applicazioni IMT <u>IMT</u> con tali piattaforme non deve precludere l'utilizzazione di queste bande da parte delle stazioni dei servizi, ai quali sono attribuite e non può stabilire alcuna priorità nel Regolamento delle radiocomunicazioni.
145A		In accordo con le decisioni della Commissione Europea 2007/98/CE e della CEPT ECC/DEC/(06)09 Le bande di frequenze 1980-2010 MHz e 2170-2200 MHz sono designate per sistemi che forniscono servizi di comunicazione elettronica mobile via satellite.
146		Le bande di frequenze 2.040-2.110 MHz e 2.215-2.290 MHz sono riservate per i collegamenti relativi al servizio pubblico di radiodiffusione, per ponti radio televisivi, da impiegare secondo <u>lo schema di canalizzazione adottato nella raccomandazione della CEPT</u> lo schema di canalizzazione adottato dalla CEPT nella raccomandazione T/R 13-01 (Annesso C).
147		Le bande di frequenze 2.040-2.110 MHz e 2.215-2.290 MHz possono essere utilizzate anche per i collegamenti relativi al servizio di radiodiffusione privata compatibilmente con le esigenze del servizio pubblico di radiodiffusione, da impiegare secondo <u>lo schema di canalizzazione adottato nella raccomandazione della CEPT</u> lo schema di canalizzazione adottato dalla CEPT nella raccomandazione T/R 13-01 (Annesso C).

148	(5.389A)	L'utilizzazione delle bande di frequenze 1.980-2.010 MHz e 2.170-2.200 MHz da parte del servizio mobile via satellite è soggetta all'applicazione delle procedure di coordinamento e di notifica stabilite nel n. 9.11A ed alle disposizioni della Risoluzione 716 (Rev. WRC-2000) del Regolamento delle radiocomunicazioni.
148A		<u>In accordo con la decisione della Commissione Europea 2016/339/UE la banda di frequenze 2.010-2.025 MHz può essere utilizzata per collegamenti video senza fili portatili o mobili e videocamere senza fili per la realizzazione di programmi ed eventi speciali (PMSE)</u>
149		Nelle bande di frequenze 2.025 - 2.040 MHz e 2.200 - 2.215 MHz le utilizzazioni di frequenze da parte dei servizi di esplorazione della Terra via satellite, ricerca spaziale e operazioni spaziali sono soggette, al preventivo coordinamento con il Ministero della difesa
150	(5.392)	Devono essere adottate tutte le misure necessarie per assicurarsi che le trasmissioni spazio-spazio tra due o più satelliti non geostazionari nei servizi di ricerca spaziale, operazioni spaziali ed esplorazione della Terra via satellite nelle bande di frequenze 2.025-2.110 MHz e 2.200-2.290 MHz non impongano vincoli alle trasmissioni Terra-spazio, spazio-Terra e spazio-spazio tra satelliti geostazionari e satelliti non geostazionari di quei servizi ed in quelle bande.
151	(5.391)	L'assegnazione di frequenze alle stazioni del servizio mobile nelle bande 2.025-2.110 MHz e 2.200-2.290 MHz non è consentita per sistemi mobili ad elevata densità, così come definiti nella Raccomandazione ITU-R SA.1154-0 e si deve tenere conto di questa Raccomandazione per la messa in servizio di qualsiasi altro tipo di sistema mobile (WRC-15).
152		Frequenze delle bande 2.040-2.110 MHz e 2.215-2.290 MHz possono essere assegnate per realizzare collegamenti di connessione alla rete pubblica di telecomunicazioni esclusivamente in località rurali, ove il collegamento mediante supporti fisici sia di difficile realizzazione. Tali utilizzazioni devono rispettare <u>lo schema di canalizzazione adottato nella raccomandazione della CEPT</u> lo schema di canalizzazione adottato dalla CEPT nella raccomandazione T/R 13-01 (Annesso C).
153		La banda di frequenze 2.290-2.300 MHz può essere impiegata per ponti radio di collegamento a sussidio della radiodiffusione sonora privata.
154		La banda di frequenze 2.300-2.440 MHz è utilizzata per ponti radio ad uso privato analogici e numerici, P-P e P-MP, aventi capacità fino a 60 canali telefonici o equivalente. I sistemi P-MP possono essere realizzati nei primi 6 canali da 4 MHz.
155		Le bande di frequenze 2.367,5-2.372,5 MHz, 2.440-2.450 MHz e 2.468-2.483,5 MHz sono utilizzate per ponti radio di collegamento a sussidio della radiodiffusione sonora privata con canalizzazione a passi di 200 kHz.
156		Frequenze nelle bande 2.040-2.110 MHz e 2.215-2.450 MHz possono essere impiegate, previo coordinamento con le utilizzazioni dei servizi previsti in tabella, per collegamenti temporanei video in ausilio al servizio di radiodiffusione (SAP/SAB).
157		In accordo con la decisione <u>della Commissione Europea</u> 2006/771/CE e successive modifiche la banda di frequenze 2.400-2.483,5 MHz può essere impiegata ad uso collettivo da sistemi a corto raggio per la trasmissione dati a larga banda con tecniche a dispersione di spettro (tra cui R-LAN <u>LAN</u>), aventi le caratteristiche tecniche della raccomandazione della <u>della</u> CEPT ERC/REC 70-03 (Annesso 3). Tali applicazioni, relativamente all'uso privato, rientrano nel regime di "libero uso" ai sensi dell'art. 105, comma 1, lettera b) del <u>Codice delle comunicazioni elettroniche, emanato con D. Lgs. 1° agosto 2003 n.259 e successive modifiche</u> decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259 e successive modifiche recante il Codice delle comunicazioni elettroniche . L'uso pubblico è regolamentato dal decreto ministeriale 28 maggio 2003, modificato dal decreto ministeriale 4 ottobre 2005 e dalla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n.183/03/CONS.
158		In accordo con la decisione della Commissione Europea 2006/771/ CEEC e successive modifiche frequenze della banda 2.400-2.483,5 possono essere impiegate ad uso collettivo da <u>impiegate ad uso collettivo da</u> apparati a corto raggio destinati ad impieghi non specifici, aventi le caratteristiche tecniche della raccomandazione <u>della</u> CEPT ERC/REC 70-03 (Annesso 1). Tali applicazioni rientrano nel regime di "libero uso" ai sensi dell'art. 105, comma 1, lettera o) del <u>Codice delle comunicazioni elettroniche, emanato con D. Lgs. 1° agosto 2003 n.259 e successive modifiche</u> Codice delle comunicazioni elettroniche, emanato con decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259 e successive modifiche recante il Codice delle comunicazioni elettroniche .

158A		In accordo con la Decisione <u>Decisione della Commissione Europea</u> 2006/771/CE e successive modifiche le bande di frequenze 2.400-2.483,5 MHz e 17,1-17,3 GHz, esclusivamente per i sistemi di terra, possono essere impiegate ad uso collettivo da apparati a corto raggio per dispositivi di radio determinazione, aventi le caratteristiche tecniche della raccomandazione <u>della CEPT ERC/REC 70-03 (Annesso 6)</u> . Tali applicazioni rientrano nel regime di "libero uso" ai sensi dell'art. 105, comma 1, lettera d) del <u>Codice delle comunicazioni elettroniche, emanato con D. Lgs. 1° agosto 2003 n.259 e successive modifiche</u> decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259 e successive modifiche recante il Codice delle comunicazioni elettroniche.
158B		In accordo con la Decisione <u>Decisione della Commissione Europea</u> 2006/771/CE e successive modifiche la banda di frequenze 2.446-2.454 MHz può essere impiegata ad uso collettivo da apparati a corto raggio, per le apparecchiature di identificazione a radiofrequenza (RFID), aventi le caratteristiche tecniche della suddetta decisione. <u>La medesima banda di frequenze 2.446-2.454 MHz può essere impiegata ad uso collettivo da apparati a corto raggio, per le apparecchiature di identificazione a radiofrequenza (RFID), aventi le caratteristiche tecniche della raccomandazione della CEPT ERC/REC 70-03 (Annesso 11) e secondo tutte le caratteristiche di installazione di cui alla suddetta raccomandazione.</u> Tali applicazioni rientrano nel regime di "libero uso" ai sensi dell'art. 105, comma 1, del <u>Codice delle comunicazioni elettroniche, emanato con D. Lgs. 1° agosto 2003 n.259 e successive modifiche</u> decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259 e successive modifiche recante il Codice delle comunicazioni elettroniche.
159		Frequenze nella banda 2.450–2.500 MHz possono essere impiegate per usi civili, previo coordinamento con le utilizzazioni dei servizi previsti in tabella, per collegamenti temporanei audio/video terrestri e via aeromobile, in ausilio al servizio di radiodiffusione.
160		Frequenze nella banda 2.450-2.510 MHz possono essere utilizzate dal Ministero della difesa, previo coordinamento con le utilizzazioni dei servizi previsti in tabella, per collegamenti temporanei audio/video terrestri e via aeromobile.
161	(5.398)	Nella banda di frequenze 2.483,5-2.500 MHz non si applicano nei confronti del servizio di radiodeterminazione via satellite le disposizioni del n. 4.10 del Regolamento delle radiocomunicazioni.
162	(5.402)	L'utilizzazione della banda di frequenze 2.483,5-2.500 MHz da parte dei servizi mobile via satellite e di radiodeterminazione via satellite è soggetta all'applicazione delle procedure a di coordinamento stabilite nel n. 9.11A del Regolamento delle radiocomunicazioni. Nell'utilizzazione di questa banda devono essere messi in atto tutti gli accorgimenti praticabili per evitare interferenze pregiudizievoli al servizio di radioastronomia, in particolare da quelle causate dalle emissioni di seconda armonica che potrebbero cadere nella banda 4.990-5.000 MHz attribuita su base mondiale al servizio di radioastronomia.
163	(5.384A)	Le bande di frequenze 1.715-1.785 MHz, 1.810-1.880 MHz, 2300-2400 MHz e 2.500-2.690 MHz, o porzioni di esse, sono identificate per l'impiego da parte dei sistemi IMT di cui fa parte il sistema UMTS, in accordo con la Risoluzione 223 (Rev. WRC-15) del Regolamento delle radiocomunicazioni. Questa identificazione non preclude l'impiego di queste bande da parte di altre applicazioni dei servizi ai quali sono attribuite e non stabilisce priorità.
164		In accordo con la decisione della Commissione Europea 2008/477/CE, <u>come modificata dalla 2020/636/UE,</u> la banda di frequenze 2.500-2.690 MHz può essere impiegata, su base non esclusiva, per sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche, conformemente ai parametri stabiliti nell'allegato della suddetta decisione.
165	(5.423)	Nella banda 2.700-2.900 MHz i radar al suolo utilizzati per scopi di meteorologia sono autorizzati ad operare su base di uguaglianza con le stazioni del servizio di radionavigazione aeronautica.
166	(5.425)	Nella banda 2.900-3.100 l'impiego a bordo di navi del sistema di interrogazione e risposta (<u>SIT</u>) deve essere limitato alla banda 2.930-2.950 MHz.
167	(5.426)	Nella banda di frequenze 2.900-3.100 MHz il servizio di radionavigazione aeronautica è limitato ai radar al suolo.
168		Nelle bande di frequenze 2.900-3.100 MHz e 9.350-9.500 MHz può essere autorizzato l'impiego di radar a bordo del naviglio mercantile e da diporto.
169	(5.427)	Nelle bande 2.900-3.100 MHz e 9.300-9.500 MHz, la risposta dei radar a risposta non deve poter essere confusa con quella dei radar beacons (racons) e non deve provocare disturbi a radar di nave o di

aeromobile nel servizio di radionavigazione, tenendo tuttavia conto di quanto previsto al n. 4.9 del Regolamento delle radiocomunicazioni.

- 170 (5.424A) Nella banda di frequenze 2.900-3.100 MHz, le stazioni del servizio di radiolocalizzazione non devono causare disturbi pregiudizievoli ai sistemi radar del servizio di radionavigazione né possono richiedere protezione da questi.
- 171 La banda di frequenze 3.100-3.266 MHz può essere impiegata per usi civili per i radar a bordo delle navi mercantili, ma tale utilizzazione non ha diritto di protezione da parte del servizio di radiolocalizzazione previsto in tabella.
- 171A In accordo con la Raccomandazione ECC REC (11)09 la banda di frequenze 3.100-4.800 MHz può essere impiegata per i sistemi UWB LT2 per la localizzazione di posizione. L'utilizzo di questi sistemi è soggetto al regime di autorizzazione generale ai sensi dell'art. 104, comma 1, lettera c) numero 2) del Codice delle comunicazioni elettroniche, emanato con D. Lgs. 1° agosto 2003 n.259 e successive modifiche alla registrazione del sito di utilizzo, previo coordinamento con il Ministero della difesa e con le altre applicazioni civili con limitazione di densità di utilizzo su base geografica per evitare che l'effetto cumulativo (rumore) crei disturbi nocivi alle altre applicazioni che operano in accordo al presente piano.
- 172 Nell'utilizzare frequenze della banda 3.400-3.600 MHz per il servizio di radiolocalizzazione devono essere prese particolari precauzioni per proteggere il servizio fisso via satellite.
- 173 Nella banda di frequenze 3.400-3.600 MHz il servizio fisso via satellite è soggetto a preventivo coordinamento con le utilizzazioni del servizio fisso.
- 174 Nelle bande di frequenze 3.500- 3.535 MHz e 5.850-5.925 MHz, può essere autorizzato l'impiego di ponti radio temporanei per riprese televisive esterne, previo accordo con il Ministero della difesa e il coordinamento con gli altri servizi previsti in tabella.
- 175 In accordo con la ~~la~~ Decisione della Commissione Europea 2008/411/CE, come modificata dalla 2014/276/UE e dalla 2019/235/UE, e con la decisione della CEPT ECC/DEC/(11)06 la banda di frequenze 3.400-3.8600 MHz è designata per può essere impiegata per sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche, ~~fatti salvi la protezione ed il mantenimento delle altre utilizzazioni esistenti.~~ Nell'utilizzazione di questa banda di frequenze da parte di detti servizi devono essere messi in atto tutti gli accorgimenti praticabili al fine di garantire la protezione dei servizi operanti nella stessa banda e nelle bande di frequenze adiacenti secondo le condizioni indicate nell'allegato della suddetta decisione 2008/411/CE, come modificata dalla 2014/276/UE e dalla 2019/235/UE, e nella raccomandazione della CEPT ECC/REC/(21)02.
La banda di frequenze 3.400-3.600 MHz è disponibile per i suddetti sistemi con le modalità descritte nella nota 175A.
- 175A Le bande di frequenze 3.435-3.500 MHz e 3.535-3.600 MHz sono destinate a sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche ~~in~~ in accordo con la ~~la~~ Decisione della Commissione Europea 2008/411/CE come modificata dalla 2014/276/UE e dalla 2019/235/UE.
- 175B (5.430A) La banda di frequenze 3.400-3.600 MHz è identificata per l'impiego da parte del sistema IMT. Questa identificazione non preclude l'impiego di questa banda da parte di altre applicazioni nei servizi ai quali essa è attribuita e non stabilisce priorità. Le procedure di coordinamento delle stazioni del servizio mobile escluso mobile aeronautico devono essere effettuate in accordo alla nota RR 5.430A del Regolamento delle radiocomunicazioni (WRC-15).
- 175C Le bande di frequenze 3.400-3.435 MHz e ~~3.500-3.535~~ MHz sono ad uso del Ministero della difesa. L'uso di tali bande sarà in ogni caso soggetto al coordinamento con i servizi previsti in tabella e con quelli dei paesi confinanti.
- 175D SOPPRESSA ~~La banda di frequenze 3600-3800 MHz è designata per sistemi di comunicazione elettronica in larga banda di cui alla Decisione 2008/411/CE, come modificata dalla 2014/276/UE, in accordo alla decisione CEPT ECC/DEC/(11)06 e alla Legge di Bilancio del 23 Dicembre 2017 n. 205, e, in accordo alla legge stessa, dal 1° Dicembre 2018 è disponibile per i suddetti sistemi.~~
~~Nell'utilizzazione di questa banda di frequenze da parte di detti servizi devono essere messi in atto tutti gli accorgimenti praticabili al fine di garantire la protezione del servizio satellitare fisso operante nella stessa banda e nelle bande di frequenze adiacenti.~~
- 176 Le bande di frequenza 3815-3875 MHz e 4105-4195 MHz sono utilizzate dal Ministero della difesa per il servizio fisso, con salvaguardia delle utilizzazioni della Rai e degli ulteriori operatori ~~in~~ essere, concordate con il Ministero della difesa.

177		Nella banda 3.800-4.200 MHz le frequenze per il servizio fisso sono utilizzate rispettando <u>lo schema di canalizzazione adottato nella raccomandazione della CEPT</u> lo schema di canalizzazione adottato dalla CEPT nella raccomandazione ERC/REC 12-08 (-Annesso B – Parte 1)
178	(5.438)	L'utilizzazione della banda 4.200-4.400 MHz da parte del servizio di radionavigazione aeronautica è riservata esclusivamente ai radioaltimetri installati a bordo di aerei ed agli associati apparati a terra. Tuttavia nei servizi di esplorazione della Terra via satellite e di ricerca spaziale possono essere autorizzati dei sensori passivi su base secondaria.
179	(5.440)	Il servizio di frequenze campione e segnali orari via satellite può impiegare, ove ciò sia compatibile con le utilizzazioni previste in tabella, la frequenza 4.202 MHz per emissioni nel senso spazio-Terra e la frequenza 6.427 MHz per emissioni nel senso Terra-spazio. La massima larghezza di banda di tali emissioni non può superare ± 2 MHz e la loro utilizzazione è soggetta all'accordo da ottenersi con le procedure previste nel n. 9.21 del Regolamento delle radiocomunicazioni.
180	(5.441)	L'impiego delle bande 4.500-4.800 MHz (s-T) e 6.725-7.025 MHz (T-s) da parte del servizio fisso via satellite deve essere in accordo con le disposizioni dell'Appendice 30B del Regolamento delle radiocomunicazioni. L'impiego delle bande 10,7-10,95 GHz (s-T), 11,2-11,45 GHz (s-T) e 12,75-13,25 GHz (T-s) da parte del servizio fisso via satellite mediante satelliti geostazionari deve essere in accordo con le disposizioni dell'Appendice 30B del Regolamento delle radiocomunicazioni. L'impiego delle bande 10,7-10,95 GHz (s-T), 11,2-11,45 GHz (s-T) e 12,75-13,25 GHz (T-s) da parte del servizio fisso via satellite mediante satelliti non geostazionari è soggetto all'applicazione delle disposizioni del n. 9.12 del Regolamento delle radiocomunicazioni per il coordinamento con altri sistemi via satellite non geostazionari del servizio fisso via satellite. I sistemi via satellite non geostazionari del servizio fisso via satellite non possono pretendere protezione da sistemi via satellite geostazionari del servizio fisso via satellite, che operano in accordo con le disposizioni del Regolamento delle radiocomunicazioni, indipendentemente dalla data di ricezione da parte dell'Ufficio delle radiocomunicazioni dell'UIT delle informazioni complete per il coordinamento o per la notifica per le reti di tipo geostazionario. Ai suddetti sistemi non geostazionari del servizio fisso via satellite non si applicano le disposizioni del n. 5.43A del Regolamento delle radiocomunicazioni e tali sistemi devono essere eserciti in modo tale che possa essere rapidamente eliminata ogni inaccettabile interferenza che possa verificarsi nel corso del loro funzionamento. — L'utilizzazione di frequenze della banda 4.500-4.800 MHz per il servizio fisso via satellite è soggetta al preventivo coordinamento con il Ministero della difesa.
180A		In accordo con la <u>decisione della Commissione Europea</u> 2006/771/CE e successive modifiche le bande di frequenze 4.500 – 7.000 MHz, 8.500 – 10.600 MHz, 24,05 – 27,0 GHz, 57,0 – 64,0 GHz, 75,0 – 85,0 GHz — possono essere impiegate ad uso collettivo da apparati a corto raggio per dispositivi di radio determinazione come — radar per il rilevamento del livello dei serbatoi (TLPR), aventi le caratteristiche tecniche della raccomandazione <u>della CEPT</u> ERC/REC 70-03 (Annesso 6). Tali applicazioni rientrano nel regime di “libero uso” ai sensi dell'art. 105, comma 1 del <u>Codice delle comunicazioni elettroniche, emanato con D. Lgs. 1° agosto 2003 n.259 e successive modifiche</u> decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259 e successive modifiche recante il Codice delle comunicazioni elettroniche.
180B	(5.443AA)	Nelle bande di frequenze 5.000-5.030 MHz e 5.091-5.150 MHz il servizio mobile aeronautico (R) è subordinato all'accordo ottenuto le procedure di cui al n. 9.21 del Regolamento delle radiocomunicazioni. L'uso di queste bande da parte del servizio mobile aeronautico (R) è limitato ai sistemi operanti in accordo con gli standard aeronautici riconosciuti a livello internazionale.
181	(5.444)	La banda di frequenze 5.030-5.150 MHz è designata per l'esercizio del sistema internazionale normalizzato per l'avvicinamento e l'atterraggio di precisione. Nella banda 5.030-5.091 MHz le esigenze di questo sistema sono prioritarie rispetto alle altre utilizzazioni in questa banda. L'impiego della banda di frequenze 5.091-5.150 MHz è disciplinato dalla nota 182 e dalla Risoluzione 114 del Regolamento delle radiocomunicazioni. (Rev.WRC-15)
181A	(5.443B)	Al fine di non provocare disturbi pregiudizievoli al sistema di ausilio all'atterraggio a microonde, che opera al di sopra di 5.030 MHz, la densità di flusso di potenza aggregata prodotta sulla superficie terrestre nella banda di frequenze 5.030-5.150 MHz da tutte le stazioni spaziali di qualsiasi sistema del servizio di radionavigazione via satellite (s-T), operante nella banda di frequenze 5.010-5.030 MHz non deve essere superiore a -124,5 dB(W/m ²) in una banda di 150 -kHz. Al fine di non provocare disturbi pregiudizievoli al servizio di radioastronomia nella banda 4.990-5.000 MHz, — i sistemi del servizio di radionavigazione via satellite, operanti nella banda di frequenze 5.010-5.030 MHz devono soddisfare i limiti, nella banda 4.990-5.000 MHz, definiti dalla Risoluzione 741 del Regolamento delle Radiocomunicazioni. (WRC-15)

181B	(5.443C)	L'impiego della banda di frequenze 5030-5091 MHz da parte del servizio mobile aeronautico (R) è limitato ai sistemi operanti in accordo con gli standard aeronautici riconosciuti a livello internazionale. Le emissioni indesiderate da parte del servizio mobile aeronautico (R) nella banda di frequenze 5030-5091 MHz devono essere limitate per proteggere la discesa del servizio di radionavigazione via satellite nella banda adiacente 5010-5030 MHz. Fino a quando non sarà stabilito un appropriato valore in una raccomandazione ITU-R, nella banda di frequenze 5010-5030 MHz, dovrà essere applicato il limite di densità di e.i.r.p. di -75 dBW/MHz, alle emissioni indesiderate prodotte da qualsiasi stazione del servizio mobile aeronautico (R).
181C	(5.443D)	Nella banda di frequenze -5030 - 5091 MHz il servizio mobile aeronautico via satellite (R) è soggetto al coordinamento previsto dal 9.11 A del Regolamento delle radiocomunicazioni. L'uso di questa banda di frequenze da parte del servizio mobile aeronautico (R) è limitato ai sistemi operanti in accordo con gli standard aeronautici riconosciuti a livello internazionale.
181D	(5.444B)	L'uso della banda di frequenze 5091-5150 MHz da parte del servizio mobile aeronautico (R) è limitato a: <ul style="list-style-type: none"> - ai sistemi operanti nel servizio mobile aeronautico (R) e in accordo con gli standard aeronautici riconosciuti a livello internazionale, limitatamente alle applicazioni di superficie negli aereoporti<u>aeroporti</u>. Tale uso deve essere in accordo con la Risoluzione 748 <u>del Regolamento delle radiocomunicazioni (Rev. WRC-19)(WRC-15)</u>; - alle trasmissioni di telemetria aeronautica originate dalle stazioni di aeromobile in accordo con la Risoluzione 418 <u>del Regolamento delle radiocomunicazioni (Rev. WRC-19)(WRC-15)</u>
182	(5.444A)	Nella banda di frequenze 5.091 - 5.150 MHz l'attribuzione al servizio fisso via satellite- è limitata ai collegamenti di connessione dei sistemi non geostazionari del servizio mobile via satellite ed è subordinata al coordinamento da effettuare secondo il n. 9.11A del Regolamento delle radiocomunicazioni. Nella banda 5.091 - 5.150 MHz si applicano inoltre le disposizioni seguenti: <ul style="list-style-type: none"> - prima del 1.1.2018 l'utilizzazione della banda 5.091 - 5.150 MHz per i collegamenti di connessione dei sistemi non geostazionari del servizio mobile via satellite deve essere conforme alle disposizioni della Risoluzione 114 del Regolamento delle radiocomunicazioni (Rev.WRC-03); - dopo il 1.1.2016 non devono essere effettuate nuove assegnazioni alle stazioni terrene che assicurano i collegamenti di connessione per i sistemi non geostazionari del servizio mobile via satellite; - dopo il 1.1.2018 l'attribuzione al servizio fisso via satellite è a titolo secondario rispetto al servizio di radionavigazione aeronautica (WRC-07).
183	(5.446)	Nella banda di frequenze 5.150 - 5.216 MHz possono essere assegnate frequenze per usi civili per il servizio di radiodeterminazione via satellite (spazio - Terra) che fruisce dello statuto di servizio secondario. Tale utilizzazione è limitata ai collegamenti di connessione dei sistemi operanti nelle bande 1.610-1.626,5 MHz e/o 2.483,5-2.500 MHz.-La densità di flusso di potenza totale sulla superficie della Terra non deve in alcun caso superare -159 dB(W/ m²/4 kHz) per- tutti gli angoli di arrivo.
184	(5.446-A)	Ai sensi della Risoluzione 229 (<u>Rev. WRC-19) del Regolamento delle radiocomunicazioni(WRC-12)</u> , l'attribuzione al servizio mobile, escluso mobile aeronautico, delle bande di frequenze 5.150 - 5.350 MHz 5.470 - 5.725 MHz è limitata all'implementazione di sistemi WAS, comprendenti le R-LANs. Le bande di frequenze 5.150-5.350 MHz <u>e 5.470-5.725 MHz possono essere impiegate, su base di non interferenza e senza diritto a protezione, ad uso collettivo, da sistemi a corto raggio per la trasmissione dati a larga banda ad alta velocità (WAS/RLAN) aventi le caratteristiche tecniche previste dall'art. 4 della decisione della Commissione Europea 2005/513/CE, così come modificata dalla successiva 2007/90/CE e dall' Annesso 1 della decisione della CEPT ECC/DEC/(04)08.</u> <u>In particolare l'utilizzo della banda di frequenze 5.150-5.250 MHz è consentito all'interno, compreso l'interno di veicoli stradali, treni e aerei e all'esterno per operazioni non fisse e, limitatamente alla porzione 5.170-5.250 MHz, per i collegamenti radio dei sistemi aerei senza pilota (UAS); l'utilizzo della banda di frequenze 5.250-5.350 MHz è consentito solo all'interno di edifici; l'utilizzo della banda 5.470-5.725 MHz è consentito sia all'esterno che all'interno, ad esclusione dell'interno di veicoli stradali, treni e aerei e dei collegamenti radio dei sistemi aerei senza pilota, limitatamente all'utilizzo all'interno di edifici, e 5.470-5.725 MHz possono essere impiegate, su base di non interferenza e senza diritto a protezione, ad uso collettivo, da sistemi a corto raggio per la trasmissione dati a larga banda ad alta velocità (WAS/RLANs) aventi le caratteristiche tecniche di cui all'art. 4 della decisione 2005/513/CE, così come modificata dalla successiva 2007/90/CE.</u> Tali applicazioni, per quanto riguarda l'uso privato, rientrano nel regime di "libero uso" ai sensi dell'art. 105, comma 1, lettera b) del <u>Codice delle comunicazioni elettroniche, emanato con D. Lgs. 1° agosto 2003</u>

~~n.259 e successive modifiche~~Codice delle Comunicazioni elettroniche, emanato con decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259 e successive modifiche, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche.

Per quanto riguarda l'uso pubblico, lo stesso è regolamentato dal D.M. 28/05/2003, modificato dal D.M. 04/10/2005 e dalla delibera dell'Autorità n.183/03/CONS.

- | | | |
|------|-----------|--|
| 185 | (5.446-B) | Nella banda di frequenze 5.150-5.250, le stazioni del servizio mobile non possono chiedere protezione dalle stazioni terrene del servizio fisso via satellite. Non si applica il n° 5.43 A al servizio mobile, nei confronti delle stazioni terrene del servizio fisso via satellite (WRC-03). |
| 185A | (5.446-C) | La banda di frequenze 5.150-5.250 MHz è attribuita anche al servizio mobile aeronautico su base primaria, limitato a trasmissioni di telemetria aeronautica originate da stazioni di aeromobile, conformemente alla Risoluzione 418- del Regolamento delle radiocomunicazioni (Rev. WRC-19) (WRC-12) . Queste stazioni non devono chiedere protezione alle altre stazioni che operano in accordo con i servizi previsti in tabella. Il n° 5.43 A del Regolamento delle radiocomunicazioni non si applica (WRC-12) . |
| 186 | (5.447A) | L'attribuzione della banda di frequenze 5.150-5.250 MHz al servizio fisso via satellite (Terra - spazio) è limitata ai collegamenti di connessione destinati ai sistemi di satelliti non geostazionari del servizio mobile via satellite ed è subordinata al coordinamento da effettuare sulla base del numero 9.11A del Regolamento delle radiocomunicazioni. |
| 187 | (5.447B) | Nella banda di frequenze 5.150-5.216 MHz possono essere assegnate per usi civili frequenze per il servizio fisso via satellite (spazio - Terra) che fruisce dello statuto di servizio primario. Detta attribuzione è limitata ai collegamenti di connessione destinati ai sistemi di satelliti non geostazionari del servizio mobile via satellite ed è subordinata al coordinamento da effettuare sulla base del numero 9.11A del Regolamento delle radiocomunicazioni. La densità di flusso di potenza prodotta sulla superficie terrestre dalle stazioni spaziali del servizio fisso via satellite, funzionanti nella direzione spazio-Terra nella banda 5.150-5.216 MHz, non deve in alcun caso superare -164 dB(W/m²) in una banda qualsiasi larga 4 kHz per tutti gli angoli di arrivo. |
| 187A | (5.447F) | Nella banda di frequenze 5.250-5.350 MHz, le stazioni del servizio mobile non possono richiedere protezione dal servizio di radiolocalizzazione, dal servizio di esplorazione della Terra via satellite (attivo) e dal servizio di ricerca spaziale (attivo). <u>Il servizio di radiolocalizzazione, il servizio di esplorazione della Terra via satellite (attivo) e il servizio di ricerca spaziale (attivo)</u> Questi servizi non devono imporre al servizio mobile <u>condizioni-criteri di protezione</u> più stringenti, basati su caratteristiche di sistema e criteri di interferenza , rispetto a quelli <u>stabiliti dalla Risoluzione 229 del Regolamento delle radiocomunicazioni (Rev. WRC-19)</u> i previsti dalle Raccomandazioni ITU R M.1638-0 e ITU R SA.1632-0. |
| 188 | (5.447C) | L'utilizzazione di reti del servizio fisso via satellite nella banda 5.150-5.250 MHz, che funzionano sulla base delle note 186 e 187, è soggetta al preventivo coordinamento, da effettuare, su base di uguaglianza, conformemente al n. 9.11A del Regolamento delle radiocomunicazioni, con le Amministrazioni responsabili delle reti di satelliti non geostazionari funzionanti sulla base della nota 183 e messe in servizio prima del 17 novembre 1995. Le reti via satellite funzionanti sulla base della nota 183 e messe in servizio dopo il 17 novembre 1995 non possono pretendere una protezione su piano di parità rispetto alle stazioni del servizio fisso via satellite esercite in accordo con le note 186 e 187 e non devono loro arrecare disturbi pregiudizievoli. |
| 188A | (5.448A) | I servizi di esplorazione della Terra via satellite (attiva) e di ricerca spaziale (attiva) nella banda di frequenze 5.250-5.350 MHz non devono richiedere protezione dal servizio di radiolocalizzazione. L'articolo 5.43A del Regolamento delle radiocomunicazioni non si applica. |
| 188B | (5.447D) | L'attribuzione della banda 5.250-5.255 MHz al servizio di ricerca spaziale con statuto primario è limitata ai rivelatori attivi a bordo di oggetti spaziali. Le altre utilizzazioni della banda per il servizio di ricerca spaziale sono a statuto secondario. |
| 189 | | Frequenze della banda 5.250-5.450 MHz possono essere utilizzate, con statuto secondario e sulla base del numero 4.4 del Regolamento delle radiocomunicazioni, per ponti radio di collegamento delle emittenti private di radiodiffusione. |
| 189A | (5.448B) | Il servizio di esplorazione della Terra via satellite (attiva) effettuato nella banda di frequenze 5.350-5.570 MHz ed il servizio di ricerca spaziale effettuato nella banda di frequenze 5.460-5.570 MHz non devono causare disturbi pregiudizievoli al servizio di radionavigazione aeronautica nella banda 5.350-5.460 MHz, al servizio di radionavigazione nella banda 5.460-5.470 MHz ed al servizio di radionavigazione marittima nella banda 5.470-5.570 MHz. |

189B	(5.448D)	Nella banda di frequenze 5.350-5.470 MHz, le stazioni del servizio di radiolocalizzazione non devono causare disturbi pregiudizievoli ai sistemi radar del servizio di radionavigazione aeronautica che operano in accordo con la nota 190, né possono richiedere protezione da questi.
189C	(5.448C)	Il servizio di ricerca spaziale (attivo) che opera nella banda di frequenze 5.350-5.460 MHz non deve causare disturbi pregiudizievoli agli altri servizi ai quali la suddetta banda è attribuita, né possono richiedere protezione da questi servizi.
190	(5.449)	Nella banda di frequenze 5.350-5.470 MHz il servizio di radionavigazione aeronautica è limitato all'impiego di radar di bordo e dei beacons associati.
190A	(5.450A)	Nella banda di frequenze 5.470-5.725 MHz, le stazioni del servizio mobile non possono richiedere protezione dai servizi di radiodeterminazione. I tali servizi di radiodeterminazione non devono imporre al servizio mobile condizioni più stringenti di protezione, basati su caratteristiche di sistema e criteri d'interferenza, rispetto a quelle stabilite dalla Risoluzione 229 del Regolamento delle radiocomunicazioni (Rev. WRC-19), e previsti dalla raccomandazione ITU-R M.1638-0.
190B	(5.450B)	Nella banda di frequenze 5.470-5.650 MHz, le stazioni del servizio di radiolocalizzazione, ad eccezione dei radar di terra utilizzati a scopi meteorologici nella banda di frequenze 5600-5650 MHz, non devono causare disturbi pregiudizievoli ai sistemi radar del servizio di radionavigazione marittima né possono richiedere protezione da tali utilizzazioni.
191	(5.452)	Nella banda di frequenze 5.600-5.650 MHz i radiorilevatori al suolo utilizzati per i bisogni della meteorologia sono autorizzati a funzionare sulla base di eguaglianza di diritti con le stazioni del servizio di radionavigazione marittima e di radiolocalizzazione.
192		Nelle bande di frequenze 5.725-5.760 MHz e 5.770-5.850 MHz possono essere assegnate per usi civili frequenze per il servizio fisso via satellite (Terra-spazio) previo coordinamento con il Ministero della difesa. Tali utilizzazioni non godono di protezione nei confronti delle utilizzazioni del servizio di radiolocalizzazione.
192A		In accordo con la decisione della Commissione Europea 2006/771/CEEC e successive modifiche la banda di frequenze 5.725-5.875 MHz può essere impiegata ad uso collettivo da apparati a corto raggio destinati ad impieghi non specifici, aventi le caratteristiche tecniche della raccomandazione della CEPT ERC/REC 70-03 (Annesso 1). Tali applicazioni rientrano nel regime di "libero uso" ai sensi dell'art. 105, comma 1, lettera o) del <u>Codice delle comunicazioni elettroniche, emanato con D. Lgs. 1° agosto 2003 n.259 e successive modifiche</u> Codice delle comunicazioni elettroniche, emanato con decreto legislativo 1° agosto 2003 n.259 e successive modifiche recante il Codice delle comunicazioni elettroniche.
<u>192B</u>		<u>La banda di frequenze 5.725-5.875 MHz può essere impiegata ad uso collettivo da apparati a corto raggio per applicazioni industriali senza fili (Wireless Industrial Applications -WIA), aventi le caratteristiche tecniche della raccomandazione della CEPT ERC/REC 70-03 (Annesso 2).</u> <u>Tali applicazioni sono soggette, previo coordinamento con il Ministero della Difesa, al regime di "autorizzazione generale" ai sensi dell'art. 104, comma 1, lettera c) numero 2.3) del Codice delle comunicazioni elettroniche, emanato con D. Lgs. 1° agosto 2003 n.259 e successive modifiche.</u>
193		Nella banda di frequenze 5.760-5.770 MHz l'utilizzazione del servizio di radioamatore non gode di protezione nei confronti delle stazioni terrene trasmettenti del servizio fisso via satellite (T-s), operanti negli altri Paesi in accordo con il Regolamento delle radiocomunicazioni dell'UIT.
194		In accordo con la decisione della Commissione Europea 2006/771/CEEC e successive modifiche, la banda di frequenze 5.795 – 5.815 MHz -può essere impiegata ad uso collettivo per apparecchiature telematiche per il traffico e il trasporto aventi le caratteristiche tecniche della raccomandazione della CEPT ERC /REC 70-03 (Annesso 5) con potenza isotropa equivalente irradiata (e.i.r.p) fino a 2 W. Inoltre la banda 5.795 – 5.815 MHz -può essere impiegata ad uso collettivo per apparecchiature telematiche per il traffico e il trasporto aventi le caratteristiche tecniche della raccomandazione della CEPT ERC /REC 70-03 (Annesso 5) con potenza isotropa equivalente irradiata (e.i.r.p) anche fino a 8 W. Tali applicazioni rientrano nel regime di "libero uso" ai sensi dell'art. 105, comma 1, del Codice delle comunicazioni elettroniche, emanato con decreto legislativo <u>D. Lgs.</u> 1° agosto 2003 n. 259 e successive modifiche recante il Codice delle comunicazioni elettroniche.
195		Frequenze nelle bande 5.850-5.880 MHz e 5.895-5.925 MHz possono essere utilizzate, previo coordinamento con le utilizzazioni dei servizi previsti in tabella, per ponti radio temporanei per le riprese televisive in ausilio al servizio pubblico di radiodiffusione.

195A		<u>In accordo con la decisione della Commissione Europea 2006/771/CE e successive modifiche le bande di frequenze 5.855-5.865 MHz e 5.865 – 5.875 MHz possono essere impiegate ad uso collettivo, su base di non interferenza e senza diritto a protezione, da apparati a corto raggio destinati ad apparecchiature telematiche per il traffico e il trasporto, non legate alla sicurezza, esclusivamente per i sistemi veicolo-veicolo, veicolo-infrastruttura e infrastruttura-veicolo aventi le caratteristiche tecniche della raccomandazione della CEPT ERC/REC/(08)01.</u>
196		La banda di frequenze 5875 - 5930 MHz può essere impiegata, su base non esclusiva, per applicazioni legate alla sicurezza dei sistemi di trasporto intelligenti (ITS), <u>in accordo con la decisione della Commissione Europea 2020/1426/UE, di sistemi di trasporto intelligenti (ITS), legate alla sicurezza di tutti gli utenti della strada e alla qualità degli spostamenti, in accordo con la decisione della Commissione Europea 2008/671/EC.</u>
197		Frequenze nella banda 5.925-7.000 125 MHz possono essere utilizzate, previo coordinamento con le utilizzazioni dei servizi previsti in tabella, per ponti radio temporanei per le riprese televisive in ausilio al servizio di radiodiffusione.
198		Nelle bande di frequenze 5.925-6.425 MHz e 6.425-7.125 MHz, le assegnazioni alle stazioni del servizio fisso devono rispettare le canalizzazioni stabilite, rispettivamente, nelle raccomandazioni <u>della</u> CEPT ERC/REC 14-01 e ERC/REC 14-02.
198A	(5.457A)	Nelle bande di frequenze 5.925-6.425 MHz e 14-14,50 GHz, le stazioni terrene installate a bordo delle imbarcazioni (ESV) possono comunicare con le stazioni spaziali del servizio fisso via satellite. Tale utilizzo deve essere in accordo con la Risoluzione 902 del Regolamento delle radiocomunicazioni (WRC 03) e rispettivamente con le decisioni della CEPT ECC/DEC/(05)09 e ECC/DEC/(05)10. Nella banda di frequenze a 5.925-6.425 MHz le stazioni terrene installate a bordo delle — imbarcazioni (ESV) e che comunicano con le stazioni spaziali del servizio fisso via satellite possono impiegare antenne trasmettenti con diametro minimo 1,2 m e operare — senza preventivo accordo con le — amministrazioni interessate se posizionate ad almeno 330 Km distanti dalla linea di bassa marea, come formalmente riconosciuto dall'autorità costiera.
198B		In accordo con la d Decisione <u>della Commissione Europea</u> 2006/771/CE e successive modifiche e con la decisione <u>della</u> CEPT — ECC/DEC/(11)02 le bande di frequenze 6.000 -8.500 MHz, 24.05- 26.5 GHz, 57- 64 GHz e MHz, 75-85 GHz possono essere impiegate ad uso collettivo da apparati a corto raggio per dispositivi di radio determinazione come — radar per il rilevamento del livello (LPR), aventi anche le caratteristiche tecniche della raccomandazione <u>della</u> CEPT ERC/REC 70-03 (Annesso 6). Tali applicazioni rientrano nel regime di “libero uso” ai sensi dell'art. 105, comma 1 del <u>Codice delle comunicazioni elettroniche, emanato con D. Lgs. 1° agosto 2003 n.259 e successive modifiche</u> decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259 e successive modifiche recante il Codice delle comunicazioni elettroniche.
198C		<u>In accordo alla decisione della Commissione Europea 2021/1067/UE la banda di frequenze 5.945-6.425 MHz può essere impiegata, su base di non interferenza e senza diritto a protezione, ad uso collettivo, per i sistemi di accesso senza fili, comprese le reti locali in radiofrequenza (WAS/RLAN) con dispositivi WAS/RLAN a bassa potenza per interni (LPI) e dispositivi WAS/RLAN portatili a bassissima potenza (VLP), operanti anche all'esterno, aventi le caratteristiche tecniche di cui all' allegato della suddetta decisione.</u> <u>Ai sensi del Codice delle comunicazioni elettroniche, emanato con D. Lgs. 1° agosto 2003 n. 259 e successive modifiche, tali applicazioni rientrano: in caso di uso pubblico nel regime di “autorizzazione generale” a norma dell'art. 11; in caso di uso privato nel regime di "libero uso" a norma dell'art. 105, comma 1, lettera b).</u>
199	(5.458)	Nella banda di frequenze 6.425-7.075 MHz sono effettuati rilevamenti sugli oceani mediante rivelatori passivi a microonde. Nella banda di frequenze 7.075-7.250 MHz sono effettuati rilevamenti mediante rivelatori passivi a microonde. Nell'utilizzazione futura delle suddette bande, è opportuno tener conto delle esigenze del servizio di esplorazione della Terra via satellite (passivo) e del servizio di ricerca spaziale (passivo).
200	(5.458A)	Nell'assegnare frequenze nella banda 6.700 - 7.075 MHz a stazioni spaziali del servizio fisso via satellite devono essere adottate tutte le misure praticamente realizzabili per proteggere le osservazioni, da parte del servizio di radioastronomia, delle righe spettrali nella banda 6.650 - 6.675,2 MHz contro le interferenze pregiudizievoli provocate da emissioni indesiderate.
201	(5.458B)	L'attribuzione di frequenze — al servizio fisso via satellite, nel senso spazio-Terra, nella banda 6.700-7.075 MHz è limitata ai collegamenti di connessione destinati ai sistemi di satelliti non geostazionari del servizio mobile via satellite ed è subordinata al coordinamento sulla base del numero 9.11A del Regolamento delle

		radiocomunicazioni. La suddetta utilizzazione non è sottoposta alle disposizioni del numero 22.2 del Regolamento delle radiocomunicazioni.
202		Nella banda di frequenze 7.107-7751 MHz, le assegnazioni alle stazioni del servizio fisso devono rispettare <u>lo schema di canalizzazione adottato la canalizzazione della raccomandazione ITU_R F.385 - Annex 3.</u>
<u>202A</u>		<u>Frequenze nelle bande 7.000-7.250 MHz e 7.300-7.500 MHz possono essere impiegate, previo coordinamento con le utilizzazioni dei servizi previsti in tabella, per le seguenti applicazioni per la realizzazione di programmi ed eventi speciali (PMSE): videocamere senza fili, collegamenti video senza fili portatili o mobili e collegamenti video punto-punto temporanei inserire elenco delle applicazioni previste da 25-10.</u>
203	(5.460)	-Nella banda 7.190-7235 MHz nessuna emissione deve essere effettuata verso lo spazio lontano. I satelliti geostazionari del servizio di ricerca spaziale operanti nella banda 7.190-7.235 MHz non possono richiedere protezione dalle esistenti e future stazioni del servizio fisso e del servizio mobile; l'art. 5.43A del Regolamento delle radiocomunicazioni non si applica. (WRC-15)
203A	(5.460A)	L'utilizzazione della banda di frequenze 7190 – 7250 MHz (T-s) da parte del servizio di esplorazione della Terra via satellite deve essere limitata alle operazioni per scopi di telemetria, d'inseguimento spaziale e di comando per le operazioni di navicelle spaziali. Le stazioni spaziali operanti nel servizio di esplorazione della Terra via satellite (T-s) nella banda di frequenze 7190 – 7250 MHz non possono richiedere protezione dalle esistenti e future stazioni del servizio fisso e del servizio mobile; l'art. 5.43A del Regolamento delle radiocomunicazioni non si applica. Si applicano le disposizioni del 9.17 R.R. Inoltre, per assicurare la protezione dell'esistente e futuro impiego del servizio fisso e mobile, la posizione delle stazioni terrene che supportano navicelle spaziali nel servizio di esplorazione della Terra via satellite in orbite non-geostazionarie o geostazionarie deve mantenere una distanza di separazione di almeno 10 Km e 50 Km, rispettivamente, dai relativi confini dei paesi adiacenti, a meno che non sia concordata altrimenti una distanza inferiore tra le amministrazioni corrispondenti (WRC-15).
203B	(5.460B)	Le stazioni spaziali sull'orbita geostazionaria operanti nel servizio di esplorazione della Terra via satellite (T-s) nella banda di frequenze 7190 – 7235 MHz non possono richiedere protezione dalle esistenti e future stazioni del servizio fisso e del servizio mobile; l'art. 5.43A del Regolamento delle radiocomunicazioni non si applica. (WRC-15).
204	(5.461)	L'utilizzazione delle bande 7.250-7.375 MHz (spazio-Terra) e 7.900-8.025 MHz (Terra-spazio) da parte del servizio mobile via satellite è soggetta ad un accordo da ottenersi mediante la procedura stabilita nel n. 9.21 del Regolamento delle radiocomunicazioni.
205		La banda di frequenze 7.300-7.375 MHz può essere utilizzata dal Ministero della difesa per il servizio mobile via satellite (spazio-Terra) che fruisce dello statuto di servizio secondario. Comunque la densità di flusso a terra non deve superare i limiti stabiliti dal Regolamento delle radiocomunicazioni per la compartecipazione tra servizio fisso via satellite e servizio fisso.
205A	(5.461A)	L'utilizzazione della banda di frequenze 7.450-7.550 MHz da parte del servizio di meteorologia via satellite (s-T) è limitata ai sistemi di satelliti geostazionari. I sistemi di meteorologia via satellite non geostazionari, notificati in questa banda prima del 30 novembre 1997, possono continuare ad essere eserciti con statuto primario fino al termine del loro funzionamento.
205B	(5.461B)	L'utilizzazione della banda 7.750-7.900 MHz da parte del servizio di meteorologia via satellite (s-T) è limitata a sistemi di satelliti non geostazionari.
206		Frequenze della banda 7.750-7.975 MHz possono essere impiegate per usi civili, previo coordinamento con il Ministero della difesa, per il collegamento tra la stazione terrena del Fucino e Roma.
207	(5.462A)	Nella banda di frequenze 8.025-8.400 MHz il servizio di esplorazione della Terra via satellite effettuato con satelliti geostazionari non deve produrre, senza l'accordo dell'Amministrazione interessata, una densità di potenza superficiale superiore ai seguenti valori provvisori per i diversi angoli di incidenza (θ): -135 dB(W/m ²) in una banda di 1 MHz -per $0^{\circ} \leq \theta < 5^{\circ}$ -135 + 0,5($\theta-5$) dB(W/m ²) in una banda di 1 MHz per $5^{\circ} \leq \theta < 25^{\circ}$ -125 dB(W/m ²) in una banda di 1 MHz —per $25^{\circ} \leq \theta \leq 90^{\circ}$

208	(5.465)	L'utilizzazione della banda 8.400-8.450 MHz -da parte del servizio di ricerca spaziale è limitata allo spazio lontano.
208A	(5.469A)	Nella banda di frequenze 8.550-8.650 MHz le stazioni dei servizi di esplorazione della Terra via satellite (attiva) e di ricerca spaziale (attiva) non devono provocare disturbi pregiudizievoli alle stazioni del servizio di radiolocalizzazione, né devono limitarne l'utilizzazione e lo sviluppo.
209	(5.470)	L'uso della banda 8.750-8.850 MHz da parte del servizio di radionavigazione aeronautica è limitato all'impiego di sistemi di aiuto alla navigazione aerea di tipo Doppler, operanti sulla frequenza centrale 8.800 MHz.
210	(5.472)	Nelle bande di frequenze 8.850-9.000 MHz e 9.200-9.225 MHz il servizio di radionavigazione marittima è limitato ai radar costieri.
210A	(5.473A)	Nella banda di frequenze 9.000-9.200 MHz, le stazioni che operano nel servizio di radiolocalizzazione non devono causare interferenze pregiudizievoli ai sistemi identificati nella nota 118 (5.337 RR) che operano nel servizio di radionavigazione aeronautica o ai sistemi radar nel servizio di radionavigazione marittima che operano in questa banda su base primaria nei Paesi elencati nel n° 5.471 RR, né chiedere protezione dai suddetti sistemi.
211		Nella banda di frequenze 9.200-9.300 MHz, previo accordo con il Ministero della difesa, possono essere assegnate ad utenti privati frequenze per il servizio di radiolocalizzazione.
212	(5.474)	Nella banda di frequenze 9.200-9.500 MHz possono operare i radar transponder per la ricerca e il salvataggio (SART) in accordo con le pertinenti raccomandazioni dell'UIT-R.
213	(5.475)	Nella banda di frequenze 9.300-9.500 MHz il servizio di radionavigazione aeronautica è limitato ai radar meteorologici d'aeromobile ed ai radar al suolo. Inoltre nella banda di frequenze 9.300-9.320 MHz è autorizzato il funzionamento dei radar a risposta al suolo del servizio di radionavigazione aeronautica a condizione che non sia causato nessun disturbo pregiudizievole al servizio di radionavigazione marittima (WRC-07).
214	(5.475A)	L'impiego della banda di frequenze 9.300-9.500 MHz da parte del servizio di esplorazione della <u>T</u> erra via satellite (attiva) e del servizio di ricerca spaziale (attiva) è limitato ai sistemi che richiedono una larghezza di banda necessaria maggiore di 300 MHz la quale non può essere completamente collocata nella banda di frequenze 9500-9800 MHz.
214A	(5.475B)	Nella banda di frequenze 9.300-9.500 MHz le stazioni operanti nel servizio di radiolocalizzazione non devono provocare disturbi pregiudizievoli né chiedere protezione dai radar nel servizio di radionavigazione che operano in conformità con il Regolamento delle radiocomunicazioni. I radar al suolo utilizzati per scopi meteorologici hanno priorità nei confronti delle altre utilizzazioni di radiolocalizzazione (WRC-07).
215		Frequenze delle bande <u>9.200-9.500 MHz</u> , 9.500-9.975 MHz, 10,5-10,6 GHz, 13,4-14 GHz e 24,05-24,25 GHz possono essere impiegate ad uso collettivo da apparati a corto raggio per <u>la radiodeterminazione inclusi sistemi per il #rilievo di movimenti e sistemi di allarme, aventi le caratteristiche previste nella raccomandazione della</u> CEPT ERC/REC 70-03 (Annesso 6). Tali applicazioni rientrano nel regime di "libero uso" ai sensi dell'art. 105, comma 1, lettera d) del Codice delle comunicazioni elettroniche, emanato con decreto legislativo <u>D. Lgs.</u> 1° agosto 2003 n. 259 e successive modifiche.
215A	(5.476A)	Nella banda di frequenze 9.300-9.800 MHz le stazioni dei servizi di esplorazione della Terra via satellite (attiva) e di ricerca spaziale (attiva) non devono provocare disturbi pregiudizievoli né chiedere protezione dalle stazioni dei servizi di radionavigazione e di radiolocalizzazione.
216		L'utilizzazione della banda di frequenze 10-10,68 GHz da parte del servizio fisso è in accordo allo <u>schema di #canalizzazione</u> ee adottato a nella raccomandazione <u>della</u> CEPT ERC/REC 12-05. Le esistenti utilizzazioni analogiche dovranno essere adeguate a- tale canalizzazione.
216A		L'utilizzazione delle bande di frequenze 10,00-10,15 GHz, 10,30-10,50 GHz e 10,65-10,68 GHz da parte del servizio fisso è in accordo allo schema di- canalizzazione riportato nell'Appendice. Nell'assegnare canali che interessano la porzione di banda 10,6-10,68 GHz, devono essere adottate tutte le misure praticamente possibili per proteggere le stazioni di radioastronomia che operano nella banda 10,68-10,70 GHz.

216B		L'impiego della banda di frequenze 10.3 GHz – 10.5 GHz da parte del servizio di radiolocalizzazione non deve provocare disturbi pregiudizievoli al servizio fisso operante in tale banda.
217		Nelle bande di frequenze 10,3-10,45 GHz e 10,5-10,68 GHz il servizio mobile è limitato ai ponti radio mobili per segnali video.
217A	(5.482)	Nella banda di frequenze 10,60-10,68 GHz, la potenza fornita all'ingresso dell'antenna delle stazioni dei servizi fisso e mobile, escluso il mobile aeronautico, non deve superare il valore di -3dBW. Questo limite può essere superato, soggetto all'accordo da ottenersi con le procedure di cui al n. 9.21 del Regolamento delle radiocomunicazioni.
217B	(5.482A)	Per la condivisione della banda di frequenze 10,60-10,68 GHz, tra i servizi fisso e mobile, escluso il mobile aeronautico con il servizio di esplorazione della T terra via satellite (passiva), negli altri paesi, si applica la Risoluzione 751 (WRC-07) del Regolamento delle radiocomunicazioni.
218		Le frequenze della banda 10,7-11,7 GHz per il servizio fisso devono rispettare <u>lo schema di canalizzazione adottato nella raccomandazione della CEPT</u> lo schema di canalizzazione adottato dalla CEPT nella raccomandazione ERC/REC 12-06 (Annexi Legati 2 e 3-B e C). In accordo con la decisione della CEPT ERC/DEC/(00)08 l'impiego di nuovi sistemi del servizio fisso deve essere limitato a collegamenti punto - punto ad alta capacità, aventi una capacità trasmissiva non inferiore a 140 Mbit/s, utilizzati per collegamenti di rete (non per l'accesso diretto dell'utente alla rete).
218A		In accordo con la decisione della CEPT ERC/DEC/(00)08 nella banda di frequenze 10,7-11,7 GHz le stazioni terrene del servizio fisso via satellite (s-T) non coordinate non godono di protezione nei confronti delle stazioni del servizio fisso. Nell'assegnare frequenze a nuove stazioni del servizio fisso, installate dopo l'entrata in vigore del presente piano, devono essere adottati provvedimenti di natura tecnica per proteggere, nella misura del possibile, le stazioni terrene non coordinate esistenti.
<u>218B</u>		<u>In accordo con la decisione della CEPT ECC/DEC/(17)04 le bande di frequenze 10,7-12,75 GHz nella direzione spazio-Terra e 14–14,5 GHz nella direzione Terra-spazio, possono essere utilizzate da stazioni terrene fisse operanti con sistemi satellitari non-geostazionari del servizio fisso via satellite, nel rispetto delle condizioni tecniche previste dalla suddetta decisione.</u> <u>Tali applicazioni sono soggette al regime di "autorizzazione generale" ai sensi del Codice delle comunicazioni elettroniche, emanato con D. Lgs. 1° agosto 2003 n.259 e successive modifiche.</u>
219	(5.484)	Nella banda di frequenze 10,7-11,7 GHz le utilizzazioni del servizio fisso via satellite (Terra-spazio) sono limitate ai collegamenti di connessione del servizio di radiodiffusione via satellite.
219A	(5.492)	Le assegnazioni al servizio di radiodiffusione via satellite, conformi al piano regionale contenuto nell'Appendice 30 del Regolamento delle radiocomunicazioni possono essere anche utilizzate per trasmissioni del servizio fisso via satellite (spazio-Terra) a condizione che queste trasmissioni non provochino disturbi o non richiedano protezione da disturbi in misura maggiore delle trasmissioni del servizio di radiodiffusione via satellite conformi al suddetto piano.
219B		In accordo con le decisioni della CEPT ECC/DEC/(06)02 e ECC/DEC/(06)03 le bande di frequenze 10.70 - 12.75 GHz, 19.70 - 20.20 GHz nella direzione spazio-Terra e 14.00 - 14.25 GHz , 29.50 - 30.00 GHz, nella direzione Terra-spazio, nell'ambito del servizio fisso via satellite e di radiodiffusione via satellite, possono essere utilizzate, da terminali satellitari in collegamento con satelliti geostazionari, a bassa potenza (LEST) e/o ad elevata potenza (HEST), non coordinati, operanti su base di non interferenza e senza diritto a protezione, nel rispetto delle condizioni tecniche previste dalle suddette decisioni, con particolare riferimento alle distanze di sicurezza dagli aeroporti in funzione del valore di potenza isotropa equivalente irradiata. Tali applicazioni sono soggette al regime di "autorizzazione generale" ai sensi del <u>Codice delle comunicazioni elettroniche, emanato con D. Lgs. 1° agosto 2003 n.259 e successive modifiche</u> decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259 e successive modifiche recante il Codice delle comunicazioni elettroniche. I terminali satellitari HEST e LEST hanno sostituito i terminali VSAT, SIT e SUT.
219C		Nella banda di frequenze 11,7-12,5 GHz è previsto l'impiego dei canali riservati all'Italia dalla WRC-2000 per il servizio di radiodiffusione via satellite che operano in accordo con le disposizioni del piano di cui all'Appendice 30 del Regolamento delle radiocomunicazioni ed alle successive modifiche apportate a seguito dell'applicazione dell'Art.4 dello stesso Piano (canali pari e dispari dal n° 21 al n° 40). In caso di mancato impiego per uso nazionale da parte di questo servizio, possono essere autorizzati per collegamenti fissi per periodi non superiori a tre anni, eventualmente rinnovabili qualora non intervengano richieste di impiego per il servizio di radiodiffusione via satellite. Il rilascio dei relativi diritti d'uso è

subordinato al parere della competente direzione in materia di pianificazione e gestione dello spettro radioelettrico.

- 220 In accordo con la decisione della CEPT ERC/DEC/(00)08 nella banda di frequenze 11,7-12,5 GHz non devono essere installati nuovi sistemi del servizio fisso. In tale banda di frequenze le utilizzazioni del servizio fisso sono limitate ai collegamenti per il trasporto dei segnali TV per ponti radio temporanei per le riprese televisive in ausilio al servizio di radiodiffusione, mentre quelle del servizio mobile sono limitate ai collegamenti per riprese esterne televisive. La canalizzazione del servizio fisso è quella prevista nell'Appendice 30 del Regolamento delle radiocomunicazioni.
- 220A (5.487) Nella banda di frequenze ~~11,7-12,5 GHz~~ i servizi fisso, fisso via satellite, mobile escluso mobile aeronautico e di radiodiffusione in accordo con le loro rispettive attribuzioni non devono provocare disturbi pregiudizievoli alle stazioni del servizio di radiodiffusione via satellite, che operano in accordo con le disposizioni del piano di cui all'appendice 30 del Regolamento delle radiocomunicazioni, né possono pretendere protezione da queste ultime.
- 220B (5.487A) La banda di frequenze 11,7-12,5 GHz è anche attribuita al servizio fisso via satellite (s-T) su base primaria. L'attribuzione è limitata ai sistemi non geostazionari ed è soggetta all'applicazione delle disposizioni del n. 9.12 del ~~Regolamento delle radiocomunicazioni per il coordinamento con altri sistemi non geostazionari del servizio fisso via satellite~~. I sistemi non geostazionari del servizio fisso via satellite non possono pretendere protezione dalle reti di satelliti del servizio di radiodiffusione via satellite che operano in accordo con il Regolamento delle radiocomunicazioni, indipendentemente dalle date di ricezione da parte dell'Ufficio delle radiocomunicazioni dell'UIT delle informazioni complete per il coordinamento e la notifica per i sistemi non geostazionari e per i sistemi geostazionari. Le disposizioni del n. 5.43A del Regolamento delle radiocomunicazioni non si applicano. I sistemi non geostazionari del servizio fisso via satellite nella banda sopracitata devono essere eserciti in modo tale che ogni interferenza inaccettabile, che può insorgere durante il funzionamento, sia rapidamente eliminata.
- 221 (5.484A) (5.484B) L'impiego delle bande di frequenze 10,95-11,2 GHz (s-T), 11,45-11,7 GHz (s-T), 12,5-12,75 GHz (s-T), 13,75-14,5 GHz (T-s), 17,8-18,6 GHz (s-T), 19,7-20,2 GHz (s-T), 27,5-28,6 GHz (T-s), 29,5-30 GHz (T-s) da parte di un sistema non geostazionario via satellite del servizio fisso via satellite è soggetto all'applicazione delle disposizioni del n. 9.12 del Regolamento delle radiocomunicazioni per il coordinamento con altri sistemi non geostazionari ~~del servizio fisso via satellite~~. I sistemi non geostazionari del servizio fisso via satellite non possono pretendere protezione dalle reti di satelliti geostazionari del servizio fisso via satellite che operano in accordo con il Regolamento delle radiocomunicazioni, indipendentemente dalle date di ricezione da parte dell'Ufficio delle radiocomunicazioni dell'UIT delle informazioni complete per il coordinamento e la notifica per i sistemi non geostazionari e per i sistemi geostazionari. Le disposizioni del n. 5.43A del Regolamento delle radiocomunicazioni non si applicano. I sistemi non geostazionari del servizio fisso via satellite nelle bande sopracitate devono essere eserciti in modo tale che ogni interferenza inaccettabile, che può insorgere durante il funzionamento, sia rapidamente eliminata.
Si applica la Risoluzione 155 (Rev. WRC-19) del Regolamento delle radiocomunicazioni.
- 221A In accordo con la decisione della CEPT ECC/DEC/(18)04 le bande di frequenze ~~10,7-12,75 GHz e 14,0-14,5 GHz~~ possono essere utilizzate da Stazioni Terrene, non coordinate, in Movimento (ESIM) in Terra operanti con sistemi satellitari geostazionari del Servizio Fisso Satellitare (GSO FSS satellite systems). Tali stazioni operano su base di non interferenza e senza diritto a protezione, nel rispetto delle condizioni tecniche previste dalla suddetta decisione, con particolare riferimento alle distanze di sicurezza dagli aeroporti in funzione del valore di potenza isotropa equivalente irradiata.
Tali applicazioni sono soggette al regime di "autorizzazione generale" ai sensi del Codice delle comunicazioni elettroniche, emanato con D. Lgs. 1° agosto 2003 n.259 e successive modifiche~~decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259 e successive modifiche recante il Codice delle comunicazioni elettroniche.~~
- 221B In accordo con la decisione della CEPT ECC/DEC/(18)05 le bande di frequenze ~~10,7-12,75 GHz e 14,0-14,5 GHz~~ possono essere utilizzate da Stazioni Terrene, non coordinate, in Movimento (ESIM) operanti con sistemi satellitari non-geostazionari del Servizio Fisso Satellitare (NGSO FSS satellite systems). Tali stazioni operano su base di non interferenza e senza diritto a protezione, nel rispetto delle condizioni tecniche previste dalla suddetta decisione, con particolare riferimento alle distanze di sicurezza dagli aeroporti in funzione del valore di potenza isotropa equivalente irradiata.
Tali applicazioni sono soggette al regime di "autorizzazione generale" ai sensi del Codice delle comunicazioni elettroniche, emanato con D. Lgs. 1° agosto 2003 n.259 e successive modifiche~~decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259 e successive modifiche recante il Codice delle comunicazioni elettroniche.~~

221C		In accordo con la raccomandazione della della CEPT ERC/REC 12-02 la banda di frequenze 12,75-13,25 GHz può essere utilizzata anche per i ponti radio fissi di trasferimento in ausilio al servizio di radiodiffusione sonora digitale T-DAB
221D		<u>In accordo con la decisione della CEPT ECC/DEC/(19)04 le bande di frequenze 12,75 - 13,25 GHz (Terra-spazio) e 10,7 - 12,75 GHz (spazio – Terra) possono essere utilizzate dalle stazioni terrene a bordo di aeromobili operanti con reti satellitari geostazionarie del servizio fisso via satellite (GSO FSS satellite network) e con sistemi satellitari non geostazionari del servizio fisso via satellite (NGSO FSS satellite system).</u> <u>Tali stazioni devono essere autorizzate dall'Amministrazione del Paese presso cui l'aeromobile è registrato e operano nel rispetto delle condizioni tecniche previste dalla suddetta decisione in particolare al fine di assicurare la protezione del servizio fisso e la compatibilità con le altre reti geostazionarie del servizio fisso via satellite operanti in accordo con le disposizioni dell'Appendice 30B del Regolamento delle Radiocomunicazioni e di non causare interferenze pregiudizievoli alle stazioni del servizio fisso.</u> <u>Tali applicazioni sono soggette al regime di "autorizzazione generale" ai sensi del Codice delle comunicazioni elettroniche, emanato con D. Lgs. 1° agosto 2003 n.259 e successive modifiche.</u>
222		Nella banda 12,75-13,25 GHz le frequenze per il servizio fisso dovranno essere utilizzate rispettando <u>lo schema di canalizzazione adottato nella raccomandazione della CEPT</u> lo schema di canalizzazione adottato dalla CEPT nella raccomandazione ERC/REC 12-02.
223	(5.497)	Nella banda di frequenze 13,25-13,4 GHz le utilizzazioni del servizio di radionavigazione aeronautica sono limitate ai radioaiuti ad effetto Doppler.
223A	(5.501A)	L'attribuzione della banda di frequenze 13,65-13,75 GHz al servizio di ricerca spaziale con statuto primario è limitata ai rivelatori attivi su veicoli spaziali. Le altre utilizzazioni di questo servizio in questa banda sono con statuto secondario.
223B	(5.501B)	Nella banda di frequenze 13,4 - 13,75 GHz le stazioni dei servizi di esplorazione della Terra via satellite (attiva) e di ricerca spaziale (attiva) non devono provocare disturbi pregiudizievoli alle stazioni del servizio di radiolocalizzazione, né devono limitarne l'utilizzazione e lo sviluppo.
224		Le assegnazioni di frequenze nella banda di frequenze 13,75-14 GHz per il servizio fisso via satellite sono comunicate dal Ministero dello sviluppo economico al Ministero della difesa, perché quest'ultimo possa tenerne conto ai fini della tutela del servizio di radiolocalizzazione.
225	(5.502)	Nella banda di frequenze 13,75-14 GHz, una stazione terrena di una rete del servizio fisso via satellite che opera con satelliti geostazionari deve avere un diametro minimo di antenna di 1,2 m e una stazione terrena di una rete del servizio fisso via satellite che opera con satelliti non geostazionari deve avere un diametro minimo di antenna di 4,5 m. Inoltre la potenza isotropa equivalente irradiata, mediata in un secondo, da una stazione del servizio di radiolocalizzazione o del servizio di radionavigazione, non deve essere superiore a 59 dBW per angoli di elevazione sopra 2° e 65 dBW per angoli inferiori. Prima di mettere in servizio, in questa banda, una stazione terrena in una rete di satelliti geostazionari nel servizio fisso via satellite, con un'antenna di dimensioni inferiori a 4,5 m occorre assicurarsi che la densità di flusso di potenza prodotta da questa stazione terrena non superi i valori di: <ul style="list-style-type: none"> – -115 dB(W/(m² · 10 MHz)) per più dell'1% del tempo, prodotto a 36 m sopra il livello del mare sulla linea di bassa marea, come riconosciuto dall'autorità costiera; – -115 dB(W/(m² · 10 MHz)) per più dell'1% del tempo, prodotto a 3 m sopra il livello del terreno al confine del territorio nazionale di un'amministrazione che installa o pianifica di installare radar mobili terrestri, salvo che non si sia ottenuto preventivamente un accordo. Per le stazioni terrene del servizio fisso via satellite che hanno un diametro di antenna superiore o uguale a 4,5 m la potenza equivalente irradiata isotropicamente di qualsiasi emissione deve essere almeno 68 dBW e non deve essere superiore a 85 dBW.
226	(5.503) —	Nella banda di frequenze 13,75-14 GHz le stazioni spaziali geostazionarie del servizio di ricerca spaziale, per le quali le informazioni per la pubblicazione anticipata sono state ricevute dall'Ufficio delle radiocomunicazioni dell'UIT prima del 31 gennaio 1992, devono operare su base di uguaglianza con le stazioni del servizio fisso via satellite. Dopo tale data le nuove stazioni spaziali geostazionarie del servizio di ricerca spaziale opereranno su base secondaria. Fino a quando le stazioni geostazionarie del servizio di ricerca spaziale, per le quali le informazioni per la pubblicazione anticipata sono pervenute all'Ufficio delle radiocomunicazioni dell'UIT prima del 31 gennaio 1992, non cesseranno di operare in questa banda, dovranno essere rispettate le seguenti condizioni: <ul style="list-style-type: none"> - nella banda di frequenze 13,77-13,78 GHz la densità di potenza isotropa equivalente irradiata delle emissioni provenienti da una qualunque stazione terrena del servizio fisso via satellite che opera con una

stazione spaziale in orbita satellitare geostazionaria non deve superare i seguenti valori:

- i) $4.7D + 28 \text{ dB(W/40 kHz)}$, ove D rappresenta il diametro (m) dell'antenna della stazione terrena del servizio fisso via satellite con valore maggiore o uguale di 1,2 m e minore di 4,5 m;
- ii) $49.2 + 20 \log(D/4.5) \text{ dB(W/40 kHz)}$, ove D rappresenta il diametro (m) dell'antenna della stazione terrena del servizio fisso via satellite con valore maggiore o uguale di 4,5 m e minore di 31,9 m);
- iii) 66.2 dB(W/40 kHz) per ogni stazione terrena del servizio fisso via satellite con valori del diametro di antenna uguali o superiori a 31,9 m;
- iv) 56.2 dB(W/4 kHz) per emissioni a banda stretta (larghezza di banda necessaria inferiore a 40 kHz) di ogni stazione terrena del servizio fisso via satellite avente un diametro di antenna uguale o superiore a 4,5 m;

- la densità di potenza isotropa equivalente irradiata delle emissioni da una qualsiasi stazione terrena del servizio fisso via satellite operante con una stazione spaziale su un'orbita non geostazionaria non deve superare 51 dBW in una qualunque banda di 6 MHz nella banda di frequenze 13,772-13,778 GHz

Possono essere impiegati sistemi per il controllo automatico della potenza per aumentare oltre il limite sopracitato la densità di potenza per compensare l'attenuazione da pioggia fino al limite per cui la densità di flusso in corrispondenza della stazione spaziale del servizio fisso via satellite non superi quello derivante dall'utilizzo di una densità di potenza che soddisfi i suddetti limiti in condizioni di cielo chiaro.

227	(5.504)	Nell'utilizzazione della banda di frequenze 14-14,25 GHz per il servizio di radionavigazione deve essere prevista una sufficiente protezione per le stazioni spaziali del servizio fisso via satellite.
228	(5.508A) (5.509A)	Nella banda di frequenze 14,25-14,5 GHz, la densità di flusso di potenza prodotta sul territorio nazionale da ogni stazione terrena a bordo d'aeromobile (AES) nel servizio mobile aeronautico via satellite non deve superare i limiti riportati nell'Annesso 1, Parte B della raccomandazione ITU R M.1643-0 (WRC-15). Le disposizioni di questa nota non derogano il servizio mobile aeronautico via satellite dagli obblighi di operare con statuto secondario in accordo con l'articolo 5.29 del Regolamento delle radiocomunicazioni.
229	(5.508)	La banda di frequenze 14,25-14,5 GHz è utilizzata per collegamenti per il trasporto di segnali televisivi a sussidio della radiodiffusione privata. Tale utilizzazione gode di priorità rispetto alle stazioni terrene trasportabili del servizio fisso via satellite. L'utilizzazione della banda di frequenze 14,250-14,5,00 GHz da parte del servizio fisso dovrà essere conforme alla canalizzazione numerica adottata nell'Appendice. Le attuali utilizzazioni analogiche dovranno adeguarsi progressivamente a tale canalizzazione.
229A	(5.506.A)	Nella banda di frequenze 14-14,5 GHz le stazioni terrene di nave con e.i.r.p. superiore a 21 dBW devono operare alle stesse condizioni delle stazioni terrene installate a bordo delle imbarcazioni (ESV), così come previsto dalla Risoluzione 902 del Regolamento delle radiocomunicazioni. Questa nota non si applica alle stazioni terrene di nave per le quali le informazioni complete di cui all'Appendice 4 del Regolamento delle radiocomunicazioni sono state ricevute dall'Ufficio delle Radiocomunicazioni dell'ITU prima del 5 luglio 2003.
229B	(5.504B)	Le stazioni terrene a bordo d'aeromobile (AES) operanti nel servizio mobile aeronautico via satellite nella banda di frequenze 14,0-14,5 GHz devono essere conformi alle disposizioni di cui all'Annesso 1, Parte C della Raccomandazione ITU R M.1643-0 nei confronti delle stazioni di radioastronomia situate sul territorio nazionale operanti nella banda di frequenze 14,47-14,5 GHz. L'utilizzo delle stazioni terrene a bordo d'aeromobile (AES) -deve essere in accordo con la decisione della CEPT ECC/DEC/(05)11.
230		Nelle bande 14,5-14,62 GHz e 15,23-15,35 GHz le frequenze per il servizio fisso dovranno essere utilizzate rispettando <u>lo schema di canalizzazione adottato nella raccomandazione della CEPT</u> lo schema di canalizzazione adottato dalla CEPT nella raccomandazione ERC/REC 12-07.
230A	(5.504A)	Nella banda di frequenze 14-14,5 GHz, le stazioni terrene a bordo d'aeromobile (AES) nel servizio mobile aeronautico via satellite a statuto secondario possono comunicare anche con le stazioni spaziali del servizio fisso via satellite. A tali stazioni secondarie si applicano le disposizioni di cui agli articoli 5.29, 5.30 e 5.31 del Regolamento delle radiocomunicazioni.
230B	(5.511E)	Nella banda di frequenze 15,4-15,7 GHz, le stazioni operanti nel servizio di radiolocalizzazione non devono causare interferenze pregiudizievoli né pretendere protezione dalle stazioni del servizio di radionavigazione aeronautica (WRC-12).
230C	(5.511F)	Allo scopo di proteggere il servizio di radioastronomia nella banda di frequenze 15,35-15,4 GHz, le stazioni di radiolocalizzazione operanti nella banda di frequenze ca 15,4-15,7 GHz non devono superare il valore di 156 dB(W/m2) di densità di flusso di potenza, in una larghezza di banda di 50 MHz nella banda di frequenze 15,35-15,4 GHz, in qualsiasi stazione di radioastronomia, per più del 2% del tempo (WRC-12).

231	(5.511A)	L'impiego della banda di frequenze 15,43-15,63 GHz—da parte del servizio fisso via satellite (T-s)—è limitata ai collegamenti di connessione dei sistemi non geostazionari del servizio mobile via satellite ed è subordinata al coordinamento da effettuare secondo il n. 9.11A del Regolamento delle radiocomunicazioni (WRC-15).
232	SOPPRESSA oppressa	
233	(5.511C)	Nella banda di frequenze 15,43-15,63 GHz le stazioni del servizio di radionavigazione aeronautica devono limitare la potenza equivalente isotropa irradiata in conformità a quanto previsto nella Raccomandazione UIT-R S.1340-0. La minima distanza—di coordinamento necessaria per proteggere il servizio di radionavigazione aeronautica—dai disturbi pregiudizievoli provocati dalle stazioni terrene dei collegamenti di connessione e la massima potenza equivalente isotropa irradiata in direzione del piano orizzontale da una stazione terrena di un collegamento di connessione devono essere conformi alla Raccomandazione UIT-R S.1340-0.
234	SOPPRESSA	L'impiego delle apparecchiature a corto raggio per la trasmissione dati a larga banda ad alta velocità (WAS/RLANs) operanti nella banda 17,1-17,3 GHz, la cui immissione sul mercato è stata permessa fino al 23 giugno 2016, è consentito fino al 31.12.2019. Tali applicazioni rientrano nel regime di "libero uso" ai sensi dell'art. 105, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259 e successive modifiche recante il Codice delle comunicazioni elettroniche.
234A	(5.513A)	I rivelatori attivi delle stazioni spaziali, funzionanti nella banda di frequenze 17,2 - 17,3 GHz, non devono provocare disturbi pregiudizievoli al servizio di radiolocalizzazione, né limitarne lo sviluppo.
235	(5.516) (5.520)	Nella banda di frequenze 17,3-18,4 GHz le utilizzazioni del servizio fisso via satellite (T-s) sono limitate ai collegamenti di connessione del servizio di radiodiffusione via satellite. L'uso della banda 17,3-18,1 GHz da parte dei sistemi non geostazionari del servizio fisso via satellite (T-s) è soggetto all'applicazione delle disposizioni del n. 9.12 del Regolamento delle radiocomunicazioni per il coordinamento con altri sistemi non geostazionari del servizio fisso via satellite. I sistemi non geostazionari del servizio fisso via satellite non devono pretendere protezione dalle reti di satelliti geostazionari del servizio fisso via satellite, che operano in accordo con il Regolamento delle radiocomunicazioni, indipendentemente dalle date di ricezione da parte dell'Ufficio delle radiocomunicazioni dell'UIT delle informazioni complete per il coordinamento o per la notifica di sistemi non geostazionari del servizio fisso via satellite e delle informazioni complete per il coordinamento o la notifica di reti di satelliti geostazionari. Non si applicano le disposizioni del n. 5.43A del Regolamento delle radiocomunicazioni. I sistemi non geostazionari del servizio fisso via satellite nella banda citata devono essere eserciti in modo tale da poter eliminare rapidamente ogni interferenza inaccettabile che può insorgere durante il loro funzionamento.
235A		In accordo con la decisione della CEPT ECC/DEC/(13)01 le bande di frequenze—17,3- 20,249,7 GHz e 19,7-20,2 GHz nella direzione spazio-Terra e 27,5-27,8285 GHz, 28,4445-28,8365 GHz, 29,4525-29,5 GHz e 29,5-30 GHz nella direzione Terra-spazio, nell'ambito del servizio fisso via satellite, possono essere utilizzate da stazioni terrene non coordinate, utilizzate su piattaforme mobili (ESOMP ^{2s}) in collegamento con satelliti geostazionari. Tali stazioni operano su base di non interferenza e senza diritto a protezione, nel rispetto delle condizioni tecniche previste dalla suddetta decisione. Tali applicazioni sono soggette al regime di "autorizzazione generale" ai sensi del <u>Codice delle comunicazioni elettroniche, emanato con D. Lgs. 1° agosto 2003 n.259 e successive modifiche</u> decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259 e successive modifiche recante il Codice delle comunicazioni elettroniche.
<u>235B</u>		<u>In accordo con la decisione della CEPT ECC/DEC/(15)04 le bande di frequenze 17,3-19,7 GHz e 19,7 - 20,2 GHz nella direzione spazio-Terra e 27,5-27,8285 GHz, 28,4445-28,8365 GHz, 28,8365-28,9485 GHz e 29,5-30 GHz nella direzione Terra-spazio, nell'ambito del servizio fisso via satellite, possono essere utilizzate da stazioni terrene non coordinate, utilizzate su piattaforme mobili (ESOMP) in collegamento con satelliti non geostazionari. Tali stazioni operano su base di non interferenza e senza diritto a protezione, nel rispetto delle condizioni tecniche previste dalla suddetta decisione. Tali applicazioni sono soggette al regime di "autorizzazione generale" ai sensi del Codice delle comunicazioni elettroniche, emanato con D. Lgs. 1° agosto 2003 n.259 e successive modifiche.</u>
236	(5.514)	Nella banda di frequenze 17,3-17,7 GHz le utilizzazioni del servizio fisso non godono di priorità rispetto alle utilizzazioni del servizio fisso via satellite (T-s). L'impiego della banda di frequenze 17,3-17,7 GHz da parte del servizio fisso deve rispettare i limiti contenuti nel n° 21.3 e 21.5 del Regolamento delle radiocomunicazioni.

236A	(5.516A)	Nella banda di frequenze 17,3-17,7 GHz, le stazioni terrene del servizio fisso via satellite (spazio-Terra) non devono chiedere protezione dalle stazioni terrene utilizzate per collegamenti di connessione del servizio di radiodiffusione via satellite che operano secondo l'Appendice 30 A, né imporre alcuna limitazione o restrizione sulle ubicazioni dei suddetti collegamenti di connessione in qualsiasi punto all'interno della loro area di servizio.
236B	(5.516B)	<p>L'uso delle seguenti bande di frequenze per applicazioni ad alta densità nel servizio fisso via satellite (HDFSS) deve essere in accordo con la decisione <u>della</u> CEPT ECC/DEC/(05)08:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 17,3-17,7 GHz (spazio Terra); 19,7-20,2 GHz (spazio - Terra); 29,50-30 GHz (Terra - spazio); 2. 47,5-47,9 GHz (spazio - Terra); 48,2-48,54 GHz (spazio - Terra); 49,44-50,2 GHz (spazio - Terra); <p>L'identificazione di cui al punto 2 non preclude l'uso di queste bande di frequenze da parte di altre applicazioni del servizio fisso via satellite o da parte di altri servizi a cui tali bande sono attribuite con statuto primario ed inoltre non stabilisce alcun tipo di priorità tra gli utilizzatori di tali bande <u>di frequenze</u>. <u>Si veda la Risoluzione 143 del Regolamento delle radiocomunicazioni (Rev. WRC-19).</u> <u>— Res.143 (WRC 03).</u> <u>Le</u> bande di frequenze di cui al punto 1 possono essere utilizzate da stazioni terrene del servizio fisso via satellite non coordinate che operano su base di non interferenza e senza diritto a protezione. Le stazioni terrene solo riceventi rientrano nel regime di "libero uso" ai sensi del <u>Codice delle comunicazioni elettroniche, emanato con D. Lgs. 1° agosto 2003 n.259 e successive modifiche</u> decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259 e successive modifiche recante il Codice delle comunicazioni elettroniche.</p> <p>Le stazioni terrene non coordinate che trasmettono nella banda di frequenze 29,50-30 GHz (T-s), nel rispetto di condizioni tecniche, con particolare riferimento alle distanze di sicurezza dagli aeroporti in funzione del valore di potenza isotropa equivalente irradiata (HES, LEST), sono soggette al regime di "autorizzazione generale" ai sensi del <u>Codice delle comunicazioni elettroniche, emanato con D. Lgs. 1° agosto 2003 n.259 e successive modifiche</u> decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259 e successive modifiche recante il Codice delle comunicazioni elettroniche.</p>
237		Nella banda 17,7-19,7 GHz le frequenze per il servizio fisso sono utilizzate rispettando <u>lo schema di canalizzazione adottato nella raccomandazione della CEPT</u> lo schema di canalizzazione adottato dalla CEPT nella raccomandazione ERC/REC 12-03. Per i sistemi numerici a bassa capacità sono utilizzati canali ad alta capacità comprese le bande di guardia, iniziando dall'estremo inferiore della banda.
237A		<p>In accordo con la decisione della CEPT ERC/DEC/(00)07 nella banda 17,7-19,7 GHz le stazioni terrene del servizio fisso via satellite (s-T) non coordinate non godono di protezione nei confronti delle stazioni del servizio fisso.</p> <p>Al fine di limitare le probabilità di interferenze alle stazioni terrene non coordinate del servizio fisso via satellite, le stazioni del servizio fisso devono, ove possibile, implementare le tecniche di mitigazioni contenute nell'annesso I della citata decisione.</p> <p>Al fine di evitare interferenze da parte delle stazioni del servizio fisso alle stazioni terrene non coordinate del servizio fisso via satellite, queste ultime devono, ove possibile, implementare le tecniche di mitigazioni contenute nell'annesso II della citata decisione.</p>
<u>237B</u>	<u>(5.517A)</u>	<u>L'operazione (il funzionamento) delle stazioni terrene in movimento comunicanti con stazioni spaziali geostazionarie del servizio fisso via satellite all'interno delle bande di frequenze 17,7 – 19,7 GHz (spazio - Terra) e 27,5 – 29,5 GHz (Terra – spazio) è soggetta all'applicazione della Risoluzione 169 del Regolamento delle radiocomunicazioni (Rev. WRC-19).</u>
238	(5.519)	L'utilizzazione della banda di frequenze 18,1-18,4 GHz da parte del servizio meteorologico via satellite (s-T) è limitata ai satelliti geostazionari. (WRC-07)
239	(5.522A)	Le emissioni delle stazioni dei servizi fisso e fisso via satellite nella banda di frequenze 18,6-18,8 GHz sono limitate ai valori indicati nei n. 21.5A e 21.16.2 del Regolamento delle radiocomunicazioni, rispettivamente.
240	(5.522B)	L'utilizzazione della banda di frequenze 18,6-18,8 GHz da parte del servizio fisso via satellite è limitata ai sistemi geostazionari e ai sistemi con un'orbita di apogeo superiore a 20.000 km.
241	(5.523A)	L'utilizzazione delle bande di frequenze 18,8-19,3 GHz e 28,6-29,1 GHz da parte del servizio fisso via satellite — è soggetta all'applicazione delle disposizioni del n. 9.11A del Regolamento delle radiocomunicazioni. A quest' utilizzazione non si applicano le disposizioni del n. 22.2 del citato Regolamento. Le Amministrazioni, che hanno in corso procedure di coordinamento per reti di satelliti geostazionari prima del 18 aprile 1995, devono cooperare, nella misura del possibile, per portare a termine

con esito favorevole il coordinamento ai sensi del n. 9.11A del Regolamento delle radiocomunicazioni con reti non geostazionarie per le quali siano state ricevute prima della data citata le informazioni di notifica dall'Ufficio delle radiocomunicazioni dell'UIT, con l'obiettivo di ottenere risultati accettabili per tutte le parti interessate. Le reti non geostazionarie non devono provocare disturbi inaccettabili alle reti geostazionarie del servizio fisso via satellite, per le quali le informazioni complete di notifica, di cui all'appendice 4 del Regolamento delle radiocomunicazioni, siano da considerare ricevute dall'Ufficio delle radiocomunicazioni dell'UIT prima del 18 novembre 1995.

- 242 (5.523B) L'utilizzazione della banda di frequenze 19,3-19,6 GHz da parte del servizio fisso via satellite (T-s) è limitata ai collegamenti di connessione dei sistemi non geostazionari del servizio mobile via satellite. Tale utilizzazione è soggetta alle disposizioni del n. 9.11A del Regolamento delle radiocomunicazioni, mentre non si applicano le disposizioni del n. 22.2 del medesimo regolamento.
- 243 (5.523C) Il numero 22.2 del Regolamento delle radiocomunicazioni deve continuare ad essere applicato nelle bande di frequenze 19,3-19,6 GHz e 29,1-29,4 GHz tra i collegamenti di connessione di reti via satellite non geostazionarie del servizio mobile via satellite e le reti del servizio fisso via satellite, per le quali le informazioni complete relative al coordinamento, previste nell'appendice 4 del Regolamento delle radiocomunicazioni, o le informazioni complete di notifica siano da considerare ricevute dall'Ufficio delle radiocomunicazioni dell'UIT prima del 18 novembre 1995.
- 244 (5.523D) L'utilizzazione della banda di frequenze 19,3-19,7 GHz da parte dei sistemi geostazionari del servizio fisso via satellite (s-T) e da parte dei collegamenti di connessione dei sistemi di satelliti non geostazionari del servizio mobile via satellite è soggetta all'applicazione delle disposizioni del n. 9.11A del Regolamento delle radiocomunicazioni mentre non si applicano le disposizioni del n. 22.2 del medesimo regolamento. L'utilizzazione di questa banda per altri sistemi non geostazionari del servizio fisso via satellite non è soggetta alle disposizioni del n. 9.11A del Regolamento delle radiocomunicazioni, ma alle procedure degli articoli 9 (eccetto il n. 9.11A) e 11 ed alle disposizioni del n. 22.2.
- 244A (5.523E) Le disposizioni del n.22.2 del Regolamento delle radiocomunicazioni devono continuare ad essere applicate nelle bande di frequenze 19,6-19,7 GHz e 29,4-29,5 GHz tra i collegamenti di connessione delle reti via satellite non geostazionarie del servizio mobile via satellite e le reti del servizio fisso via satellite, per le quali le informazioni complete relative al coordinamento, previste nell'appendice 4 del Regolamento delle radiocomunicazioni, o le informazioni complete di notifica siano da considerare ricevute dall'Ufficio delle radiocomunicazioni dell'UIT prima del 21 novembre 1997.
- 245 (5.525) Per facilitare il coordinamento interregionale tra reti dei servizi mobile via satellite e fisso via satellite, le portanti nel servizio mobile via satellite che sono più suscettibili ai disturbi devono, per quanto possibile, essere situate nella parte più alta delle bande ~~20,1-20,2 GHz e 29,9-30 GHz.~~
- 245A (5.527A) L'operazione delle stazioni terrene in movimento del servizio fisso via satellite comunicanti con stazioni spaziali geostazionarie è soggetta alla Risoluzione 156 (WRC-15).
- 246 (5.527) Nelle bande ~~di~~ frequenze 20,1-20,2 GHz e 29,9-30 GHz non si applicano al servizio mobile via satellite le disposizioni del n. 4.10 del Regolamento delle radiocomunicazioni.
- 247 (5.526) Nelle bande di frequenze 20,1-20,2 GHz e 29,9-30 GHz, le reti che ricadono sia nel servizio fisso via satellite sia nel servizio mobile via satellite possono comprendere collegamenti tra stazioni terrene situate in punti determinati o indeterminati o in movimento attraverso uno o più satelliti per comunicazioni punto-punto e punto-multipunto.
- 248 (5.528) L'attribuzione al servizio mobile via satellite è destinata a reti che impiegano nelle stazioni spaziali antenne a fascio stretto ed altri sistemi di avanzata tecnologia. Nell'esercire sistemi nel servizio mobile via satellite nella banda 20,1-20,2 GHz devono essere adottate tutte le misure praticabili per assicurare la continua disponibilità di questa banda per le Amministrazioni che eserciscono sistemi fissi e mobili in accordo con le disposizioni del n. 5.524 del Regolamento delle radiocomunicazioni.
- 248A In accordo con la ~~d~~Decisione della Commissione Europea 2006/771/~~CEEC~~ e successive modifiche, le bande di frequenze 24.05 - 24.075 GHz, 24.075 - 24.150 GHz ~~e~~ 24.150 - 24.250 GHz, ~~24.250 - 24.495 GHz, 24.250 - 24.5 GHz e 24.495 - 24.5 GHz~~ possono essere impiegata ad uso collettivo da apparati a corto raggio per apparecchiature telematiche per il traffico ed il trasporto, aventi anche le caratteristiche tecniche della raccomandazione della CEPT ERC/REC 70-03 (Annesso 5). Tali applicazioni rientrano nel regime di "libero uso" ai sensi dell'art. 105, comma 1, del Codice delle comunicazioni elettroniche, emanato con D. Lgs. 1° agosto 2003 n.259 e successive modifiche~~decreto~~

~~legislativo 1° agosto 2003 n. 259 e successive modifiche recante il Codice delle comunicazioni elettroniche.~~

- 249 (5.530A) Nella banda 21,4 -22,0 GHz-, salvo diverso accordo tra le amministrazioni interessate, qualsiasi stazione dei servizi fisso o mobile di un'amministrazione non deve produrre una densità di flusso di potenza superiore a $-120,4 \text{ dB(W/(m}^2 \cdot \text{MHz))}$ a 3 metri dal suolo in ciascun punto del territorio di qualsiasi paese nelle Regioni 1 e 3 per più del 20% del tempo. Nello svolgere i calcoli, le amministrazioni dovrebbero utilizzare la versione più recente della Raccomandazione ITU-R P.452 (vedi Raccomandazione ITU-R BO.1898).
- 249A (5.530B) Nella banda 21,4-22 GHz, allo scopo di facilitare lo sviluppo del servizio di radiodiffusione via satellite, va limitato l'impiego delle stazioni del servizio mobile e l'impiego del servizio fisso va limitato a collegamenti punto-punto.
- 249B ~~(5.530D)~~ SOPPRESSA ~~L'uso della banda 21,4-22 GHz da parte del servizio di radiodiffusione via satellite è soggetto alle disposizioni della Risoluzione 555 (WRC-12).~~
- 249C ~~(5.532AB)~~ La banda di frequenze ~~24,6-25-27,5 GHz~~ è designata, su base non esclusiva, per ~~servizi di comunicazione elettronica terrestri in larga banda di cui alla Decisione ECC/DEC/(18)06 e alla Legge di Bilancio del 23 Dicembre 2017 n. 205, in accordo alla quale, dal 1 Dicembre 2018, è disponibile per i suddetti servizi. Nell'utilizzazione di questa banda di frequenze da parte di detti servizi devono essere messi in atto tutti gli accorgimenti praticabili al fine di garantire la protezione del servizio satellitare fisso e del servizio di esplorazione della terra operanti nella stessa banda e nelle bande di frequenze adiacenti nonché del futuro sviluppo dei suddetti servizi nel rispetto delle norme tecniche che saranno definite per la coesistenza dei sistemi in banda sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili conformemente alla decisione della Commissione Europea 2019/784/UE modificata dalla decisione 2020/590/UE. Questa designazione non preclude l'uso di questa banda di frequenze da qualsiasi applicazione dei servizi a cui è attribuita e non stabilisce priorità nel Regolamento delle radiocomunicazioni. Si applica la Risoluzione 242 del Regolamento delle radiocomunicazioni (Rev. WRC-19).
L'utilizzazione di questa banda di frequenze da parte di detti sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili, conformemente alle condizioni tecniche pertinenti di cui all'allegato della decisione 2019/784/UE modificata dalla decisione 2020/590/UE, deve essere tale da proteggere in modo adeguato:
a) i sistemi delle bande adiacenti, in particolare del servizio d'esplorazione della Terra via satellite (passivo) e del servizio di radioastronomia nella banda di frequenze 23,6-24,0 GHz;
b) le stazioni terrene per il servizio d'esplorazione della Terra via satellite e il servizio di ricerca spaziale per le comunicazioni spazio-Terra che operano all'interno della banda di frequenze 25,5-27,0 GHz;
c) i sistemi satellitari per le comunicazioni Terra-spazio del servizio fisso via satellite che operano nella banda di frequenze 24,65-25,25 GHz;
d) i sistemi satellitari per comunicazioni intersatellite che operano nelle bande di frequenze 24,45-24,75 GHz e 25,25-27,5 GHz.
A tale scopo si applicano le raccomandazioni della CEPT ECC/REC/(19)01 e ECC/REC/(20)01.~~
- 250 Nelle bande di frequenze 22,0-22,6 GHz e 23,0-23,6 GHz nonché 22,59075-22,75875 e 22,84275-23,01075 GHz le frequenze per il servizio fisso sono utilizzate rispettando gli schemi di canalizzazione adottati ~~dalla CEPT~~ nella raccomandazione della CEPT T/R 13-02 rispettivamente nell'Annesso A.1 e A.2. ~~E'È~~ tuttavia consentito, previo coordinamento con l'autorità civile competente, l'impiego da parte del Ministero della difesa di un limitato numero di collegamenti operanti in modalità bidirezionale nella banda 23-23,6 GHz.
- 251 (5.532) L'uso della banda 22,21-22,5 GHz da parte dei servizi di esplorazione della Terra via satellite (passiva) e della ricerca spaziale (passiva) non deve imporre vincoli ai servizi fisso e mobile escluso mobile aeronautico.
- 251A (5.532A) Le stazioni terrene del servizio di ricerca spaziale operanti nella banda 22,55-23,15 GHz, devono essere ubicate ad una distanza di almeno 54 km dalla linea di confine dei paesi limitrofi, per proteggere l'utilizzo esistente e futuro dei servizi fisso e mobile. Tale distanza può essere inferiore se concordata con le amministrazioni interessate. Le disposizioni del RR N.9.17 e N.9.18 non si applicano.

252		Nelle bande di frequenze 25,445-25,557 GHz le utilizzazioni per il servizio fisso sono limitate a collegamenti di tipo unidirezionale.
253		<p>In accordo con la decisione della Commissione Europea 2006/771/CEEC e successive modifiche le bande di frequenze 24,15-24,25 GHz, 57-64 GHz, 61-61,5 GHz e le bande di frequenze, 122-123 GHz e 244-246 GHz possono essere impiegate ad uso collettivo da apparati a corto raggio destinati ad impieghi non specifici, aventi le caratteristiche tecniche della raccomandazione <u>della</u> CEPT ERC/REC 70-03 (Annesso 1).</p> <p>Inoltre la banda 24,00-24,25 GHz può essere impiegata ad uso collettivo da apparati a corto raggio destinati ad impieghi non specifici avente le caratteristiche tecniche della raccomandazione della CEPT ERC/REC 70-03 (Annesso 1).</p> <p>Tali applicazioni rientrano nel regime di "libero uso" ai sensi dell'art. 105, comma 1, lettera o) del Codice delle comunicazioni elettroniche, emanato con decreto legislativo <u>D. Lgs. 1° agosto 2003 n. 259</u> e successive modifiche recante il Codice delle comunicazioni elettroniche.</p>
254		Nelle bande di frequenze 24,5-26,5 GHz e 27,5-29,5 GHz le frequenze per il servizio fisso dovranno essere utilizzate rispettando <u>lo schema di canalizzazione adottato nella raccomandazione della CEPT</u> lo schema di canalizzazione adottato dalla CEPT nella raccomandazione T/R 13-02.
254A	(5.532B)	L'uso della banda 24,65-25,25 GHz da parte del servizio fisso via satellite (T-s) è limitato alle stazioni terrene che usano antenne con diametro non inferiore di 4,5 metri.
255		Nelle bande di frequenze 24,5-25,1090 GHz e 25,4450-26,1170 GHz è previsto l'uso di sistemi punto-punto e punto-multipunto.
256	(5.533)	L'impiego della banda 25,25-27,5 GHz da parte del servizio intersatellite è limitato alle applicazioni di esplorazione della Terra via satellite e di ricerca spaziale e a trasmissioni di dati provenienti da attività mediche o industriali nello spazio.
256A	(5.536A)	Le stazioni terrene del servizio di esplorazione della Terra via satellite o del servizio di ricerca spaziale funzionanti nella banda di frequenze 25,5-27 GHz non possono pretendere protezione dalle stazioni dei servizi fisso e mobile di altri Paesi. Inoltre nella gestione delle stazioni terrene del servizio di esplorazione della Terra via satellite o del servizio di ricerca spaziale si deve tener conto della versione più recente della Raccomandazione ITU-R SA.1862. <u>Si applica la Risoluzione 242 del Regolamento delle radiocomunicazioni (Rev. WRC-19).</u>
256B		<p>In accordo con la decisione della CEPT ECC/DEC/(05)01 nella banda di frequenze 27,5-29,5 GHz le porzioni di spettro 27,5-27,8285 GHz, 28,4445-28,9485 GHz e 29,4525-29,5 GHz sono riservate all'impiego da parte di stazioni terrene del servizio fisso via satellite (T-s) non coordinate. In queste bande non è ammesso l'impiego di stazioni fisse. Nella porzione di banda 28,8365-28,9485 GHz- le stazioni del servizio fisso, autorizzate prima del 18 marzo 2005 potranno continuare ad essere utilizzate fino al 1 gennaio 2020 su base protetta.</p> <p>Le suddette stazioni terrene non coordinate, operano su base di non interferenza nel rispetto delle condizioni tecniche previste dalla suddetta decisione, con particolare riferimento alle distanze di sicurezza dagli aeroporti in funzione del valore di potenza isotropa equivalente irradiata.</p> <p>Tali stazioni non coordinate, sono soggette al regime di "autorizzazione generale" ai sensi del <u>Codice delle comunicazioni elettroniche, emanato con D. Lgs. 1° agosto 2003 n.259 e successive modifiche</u> decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259 e successive modifiche recante il Codice delle comunicazioni elettroniche.</p>
256C		In accordo con la decisione della CEPT ECC/DEC/(05)01 nella banda di frequenze 27,5-29,5 GHz le porzioni di spettro 27,8285-28,4445 GHz e 28,9485-29,4525 GHz sono riservate all'impiego da parte di stazioni del servizio fisso per applicazioni punto-punto e punto-multipunto di accesso radio alla rete di telecomunicazioni. In queste bande non è ammesso l'impiego di stazioni terrene non coordinate del servizio fisso via satellite. I terminali dei sistemi punto-multipunto, operanti in queste bande, devono essere dotati di sistemi automatici di riduzione di potenza.
256D	<u>SOPPRESSA</u>	In accordo con la decisione della CEPT ECC/DEC/(05)01 nella banda di frequenze 27,5-29,5 GHz le stazioni terrene del servizio fisso via satellite (T-s) non coordinate operanti nella porzione di spettro 28,8365-28,9485 GHz non devono pregiudicare l'impiego da parte di stazioni del servizio fisso autorizzate in questa banda prima del 18 marzo 2005, che possono continuare ad essere utilizzate fino alla scadenza della loro autorizzazione..
256E	(5.536B)	Le stazioni terrene del servizio di esplorazione della Terra via satellite funzionanti nella banda di frequenze 25,5-27 GHz non possono pretendere protezione dalle stazioni dei servizi fisso e mobile, né limitarne l'utilizzazione e lo sviluppo. <u>Si applica la Risoluzione 242 del Regolamento delle</u>

		<u>radiocomunicazioni (Rev. WRC-19).</u> Tuttavia, nell'assegnare frequenze nella porzione di banda 26,2 – 27 GHz, dovranno essere presi tutti gli accorgimenti tecnici necessari per garantire la protezione della stazione terrena del Lario di Telespazio, coordinate geografiche 46°09'25,63"N, 9°24'32,14"E, operante nell'ambito del progetto europeo di meteorologia coordinato da EUMETSAT.
257	(5.538)	Le bande 27,500-27,501 GHz e 29,999-30,000 GHz sono anche attribuite al servizio fisso via satellite (spazio-Terra) con statuto primario per trasmissioni destinate al controllo della potenza nel collegamento ascendente. Per queste trasmissioni la potenza isotropa equivalente irradiata (e.i.r.p.) in direzione di satelliti adiacenti sull'orbita dei satelliti geostazionari non può essere superiore a +10 dBW. (WRC-07)
258	(5.540)	La banda 27,501-29,999 GHz è inoltre attribuita al servizio fisso via satellite (spazio-Terra) con statuto secondario per trasmissioni destinate al controllo della potenza nel collegamento ascendente.
259	(5.539)	La banda 27,5-30 GHz può essere usata dal servizio fisso via satellite (Terra-spazio) per i collegamenti di connessione del servizio di radiodiffusione via satellite operante nella banda 21,4-22 GHz.
260	(5.541)	Nella banda 28,5-30 GHz il servizio di esplorazione della Terra via satellite è limitato al trasferimento di dati tra stazioni e non è destinato alla raccolta di informazioni per mezzo di sensori attivi o passivi.
260A	(5.535A)	L'impiego della banda di frequenze 29,1-29,5 GHz (T-s) da parte del servizio fisso via satellite è limitato ai sistemi geostazionari e ai collegamenti di connessione dei sistemi via satellite non geostazionari del servizio mobile via satellite. Tale impiego è soggetto all'applicazione delle disposizioni del N° 9.11A, ma non a quelle del n° 22.2, eccetto quanto indicato nei Numeri 5.523C e 5.523E dove tale impiego non è soggetto alle disposizioni del No. 9.11A e deve continuare ad essere soggetto alle procedure degli Articoli 9 (eccetto il no. 9.11A) e 11 ed alle disposizioni del No. 22.2. (WRC-97).
260B	(5.541A)	I collegamenti di connessione delle reti non geostazionarie del servizio mobile via satellite e le reti geostazionarie del servizio fisso via satellite, operanti nella banda di frequenze 29,1-29,5 GHz (T-s) debbono utilizzare un sistema di controllo della potenza o altri metodi di compensazione dell'attenuazione in maniera tale che le trasmissioni siano effettuate con il livello di potenza richiesto a garantire le prestazioni desiderate e nel contempo a ridurre le interferenze mutue tra le due reti. Questi metodi devono essere applicati alle reti per le quali le informazioni per il coordinamento dell'Appendice 4 del Regolamento delle radiocomunicazioni siano state considerate ricevute dopo il 17 maggio 1996 e fino a quando non saranno modificati da una futura competente conferenza mondiale delle radiocomunicazioni.
261	(5.543)	La banda di frequenze 29,95-30 GHz può essere utilizzata su base secondaria per collegamenti spazio-spazio nel servizio di esplorazione della Terra via satellite per scopi di telemetria, d'inseguimento spaziale e di controllo.
261A		Nella banda di frequenze 31,0-31,3 GHz lo schema di canalizzazione TDD o FD ^{4D} per il servizio fisso previsto dalla R raccomandazione <u>della CEPT</u> ERC/REC (02)02, sarà determinato sulla base delle future richieste di mercato.
<u>261B</u>	<u>(5.543B)</u>	<u>L'attribuzione di frequenze al servizio fisso nella banda 31-31,3 GHz è identificata, su base mondiale, per l'utilizzazione da parte di stazioni installate su piattaforme ad elevata altitudine (HAPS). Questa identificazione non preclude l'impiego di questa banda di frequenze da parte di altre applicazioni del servizio fisso o da parte di altri servizi a cui tale banda è attribuita con statuto primario e non stabilisce priorità nel Regolamento delle radiocomunicazioni. Tale utilizzo dell'attribuzione al servizio fisso da parte delle stazioni installate su piattaforme ad elevata altitudine deve essere conforme alle disposizioni della Risoluzione 167 del Regolamento delle radiocomunicazioni (Rev. WRC-19).</u>
262	(5.544)	Nella banda 31-31,3 GHz le emissioni delle stazioni del servizio di ricerca spaziale devono rispettare i limiti di densità di flusso di potenza specificati nell'art. 21, tabella 21-4 del Regolamento delle radiocomunicazioni.
262A	(5.547)	Le bande di frequenze 31,8-33,4 GHz, 37-40 -GHz , 40,5-43,5 GHz, 51,4-52,6 GHz, 55,78-59 GHz e 64-66 GHz sono disponibili per le applicazioni ad alta densità del servizio fisso — (Risoluzione 75 del Regolamento delle radiocomunicazioni). Si deve tener conto di ciò nell'ambito delle disposizioni regolamentari inerenti l'utilizzo di queste bande di frequenze. A causa del potenziale sviluppo delle applicazioni ad alta densità del servizio fisso via satellite nelle bande di frequenze 39,5-40 GHz e 40,5-42 GHz (note 265B, 266C), potrebbe essere necessario applicare ulteriori restrizioni alle applicazioni ad alta densità del servizio fisso — (WRC 07).
262B	(5.547A)	Nell'utilizzazione della banda di frequenze 31,8-33,4 GHz devono essere adottate misure per minimizzare il rischio di interferenze tra stazioni del servizio fisso e stazioni di aeromobile nel servizio di radionavigazione tenendo conto dei requisiti operativi dei sistemi radar a bordo di aeromobili.

262C		Nella banda di frequenze 31,8-33,4 GHz le frequenze per il servizio fisso devono essere utilizzate rispettando <u>lo schema di canalizzazione adottato nella raccomandazione della CEPT</u> lo schema di canalizzazione adottato dalla CEPT nella raccomandazione ERC/REC/(01)02.
263	(5.548)	Nel progettare sistemi per i servizi intersatellite nella banda 32,3 - 33 GHz e di radionavigazione nella banda 32 - 33 GHz, e per il servizio di ricerca spaziale (spazio profondo) nella banda 31,8 - 32,3 GHz, devono essere prese tutte le misure necessarie a prevenire disturbi pregiudizievoli tra questi servizi, tenendo in considerazione gli aspetti di sicurezza connessi al servizio di radionavigazione (v. Raccomandazione 707 del Regolamento delle radiocomunicazioni). (WRC-03)
264	(5.549A)	Nella banda di frequenze 35,5-36 GHz la densità di flusso di potenza media sulla superficie della <u>T</u> erra, generata da qualsiasi sensore a bordo di un veicolo spaziale del servizio di esplorazione della <u>T</u> erra via satellite (attiva) o del servizio di ricerca spaziale (attivo), per ogni angolo superiore a 0,8° rispetto all'asse del fascio non deve superare in questa banda il valore di -73.3 dB(W/m2). (WRC 03)
264A		Per la condivisione della banda di frequenze 36-37 GHz, tra i servizi di esplorazione della <u>T</u> erra via satellite (passiva), e i servizi fisso e mobile, si applica la Risoluzione 752 (WRC-07) del Regolamento delle radiocomunicazioni.
<u>264B</u>	<u>(5.550C)</u>	<u>L'uso delle bande di frequenze 37,5-39,5 GHz (spazio-Terra), 39,5-42,5 GHz (spazio-Terra), 47,2- 50,2 GHz (Terra-spazio) e 50,4-51,4 GHz (Terra-spazio) da parte di un sistema satellitare non geostazionario nel servizio fisso via satellite è soggetto all'applicazione delle disposizioni del n. 9.12 per il coordinamento con altri sistemi satellitari non geostazionari nel servizio fisso via satellite ma non con sistemi satellitari non geostazionari in altri servizi. Si applica la Risoluzione 770 del Regolamento delle radiocomunicazioni (Rev. WRC-19) e continueranno ad applicarsi le disposizioni del n. 22.2 del Regolamento delle Radiocomunicazioni.</u>
265		Nella banda di frequenze 37-39,5 GHz le frequenze per il servizio fisso sono utilizzate rispettando <u>lo schema di canalizzazione adottato nella raccomandazione della CEPT</u> lo schema di canalizzazione adottato dalla CEPT nella raccomandazione T/R 12-01.
265A		In accordo con la decisione della CEPT ERC/DEC/(00)02 la banda di frequenze 37,5-39,5 GHz è designata per l'impiego di collegamenti fissi punto-punto; le stazioni terrene del servizio fisso via satellite (s-T) non coordinate operanti in questa banda non godono di protezione nei confronti delle stazioni del servizio fisso.
265B		In accordo con la decisione della CEPT ERC/DEC/(00)02 la banda di frequenze 39,5-40,5 GHz è designata per l'impiego di stazioni terrene del servizio fisso via satellite coordinate e non coordinate.
<u>265C</u>	<u>(5.550B)</u>	<u>La banda di frequenze 37 – 43,5 GHz è identificata per l'impiego da parte della componente terrestre del sistema IMT. Questa identificazione non preclude l'impiego di queste bande di frequenze da parte di altre applicazioni dei servizi ai quali sono attribuite e non stabilisce priorità nel Regolamento delle radiocomunicazioni. A causa del potenziale sviluppo delle stazioni terrene del servizio fisso via satellite nella banda di frequenze 37,5-42,5 GHz e delle applicazioni ad alta densità del servizio fisso via satellite nella banda di frequenze 39,5-40,5 GHz (vedi n.5.516B del Regolamento delle Radiocomunicazioni), possono essere applicate ulteriori restrizioni ai sistemi IMT in quelle bande. Si applica la Risoluzione 243 del Regolamento delle radiocomunicazioni (Rev.WRC-19).</u>
<u>265D</u>	<u>(5.550D)</u>	<u>L'attribuzione di frequenze al servizio fisso nella banda 38-39,5 GHz è identificata, su base mondiale, per l'utilizzazione da parte di stazioni installate su piattaforme ad elevata altitudine (HAPS). Nella direzione HAPS-Terra, la stazione di Terra HAPS non deve chiedere protezione dalle stazioni dei servizi fisso, mobile e fisso via satellite e non si applica l'articolo n. 5.43A del Regolamento delle radiocomunicazioni. Questa identificazione non preclude l'impiego di questa banda di frequenze da parte di altre applicazioni del servizio fisso o da parte di altri servizi a cui tale banda è attribuita con statuto primario e non stabilisce priorità nel Regolamento delle radiocomunicazioni. Inoltre tali applicazioni non devono limitare lo sviluppo dei servizi fisso via satellite, fisso e mobile. Tale utilizzo dell'attribuzione al servizio fisso da parte delle stazioni installate su piattaforme ad elevata altitudine deve essere conforme alle disposizioni della Risoluzione 168 del Regolamento delle radiocomunicazioni (Rev. WRC-19).</u>
<u>265E</u>	<u>(5.550E)</u>	<u>L'uso delle bande di frequenze 39,5-40 GHz e 40-40,5 GHz da parte dei sistemi satellitari non geostazionari nel servizio mobile via satellite (spazio-Terra) e da parte dei sistemi satellitari non geostazionari nel servizio fisso via satellite (spazio-Terra) è soggetto all'applicazione delle disposizioni del n. 9.12 per il coordinamento con altri sistemi satellitari non geostazionari nei servizi fisso e mobile via satellite ma non con sistemi satellitari non geostazionari in altri servizi. Le disposizioni del n. 22.2 del</u>

Regolamento delle Radiocomunicazioni continueranno ad applicarsi per i sistemi satellitari non geostazionari

266

In accordo con la decisione della CEPT ERC/DEC/(99)15 (Rev.2010) la banda di frequenze 40,5-43,5 GHz è designata per i sistemi punto – punto (FWS) per collegamenti facenti parte dell'infrastruttura di rete e/o per consentire l'accesso agli utenti finali.

L'assegnazione dei blocchi di frequenze deve avvenire in accordo alla raccomandazione della CEPT ERC/REC/(01)04 (Rev.2010).

266A (5.551H)

La densità di potenza di flusso equivalente (epfd) prodotta nella banda di frequenze 42,5-43,5 GHz da tutte le stazioni spaziali in ogni sistema di satelliti non geostazionari nel servizio fisso via satellite (spazio - Terra), o nel servizio di radiodiffusione via satellite (spazio - Terra) operante nella banda di frequenze 42-42,5 GHz, non deve superare i seguenti valori sul sito di ogni stazione di radioastronomia per più del 2% del tempo:

–230 dB(W/m2) in 1 GHz e –246 dB(W/m2) in ogni 500 kHz della banda di frequenze 42,5-43,5 GHz sul sito di ogni stazione di radioastronomia registrata come telescopio a parabola singola;

–209 dB(W/m2) in ogni 500 kHz della banda di frequenze 42,5-43,5 GHz sul sito di ogni stazione di radioastronomia registrata come stazione di interferometria con linea di base molto larga.

Questi valori di epfd devono essere valutati utilizzando la metodologia prevista dalla Raccomandazione ITU R S.1586-1, il diagramma di antenna di riferimento ed il guadagno massimo di antenna nel servizio di radioastronomia previsto dalla Raccomandazione ITU R RA.1631-0 che si deve applicare per tutto il cielo e per angoli di elevazione superiori all'angolo minimo θ_{min} del radiotelescopio (per il quale si deve adottare un valore di default di 5° in assenza di informazione notificata).

Questi valori si applicano ad ogni stazione di radioastronomia sia:

- che sia stata operativa prima del 5 luglio 2003 e sia stata notificata all'Ufficio delle radiocomunicazioni dell'UIT prima del 4 gennaio 2004;

- che sia stata notificata prima della data di ricezione delle informazioni complete di cui all'Appendice 4 per il coordinamento o la notifica, come appropriato, per la stazione spaziale a cui si applicano tali limiti.

Per le altre stazioni di radioastronomia notificate dopo tali date un accordo potrà essere ricercato con le amministrazioni che hanno autorizzato le stazioni spaziali. I limiti indicati in questa nota possono essere superati sul sito di una stazione di radioastronomia di tutti i paesi in cui le relative amministrazioni lo consentano. (WRC-07)

266B (5.551I)

La densità di flusso di potenza nella banda di frequenze 42,5-43,5 GHz prodotta da ciascuna stazione spaziale geostazionaria nel servizio fisso via satellite (spazio - Terra), o nel servizio di radiodiffusione via satellite (spazio - Terra) non deve superare i seguenti valori sul sito di ogni stazione di radioastronomia:

–137 dB(W/m2) in 1 GHz e –153 dB(W/m2) in ogni 500 kHz della banda di frequenze 42,5-43,5 GHz ~~GHz~~ sul sito di ogni stazione di radioastronomia registrata come telescopio a parabola singola;

–116 dB(W/m2) in ogni 500 kHz della banda di frequenze 42,5-43,5 GHz band sul sito di ogni stazione di radioastronomia registrata come stazione di interferometria con linea di base molto larga.

Questi valori si applicano ad ogni stazione di radioastronomia:

- che sia stata operativa prima del 5 luglio 2003 e sia stata notificata all'Ufficio delle radiocomunicazioni dell'UIT prima del 4 gennaio 2004;

- che sia stata notificata prima della data di ricezione delle informazioni complete di cui all'Appendice 4 per il coordinamento o la notifica, come appropriato, per la stazione spaziale a cui si applicano tali limiti.

Per le altre stazioni di radioastronomia notificate dopo tali date un accordo potrà essere ricercato con le amministrazioni che hanno autorizzato le stazioni spaziali. I limiti indicati in questa nota possono essere superati sul sito di una stazione di radioastronomia di tutti i paesi in cui le relative amministrazioni lo consentano.

266C		In accordo con la decisione della CEPT ECC/DEC/(02)04 nella banda di frequenze 40,5-42,5 GHz le stazioni terrene non coordinate dei servizi fisso via satellite e di radiodiffusione via satellite, non hanno diritto a protezione nei confronti delle stazioni dei servizi fisso e di radiodiffusione.
267	(5.553)	Nelle bande di frequenze 43,5-47 GHz, 66-71 GHz le stazioni del servizio mobile terrestre possono operare a condizione di non provocare disturbi pregiudizievoli ai servizi di radiocomunicazioni spaziali, ai quali queste bande sono attribuite.
268	(5.554)	Nelle bande 43,5-47 GHz, 66-71 GHz, 95-100 GHz, 123-130 GHz, 191,8-200 GHz e 252-265 GHz possono essere autorizzati collegamenti satellitari che connettono le stazioni terrestri del servizio mobile ubicate in punti determinati quando tali collegamenti funzionano congiuntamente al servizio mobile via satellite o al servizio di radionavigazione via satellite. (WRC-2000).
269	(5.552)	Le applicazioni del servizio fisso via satellite (T-s) nella banda di frequenze 47,2-49,2 GHz sono riservate ai collegamenti di connessione per il servizio di radiodiffusione via satellite operante nella banda 40,5-42,5 GHz.
269A	(5.552A)	L'attribuzione di frequenze al servizio fisso nelle bande 47,2-47,5 GHz e 47,9-48,2 GHz è <u>identificata destinata per</u> all'utilizzazione da parte di stazioni installate su piattaforme ad elevata altitudine (HAPS). <u>Questa identificazione non preclude l'impiego di questa banda di frequenze da parte di altre applicazioni dei servizi a cui tale banda è attribuita con statuto primario e non stabilisce priorità nel Regolamento delle radiocomunicazioni. Tale utilizzo dell'attribuzione al servizio fisso da parte delle stazioni installate su piattaforme ad elevata altitudine nelle bande di frequenze 47,2-47,5 GHz e 47,9-48,2 GHz deve essere conforme al.</u> L'impiego delle bande 47,2-47,5 GHz e 47,9-48,2 GHz deve avvenire nel rispetto delle disposizioni della Risoluzione 122 del Regolamento delle radiocomunicazioni (Rev.WRC-19)(Rev.WRC-07).
269B	(5.554A)	Le bande di frequenze 47,5-47,9 GHz, 48,2-48,54 GHz e 49,44-50,2 sono attribuite anche al servizio fisso via satellite (spazio - Terra), con statuto primario. L'uso di tali bande è limitato ai satelliti geostazionari.
<u>269C</u>		<u>In accordo con la decisione della CEPT ECC/DEC/(21)01, nell'ambito del servizio fisso via satellite nella direzione spazio-Terra, le bande di frequenze 47,2-48,2 GHz e 50,4-52,4 GHz possono essere utilizzate da stazioni terrene coordinate dei collegamenti di connessione e la banda di frequenze 48,2-50,2 GHz da stazioni terrene coordinate e non coordinate. Tali stazioni operano nel rispetto delle condizioni tecniche previste dalla suddetta decisione, con particolare riferimento alle misure per la protezione delle stazioni di radioastronomia. Tali applicazioni sono soggette al regime di "autorizzazione generale" ai sensi del Codice delle comunicazioni elettroniche, emanato con D. Lgs. 1° agosto 2003 n.259 e successive modifiche.</u>
270		Nelle bande di frequenze 48,5-50,2/50,9-52,6 GHz le utilizzazioni del servizio fisso devono rispettare <u>lo schema di canalizzazione adottato</u> la canalizzazione prevista dalla raccomandazione <u>della</u> CEPT ERC/REC 12-11.
270A	(5.555B)	La densità di flusso di potenza nella banda di frequenze 48,94-49,04 GHz prodotta da ciascuna stazione spaziale geostazionaria nel servizio fisso via satellite (spazio - Terra) che opera nelle bande di frequenze 48,2-48,54 GHz e 49,44-50,2 GHz non deve superare il valore di -151.8 dB(W/m2) in ogni 500 kHz di banda sul sito di ogni stazione di radioastronomia.
<u>270B</u>	<u>(5.555C)</u>	<u>L'uso della banda di frequenze 51,4-52,4 GHz da parte del servizio fisso via satellite (T-s) è limitato alle reti satellitari geostazionarie. Le stazioni terrene devono essere limitate a stazioni terrene stazioni terrene dei collegamenti di connessione con un diametro minimo dell'antenna di 2,4 metri.</u>
271	(5.555)	La banda di frequenze 48,94-49,04 GHz è anche attribuita al servizio di radioastronomia con statuto di servizio primario.
271A	(5.556A)	L'utilizzazione delle bande di frequenze 54,25-56,9 GHz, 57-58,2 GHz e 59-59,3 GHz da parte del servizio intersatellite è limitata ai satelliti geostazionari. Per altezze comprese tra 0 e 1.000 km al di sopra della superficie della Terra, la potenza superficiale per una sola sorgente di disturbo, prodotta dalle emissioni di una stazione del servizio intersatellite, per tutte le condizioni e per tutti i metodi di modulazione, non deve superare - <u>-147-</u> dB(W/m ² /100 MHz) per ogni angolo d'incidenza.
271B	(5.557A)	Allo scopo di proteggere le stazioni del servizio di esplorazione della Terra via satellite (passiva), la massima densità di potenza inviata all'antenna da un trasmettitore di una stazione del servizio fisso nella banda di frequenze 55,78-56,26 GHz deve essere limitata a -26 dB(W/MHz).

272	(5.558)	Nelle bande di frequenze 55,78-58,2 GHz, 59-64 GHz, 66-71 GHz, 122,25-123 GHz , 130-134 GHz, 167-174,8 GHz e 191,8-200 GHz le stazioni del servizio mobile aeronautico possono operare a condizione di non provocare disturbi pregiudizievoli al servizio intersatellite.
272A	(5.558A)	L'utilizzazione della banda di frequenze 56,9-57 GHz da parte dei sistemi intersatellite è limitata ai collegamenti tra satelliti geostazionari ed alle emissioni di satelliti non geostazionari in orbita terrestre elevata in direzione di satelliti in orbita terrestre bassa. Per quanto riguarda i collegamenti tra satelliti geostazionari, la potenza superficiale per una sola sorgente di disturbo, prodotta dalle emissioni di una stazione del servizio intersatellite, per altezze comprese tra 0 e 1.000 km al di sopra della superficie della Terra, per tutte le condizioni e per tutti i metodi di modulazione, non deve essere superiore a 147 dB(W/m ² /100 MHz) per ogni angolo d'incidenza.
272B	<u>SOPPRESSA</u>	L'utilizzazione della banda di frequenze 57-64 GHz da parte del servizio fisso deve essere conforme alla canalizzazione adottata nella Raccomandazione CEPT ERC/REC 09-01. In accordo all'Annesso 1 di tale Raccomandazione la massima potenza isotropa equivalente irradiata è +55 dBm, il guadagno massimo di antenna è +30 dBi e la potenza massima di uscita del trasmettitore è +10 dBm. Allo scopo di ottimizzare l'uso della banda in questione gli apparati a modulazione non adattativa devono avere una efficienza spettrale maggiore o uguale a 1,5 Mbit/s/MHz.
272C		In accordo con la d Decisione della Commissione Europea 2006/771/CE e successive modifiche la banda di frequenze 57,0- 7166,0 GHz può essere impiegata ad uso collettivo da sistemi a corto raggio per la trasmissione dati a larga banda con tecniche a dispersione di spettro (tra cui R-LANR-LAN), aventi anche le caratteristiche tecniche della raccomandazione della della CEPT ERC/REC 70-03 (Annesso 3). Ai sensi del Codice delle Comunicazioni elettroniche, emanato con D. Lgs. 1° agosto 2003 n. 259 e successive modifiche, tali applicazioni rientrano: in caso di uso pubblico nel regime di "autorizzazione generale" a norma dell'art. 11; in caso di uso privato nel regime di "libero uso" a norma dell'art. 105, comma 1, lettera b). Tali applicazioni rientrano nel regime di "libero uso" ai sensi dell'art. 105, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259 e successive modifiche recante il Codice delle comunicazioni elettroniche.
273	(5.559)	Nella banda di frequenze 59-64 GHz i radar a bordo di aeromobile nel servizio di radiolocalizzazione possono operare a condizione che non provochino disturbi al servizio intersatellite.
274		In accordo con la d Decisione della Commissione Europea 2006/771/ CEEC e successive modifiche, la banda di frequenze 63, 72 - 65,884 GHz può essere impiegata -per applicazioni di sistemi di trasporto intelligenti (ITS), legate alla sicurezza degli utenti della strada, per collegamenti veicolo-veicolo, veicolo-infrastruttura e infrastruttura-veicolo, in accordo con la decisione della CEPT ECC/DEC/(09)01. <u>I dispositivi ITS immessi sul mercato prima del 1 gennaio 2020 sono soggetti alla clausola grandfathering, vale a dire che sono autorizzati a utilizzare la precedente gamma di frequenze 63-64 GHz.</u> Tali applicazioni rientrano nel regime di "libero uso" ai sensi dell'art. 105, comma 1, del Codice delle comunicazioni elettroniche, emanato con D. Lgs. 1° agosto 2003 n.259 e successive modifiche decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259 e successive modifiche recante il Codice delle comunicazioni elettroniche.
275	<u>(5.559AA)</u>	<u>La banda di frequenze 66-71 GHz è identificata per l'impiego da parte della componente terrestre del sistema IMT.</u> <u>Questa identificazione non preclude l'impiego di questa banda di frequenze da parte di altre applicazioni dei servizi al quale è attribuita e non stabilisce priorità nel Regolamento delle Radiocomunicazioni. Si applica la Risoluzione 241 del Regolamento delle radiocomunicazioni (Rev. WRC-19)</u> Le applicazioni punto-punto del servizio fisso nella banda di frequenze 64,0-66,0 GHz devono essere realizzate in accordo alla raccomandazione CEPT ECC/REC/(05)02. Allo scopo di ottimizzare l'uso della banda in questione gli apparati a modulazione non adattativa devono avere una efficienza spettrale maggiore o uguale a 1,5 Mbit/s/MHz.
275A		Le applicazioni punto-punto ad alta capacità del servizio fisso nelle bande di frequenze 71,0-76,0 GHz e 81,0-86,0 GHz devono essere realizzate in accordo alla raccomandazione della CEPT ECC/REC/(05)07. Allo scopo di ottimizzare l'uso della banda in questione gli apparati a modulazione non adattativa devono avere una efficienza spettrale maggiore o uguale a 1,5 Mbit/s/MHz.
276		In accordo con la d Decisione della Commissione Europea 2006/771/ CEEC e successive modifiche, la banda di frequenze 76-77 GHz può essere impiegata ad uso collettivo da apparati a corto raggio esclusivamente per radar per veicoli di terra e sistemi infrastrutturali sistemi di collegamento fra veicoli e infrastrutture installati a terra , aventi anche le caratteristiche tecniche della raccomandazione della CEPT ERC/REC 70-03 (Annesso 5). La banda di frequenze 76-77 GHz può essere impiegata anche per l'uso di radar per il rilevamento di ostacoli installati a bordo di elicotteri, su base di non interferenza e senza diritto a protezione, in accordo

		<p>ai requisiti tecnici ed alla protezione dei siti di radioastronomia di cui alla d<u>Decisione della CEPT ECC/DEC/(16)01</u>.</p> <p>Inoltre la banda 76-77 GHz può essere impiegata ad uso collettivo da radar per il rilevamento di ostruzioni o veicoli presso i passaggi a livello aventi le caratteristiche tecniche della raccomandazione della CEPT ERC/REC 70-03 (Annesso 4).</p> <p>Tali applicazioni rientrano nel regime di "libero uso" ai sensi dell'art. 105, comma 1, del <u>Codice delle comunicazioni elettroniche, emanato con D. Lgs. 1° agosto 2003 n.259 e successive modifiche</u>decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259 e successive modifiche recante il Codice delle comunicazioni elettroniche.</p>
276A		<p>In accordo con le decisioni della Commissione Europea 2004/545/CEEC e della CEPT ECC/DEC/(04)03 la banda di frequenze 77-81 GHz può essere impiegata, su base di non interferenza e senza diritto a protezione, ad uso collettivo, da apparati radar a corto raggio (SRR) a larga banda, installati a bordo degli autoveicoli, aventi le caratteristiche tecniche previste dalla decisione 2004/545/CEEC.</p> <p>Tali applicazioni rientrano nel regime di "libero uso" ai sensi dell'art. 105, comma 1, del Codice delle comunicazioni elettroniche, emanato con decreto legislativo<u>D. Lgs.</u> 1° agosto 2003 n. 259 e successive modifiche.</p>
<u>276B</u>		<p><u>In accordo con la decisione della CEPT ECC/DEC/(21)02 la banda di frequenze 76-77 GHz può essere utilizzata da radar ad apertura sintetica basati a terra ad alta definizione (HD-GBSAR). Tali dispositivi operano su base di non interferenza e senza diritto a protezione, nel rispetto delle condizioni tecniche previste dalla suddetta decisione, con particolare riferimento alle zone di esclusione per la protezione dei siti di radioastronomia.</u></p> <p><u>Tali applicazioni sono soggette al regime di "autorizzazione generale" ai sensi del Codice delle comunicazioni elettroniche, emanato con D. Lgs. 1° agosto 2003 n.259 e successive modifiche.</u></p>
277	(5.561)	Nella banda di frequenze 74-76 GHz le stazioni dei servizi fisso, mobile e di radiodiffusione non devono causare disturbi pregiudizievoli alle stazioni del servizio fisso via satellite o di radiodiffusione via satellite operanti in accordo con le decisioni di una futura apposita conferenza di pianificazione per l'assegnazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione via satellite.
278	(5.560)	Nella banda di frequenze 78-79 GHz i radar installati a bordo di veicoli spaziali per i servizi di esplorazione della <u>T</u> erra via satellite e di ricerca spaziale possono operare con statuto primario.
279	(5.561A)	La banda di frequenze 81-81,5 GHz è anche attribuita con statuto secondario ai servizi di radioamatore e radioamatore via satellite.
279A		<p><u>L'utilizzazione delle bande di frequenze 92-94 GHz, 94,1-100 GHz, 102-109,5 GHz e 111,8-114,25 GHz da parte del servizio fisso deve essere conforme allo schema di canalizzazione adottato nella raccomandazione della CEPT ECC/REC/(18)02.</u>L'utilizzazione delle bande di frequenze 92-94 GHz, 94,1-95 GHz da parte del servizio fisso deve essere conforme alla canalizzazione adottata nella raccomandazione CEPT ECC/REC/(14)01 che sarà sostituita dalla raccomandazione CEPT ECC/REC/(18)02 a decorrere dalla data di pubblicazione di quest'ultima. L'utilizzazione delle bande di frequenze 95-100 GHz, 102-109,5 GHz, 111,8-114,25 GHz da parte del servizio fisso deve essere conforme alla canalizzazione adottata nella raccomandazione CEPT ECC/REC/(18)02 a decorrere dalla data di pubblicazione di quest'ultima.</p>
279B		L'utilizzazione delle bande di frequenze 130-134 GHz, 141-148,5 GHz, 158,5-164 GHz, 167-174,8 GHz da parte del servizio fisso deve essere conforme <u>allo schema di canalizzazione adottato</u> alla canalizzazione adottata nella raccomandazione <u>della</u> CEPT ECC/REC/(18)01
280	(5.562)—	L'utilizzazione della banda di frequenze 94-94,1 GHz da parte dei servizi d'esplorazione della Terra via satellite (attiva) e di ricerca spaziale (attiva) è limitata ai radar di stazioni spaziali per il rilevamento di nuvole.
281	(5.562A)	Nelle bande di frequenze 94-94,1 GHz e 130-134 GHz le trasmissioni da stazioni spaziali del servizio di esplorazione della Terra via satellite (attiva) che sono dirette verso il fascio principale di un'antenna di radioastronomia possono arrecare danni ad alcuni ricevitori di radioastronomia. Le agenzie spaziali che esercitano trasmettitori e le stazioni di radioastronomia sono invitate a coordinare le loro operazioni per evitare per quanto possibile tali inconvenienti.
282	(5.562B)	Nelle bande di frequenze 105-109,5 GHz, 111,8-114,25 GHz , 155,5-158,5 GHz e 217-226 GHz l'attribuzione di queste bande <u>al servizio di ricerca spaziale</u> è limitata soltanto alla <u>sola</u> radioastronomia spaziale.

283	(5.562C)	L'utilizzazione della banda di frequenze 116-122,25 GHz da parte del servizio intersatellite è limitata a satelliti in orbita geostazionaria. La densità di flusso di potenza per una sola sorgente di interferenza, prodotta da una stazione del servizio intersatellite, per ogni condizione e per ogni metodo di modulazione, per ogni altezza compresa tra 0 e 1000 km al di sopra della superficie terrestre e in vicinanza di ogni posizione sull'orbita geostazionaria occupata da sensori passivi non deve superare $-148 \text{ dB(W/(m}^2 \cdot \text{MHz))}$ per tutti gli angoli di incidenza.
284	(5.562E)	L'attribuzione al servizio di esplorazione della Terra via satellite (attiva) è limitata alla banda di frequenze 133,5-134 GHz.
285	(5.562F) SOPPRESSA	Nella banda di frequenze 155,5-158,5 GHz l'attribuzione al servizio di esplorazione della Terra (passiva) e al servizio di ricerca spaziale (passiva) è cessata il 1 gennaio 2018.
286	(5.562H)	L'utilizzazione delle bande di frequenze 174,8-182 GHz e 185-190 GHz da parte del servizio intersatellite è limitata a satelliti in orbita geostazionaria. La densità di flusso di potenza per una sola sorgente di interferenza, prodotta da una stazione del servizio intersatellite, per ogni condizione e per ogni metodo di modulazione, per ogni altezza compresa tra 0 e 1000 km al di sopra della superficie terrestre e in vicinanza di ogni posizione sull'orbita geostazionaria occupata da sensori passivi non deve superare $-144 \text{ dB(W/(m}^2 \cdot \text{MHz))}$ per tutti gli angoli di incidenza.
287	(5.563A)	Le bande di frequenze 200-209 GHz, 235-238 GHz, 250-252 GHz e 265-275 GHz sono utilizzate da rivelatori passivi al suolo destinati a monitorare gli elementi costituenti l'atmosfera.
288	(5.563B)	La banda di frequenze 237,9-238 GHz è anche attribuita al servizio di esplorazione della Terra (attiva) e al servizio di ricerca spaziale (attiva) limitatamente per l'impiego di radar su veicoli spaziali da utilizzare per l'osservazione delle nuvole.
288A	(5.564A)	<p><u>Per il funzionamento delle applicazioni del servizio fisso e mobile terrestre nelle bande di frequenze nella gamma 275-450 GHz:</u></p> <p><u>Le bande di frequenze 275-296 GHz, 306-313 GHz, 318-333 GHz e 356-450 GHz sono identificate per essere utilizzate per la realizzazione di applicazioni dei servizi mobile terrestre e fisso, dove non sono necessarie condizioni specifiche per proteggere le applicazioni del servizio di esplorazione della Terra via satellite (passiva).</u></p> <p><u>Le bande di frequenze 296-306 GHz, 313-318 GHz e 333-356 GHz possono essere utilizzate solo da applicazioni dei servizi fisso e mobile terrestre quando condizioni specifiche per garantire la protezione delle applicazioni del servizio di esplorazione della Terra via satellite (passiva) sono determinate conformemente alla Risoluzione 731 del Regolamento delle radiocomunicazioni (Rev. WRC-19).</u></p> <p><u>In quelle porzioni della gamma di frequenze 275-450 GHz dove sono utilizzate applicazioni di radioastronomia, condizioni specifiche (per esempio distanze minime di separazione e/o angoli di evitamento) possono essere necessarie per assicurare la protezione dei siti di radioastronomia dalle applicazioni dei servizi mobile terrestre e/o fisso, caso per caso conformemente alla Risoluzione 731 del Regolamento delle radiocomunicazioni (Rev. WRC-19).</u></p> <p><u>L'uso delle suddette bande di frequenze da parte delle applicazioni dei servizi fisso e mobile terrestre non preclude l'impiego da parte di qualsiasi altra applicazione di servizi radio nella gamma di 275-450 GHz e non stabilisce priorità.</u></p>
289	(5.565)	<p>Le seguenti bande di frequenze nel range 275-1.000 GHz sono identificate per l'uso di applicazioni- di servizi passivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> – servizio di radioastronomia: 275-323 GHz, 327-371 GHz, 388-424 GHz, 426-442 GHz, 453-510 GHz, 623-711 GHz, 795-909 GHz e 926-945 GHz; – servizio di esplorazione della Terra (passiva) e servizio di ricerca spaziale (passiva): 275-286 GHz, 296-306 GHz, 313-356 GHz, 361-365 GHz, 369-392 GHz, 397-399 GHz, 409-411 GHz, 416-434 GHz, 439-467 GHz, 4477-502 GHz, 523-527GHz, 538-581 GHz, 6011-630 GHz, -634-654 GHz, 657-692 GHz, 713-718 GHz, 729-733 GHz, 750-754 GHz, 771-776 GHz, 823-846 GHz, 850-854 GHz, 857-862 GHz, 866-882 GHz, 905-928 GHz, 951-956 GHz, 968-973 GHz e 985-990 GHz.

L'impiego del range 275-1000 GHz da parte dei servizi passivi non preclude l'uso dello stesso da parte dei servizi attivi. Nell'impiego di frequenze nel range 275-1000 GHz per applicazioni dei servizi attivi devono essere prese tutte le misure necessarie per proteggere i servizi passivi —da interferenze pregiudizievoli fino a quando questi non saranno inseriti nella tabella di attribuzione delle frequenze. Tutte le frequenze nel range 1000-3000 GHz possono essere usate sia per servizi attivi sia passivi (WRC12).